



AsSiCredit Long

MOD. ASSICREDIT LONG A SI 02 - ED. 07/19

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE TEMPORANEA CASO MORTE A CAPITALE DECRESCENTE
E A PREMIO ANNUO A PROTEZIONE DEL CREDITO (Assimoco Vita S.p.A.)

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE A PROTEZIONE DEL CREDITO (Assimoco S.p.A.)
per i casi di Invalità Permanente Totale - Inabilità Temporanea Totale -
Perdita Involontaria d'Impiego - Ricovero Ospedaliero

 **Assimoco**
ASSICURAZIONI MOVIMENTO COOPERATIVO

 **Assimoco**
ASSICURAZIONI MOVIMENTO COOPERATIVO **vita**

Il presente Set Informativo, contenente:

- Documento Informativo Precontrattuale Vita (DIP Vita)
- Documento Informativo Precontrattuale Danni (DIP Danni)
- Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti assicurativi multirischi (DIP aggiuntivo Multirischi)
- Condizioni di Assicurazione
- Glossario
- Fac-simile della Proposta
- Fac-simile della Scheda di Adesione

deve essere consegnato al Richiedente prima della sottoscrizione della Proposta, ovvero, della Scheda di Adesione.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Set Informativo.

Il presente Set Informativo si compone altresì della Proposta, ovvero, della Scheda di Adesione qualora sottoscritta dal Richiedente e dall'Assicurato.

AREA CLIENTI

La tua assicurazione a portata di mano

L'Area Clienti Assimoco è il nostro modo di esserti sempre vicino.
Uno spazio personale dove potrai trovare tutto ciò che riguarda le tue polizze:
scadenze, documenti, sinistri aperti e molto altro.
Iscriviti subito su assimoco.it, bastano pochi click!



ACCEDI A TUTTI I DOCUMENTI



CONTROLLA LE SCADENZE



SEGUI UN SINISTRO



E MOLTO ALTRO!

CON L'AREA CLIENTI ASSIMOCO PUOI:

- Monitorare** lo stato di avanzamento di un sinistro
- Controllare** le scadenze e dettagli delle tue polizze
- Accedere** in ogni momento a tutti i documenti
- Controllare** i valori di riscatto delle polizze vita
- Accedere** ai contatti della tua filiale o della tua Agenzia

REGISTRARSI È SEMPLICE, TI BASTA:

1. Il Codice Fiscale
2. Il numero di polizza
3. L'accesso alla tua casella di posta elettronica

PER INFORMAZIONI:

Via email all'indirizzo: areaclienti@assimoco.it
Al numero verde: 800 97 68 68
Attivo dal lunedì al venerdì, festivi esclusi, dalle 8.30 alle 18.30

ASSICREDIT – LONG

Mod. ASSICREDIT LONG A SI 02 ED. 07/19

Il presente Set Informativo si compone delle seguenti parti:

Documento Informativo Precontrattuale Vita (DIP Vita)

Documento Informativo Precontrattuale Danni (DIP Danni)

Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti assicurativi multirischi (DIP Aggiuntivo Multirischi)

Condizioni di Assicurazione comprensive di:

- Condizioni generali di assicurazione
- Condizioni che regolano le garanzie assicurative
- Condizioni specifiche che regolano le singole garanzie - sezioni
- Allegato 1 - Dichiarazioni dell'Assicurando
- Allegato 2 – Dichiarazioni dell'Assicurando
- Allegato 3 - Accertamenti sanitari
- Allegato 4 - Modulo di “Denuncia di avvenuto di Sinistro” per le coperture offerte da Assimoco S.p.A.

Glossario

Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679

Fac-simile della Proposta

Fac-simile della Scheda di Adesione

Pagina bianca per esigenze tipografiche

Assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente e a premio annuo a protezione del Credito (Credit Protection Insurance - CPI)

Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi
dai prodotti d'investimento assicurativi

(DIP Vita)

Assimoco Vita S.p.A.

ASSICREDIT LONG

Documento realizzato il 01/01/2019

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

ASSICREDIT LONG è un'assicurazione collettiva temporanea per il caso di morte a capitale decrescente e a premio annuo, dedicata a clienti della Banca Contraente che ha stipulato un'apposita convenzione con la Compagnia. La polizza può essere sottoscritta solo in abbinamento a un contratto di finanziamento sottoscritto a nuovo presso la Banca. Questa assicurazione viene proposta in abbinamento alle polizze offerta da Assimoco S.p.A..



Che cosa è assicurato/Quali sono le prestazioni?

✓ **LIMITI DI CAPITALE ASSICURATO**

Ti puoi assicurare per un capitale massimo di 400.000,00 Euro.

✓ **GARANZIE OFFERTE DALLA POLIZZA**

La garanzia offerta è la seguente:

- a) **GARANZIA IN CASO DI DECESSO:** in caso di morte dell'assicurato nel periodo di copertura, la Compagnia paga al/ai beneficiario/i da te indicato/i il capitale assicurato al momento del decesso.



Che cosa NON è assicurato?

✗ **Non ti puoi assicurare**

- se hai un'età contrattuale inferiore a 18 anni o superiore a 65 anni al momento della stipula della polizza;
 - se hai un'età superiore a 80 anni alla scadenza della polizza;
 - se il finanziamento a cui è abbinata la polizza ha una durata superiore a 240 mesi e un importo superiore a 400.000,00 Euro. Tale importo viene elevato a 600.000,00 euro in caso di finanziamenti cointestati;
 - se il finanziamento a cui è abbinata la polizza ha una durata inferiore a 72 mesi e importo inferiore a 50.000,00 Euro;
 - se hai la residenza all'estero.
- ✗ Non è assicurato un valore di riscatto o un capitale a scadenza. Infatti, se nel corso della durata della polizza non si è verificato il decesso dell'assicurato, alla scadenza della copertura assicurativa nessun importo viene pagato dalla Compagnia.
- ✗ Non è assicurato l'evento (morte) che si verifichi dopo la scadenza di polizza.
- ✗ Non è assicurato l'evento (morte) se non sei in regola con il pagamento dei premi.
- ✗ Non puoi sottoscrivere la polizza se il tuo stato di salute o la tua professione vengono valutati dalla Compagnia come non assicurabili.



Ci sono limiti di copertura?

Sì, ci sono limiti di copertura.

! La garanzia offerta dalla polizza prevede dei casi in cui la Compagnia non presta la copertura. I **principali casi di esclusione** riguardano: dolo; delitti dolosi; fatti di guerra; corse di velocità; incidente di volo; pratica di una attività sportiva pericolosa; suicidio; malattie già diagnosticate e infortuni già verificatisi alla data di sottoscrizione della polizza; abuso di alcool; uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e sostanze psicotrope e simili; svolgimento di una professione non assicurabile.

! Se sottoscrivi la polizza rispondendo alle domande del Questionario Assuntivo ma senza effettuare visita medica (possibilità prevista solo fino a determinati limiti di età e di capitale assicurato), **per i primi 90 giorni la copertura è limitata e opera solo in caso di evento causato da infortunio.**

! Sono previste limitazioni specifiche per morte dovuta a sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS) o patologie ad essa collegate.



Dove vale la copertura?

La copertura è valida senza limiti territoriali salvo i casi di esclusione riportati alla sezione "Ci sono limiti di copertura?".



Che obblighi ho?

- Hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete per evitare il rischio di successive, legittime, contestazioni della Compagnia che potrebbero anche pregiudicare il diritto del/dei beneficiario/i di ottenere il pagamento della prestazione.
- Se l'assicurato muore deve essere presentata richiesta scritta accompagnata dalla documentazione che segue: copia del contratto di finanziamento; certificato di morte; documento di identità valido di ogni Beneficiario; consenso di ogni Beneficiario al trattamento dei dati personali; modulo per l'identificazione e l'adeguata verifica di ogni Beneficiario; relazione medica sulle cause del decesso; in caso di decesso per malattia copia integrale delle cartelle cliniche; in caso di morte violenta copia del verbale predisposto dall'Autorità competente che ha effettuato gli accertamenti relativi all'accaduto; in presenza di Beneficari minorenni o privi della capacità d'agire, decreto del giudice tutelare che autorizzi il tutore legale alla riscossione della prestazione; atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio autenticata, da cui deve risultare:
 - a) se l'assicurato abbia lasciato o meno testamento e, in caso affermativo, che il testamento sia l'unico o l'ultimo e non sia stato impugnato;
 - b) l'esatta individuazione degli "eredi legittimi" dell'assicurato al momento del decesso, nel caso in cui sia stata utilizzata tale formula per la designazione dei Beneficari.

In caso di beneficiario società o ente, devono essere consegnati i seguenti ulteriori documenti: statuto o visura camerale; copia di un documento d'identità e codice fiscale del legale rappresentante.



Quando e come devo pagare?

- Puoi pagare il premio mediante addebito automatico in conto corrente, bonifico bancario, assegno bancario o circolare non trasferibile.
- Il premio è annuale e deve essere versato anticipatamente per tutta la durata della polizza e comunque non oltre la data di decesso dell'assicurato.
- Il premio è determinato in base all'età contrattuale dell'assicurato, alla durata dell'assicurazione, all'importo inizialmente richiesto a titolo di contratto di finanziamento, al tasso annuo di riferimento (TAN) utilizzato per il calcolo del piano di decrescenza del capitale e in funzione dell'eventuale periodo di preammortamento da te definito.
- I premi delle assicurazioni sulla vita non sono soggetti ad alcuna imposta.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

- La durata della polizza è stabilita in funzione della durata del finanziamento collegato e viene calcolata in mesi interi.
- La durata massima dipende dalla tua età e non può in ogni caso essere superiore a 240 mesi.
- La polizza si intende conclusa nel momento in cui la stessa viene firmata e il premio di perfezionamento è pagato. La copertura ha effetto dalle ore 24.00 del giorno di decorrenza o dal giorno di pagamento del premio di perfezionamento se successivo al giorno di decorrenza e termina alle ore 24.00 del giorno di scadenza indicati sulla polizza.



Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?

- Puoi revocare la proposta in qualunque momento prima della conclusione del contratto inviando una raccomandata alla Compagnia.
- Puoi recedere dal contratto inviando una raccomandata alla Compagnia entro 60 giorni dalla sottoscrizione del contratto.
- Puoi risolvere il contratto sospendendo il pagamento dei premi e inviando comunicazione scritta alla Compagnia.



Sono previsti riscatti o riduzioni? SI NO

La polizza non prevede né la facoltà di riscatto né quella di riduzione.

Polizza Credit Protection Insurance (CPI)

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: Assimoco S.p.A.

Prodotto: "Assicredit Long"

Le informazioni contrattuali e precontrattuali complete riferite al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

ASSICREDIT LONG è un prodotto volto a tutelarti qualora, avendo stipulato un finanziamento con un Istituto di Credito, tu voglia garantirti una protezione che ti sostenga nel rimborso del debito contratto in caso di grave infortunio e/o malattia o di perdita (totale o parziale) del tuo reddito.



Che cosa è assicurato?

È assicurato:

- ✓ **Invalità Permanente Totale:** il caso di infortunio o malattia che comporti come conseguenza un'invalità permanente totale (IPT) uguale o superiore al 60%. *Questa copertura opera qualunque sia la tua professione.*
- ✓ **Inabilità Temporanea Totale:** il caso di infortunio o malattia che comporti come conseguenza un'inabilità temporanea totale (ITT). *Questa copertura opera se svolgi la professione di Lavoratore autonomo o Dipendente pubblico.*
- ✓ **Perdita Involontaria d'Impiego:** lo stato di disoccupazione conseguente a licenziamento per giustificato motivo oggettivo (PII). *Questa copertura opera se svolgi la professione di Lavoratore dipendente del settore privato.*
- ✓ **Ricovero Ospedaliero:** il caso di infortunio o malattia che comporti come conseguenza un ricovero ospedaliero (RO). *Questa copertura opera se non svolgi nessuna professione (Non lavoratore).*

La copertura IPT è sempre operante.

Delle coperture ITT, PII e RO è operante solo quella corrispondente alla professione (Stato lavorativo) in essa specificata.

Per la copertura IPT ti sarà rimborsato l'importo residuo totale del finanziamento alla data dell'infortunio o alla data della richiesta effettuata agli enti previdenziali preposti al riconoscimento e certificazione dell'invalità da malattia, tale importo è ricavato dal piano di decrescenza previsto dall'assicurazione.

Per la copertura ITT, PII e RO attivata, ti sarà rimborsato l'importo della rata mensile del finanziamento, come calcolata dal piano di decrescenza previsto dall'assicurazione; è previsto il rimborso di 12 rate mensili per ciascun sinistro, con il massimo di 48 rate mensili per l'intera durata della polizza.



Che cosa non è assicurato?

Non sei assicurato se:

- ✗ hai un'età anagrafica inferiore ai 18 anni o superiore ai 65 anni al momento della stipulazione.
- ✗ hai un'età superiore a 80 anni alla scadenza dell'assicurazione.
- ✗ svolgi una delle professioni pericolose non assicurabili.
- ✗ hai la tua residenza all'estero.



Ci sono limiti di copertura?

- ! la copertura non è abbinabile a finanziamenti di durata superiore a 240 mesi.
- ! sono presenti fattispecie di danni esclusi dalla copertura.
- ! è prevista una franchigia fissa deducibile dall'importo da indennizzare.
- ! è previsto un periodo di carenza, cioè un periodo temporale dove l'assicurazione non opera.
- ! **coperture ITT, PII, RO:** puoi perdere il diritto alla prestazione garantita se non comunichi la variazione dello stato lavorativo previsto da ciascuna garanzia.
- ! dopo aver stipulato la copertura, puoi perdere il diritto alla prestazione garantita se non comunichi di svolgere una delle professioni pericolose non assicurabili.
- ! **copertura IPT:** il rimborso dell'importo residuo del finanziamento in caso di sinistro, comporta la cessazione immediata della copertura.
- ! **coperture ITT, PII e RO:** dopo il rimborso di un sinistro, non ti sarà rimborsato un successivo sinistro prima che siano trascorsi 60 giorni.



Dove vale la copertura?

Coperture IPT, ITT e RO: sei coperto per gli infortuni occorsi e le malattie insorte in tutto il mondo.

Copertura PII: sei coperto se il tuo contratto di lavoro è conforme alla legislazione italiana in materia di lavoro. Qualora lavori all'estero, sei coperto se il tuo contratto di lavoro è conforme alla legislazione italiana.



Che obblighi ho?

Hai l'obbligo:

- di dichiarare il tuo effettivo stato di salute rispondendo in maniera veritiera a tutte le domande del Questionario Assuntivo, insieme alle altre domande non di carattere sanitario. Qualora le tue dichiarazioni risultino false o reticenti, puoi perdere (in maniera totale o parziale) il diritto all'indennizzo o far decadere la copertura.
- di comunicare per iscritto alla Compagnia qualsiasi cambiamento dello stato lavorativo nel corso della durata dell'assicurazione.
- di denunciare il sinistro nel più breve tempo possibile, inviando alla Compagnia o all'intermediario il modulo di denuncia di sinistro unitamente a tutta la documentazione comprovante l'evento.



Quando e come devo pagare?

Devi pagare il premio (comprensivo di imposte di legge) - per l'intera durata - ogni anno fino alla scadenza della copertura. Puoi corrispondere il premio mediante una delle seguenti modalità:

- addebito automatico sul conto corrente (procedura SEPA);
- bonifico bancario con accredito sull'apposito conto corrente intestato alla Compagnia o al competente soggetto abilitato in qualità di intermediario della stessa;
- assegno bancario o circolare non trasferibile intestato alla Compagnia o al competente soggetto abilitato in qualità di intermediario della stessa.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura è valida per l'intera durata se hai pagato il premio; la copertura ha effetto dalle ore 24 del giorno di inizio e termina automaticamente alle ore 24 del giorno di scadenza.

La copertura può avere una durata massima di 240 mesi.

Qualora non paghi il premio la copertura è sospesa e riprende i suoi effetti solo dalle ore 24 del giorno del pagamento.



Come posso disdire la polizza?

Hai facoltà di recedere dalla polizza con comunicazione scritta alla Compagnia:

- entro 60 giorni dalla data di effetto/stipulazione.
- se di durata superiore a 5 anni, inviando comunicazione entro 30 giorni dalla data di scadenza del 5° anno.
- se estingui totalmente il finanziamento o lo trasferisci in un altro Istituto di Credito.
- se cambi lo Stato Lavorativo e non vuoi sostituire la garanzia corrispondente al nuovo stato.

La polizza, non disdettata, termina definitivamente alla data di scadenza senza obblighi da parte tua.

Assicurazione temporanea caso morte a capitale decrescente e a premio annuo a protezione del credito

Assicurazione a protezione del credito -

Credit Protection Insurance (CPI)

(per i casi di Invalità Totale e Permanente, Inabilità Temporanea Totale, Perdita Involontaria d'Impiego e Ricovero Ospedaliero)

Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi multirischi (DIP aggiuntivo Multirischi)

Assimoco Vita S.p.A. - Assimoco S.p.A.

ASSICREDIT LONG

Data ultimo aggiornamento 27/07/2019 - Il DIP Aggiuntivo Multirischi pubblicato è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi (DIP Vita) e per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto

Assimoco Vita S.p.A. – Compagnia di assicurazione sulla vita

Società appartenente al “Gruppo Assimoco” (iscritto all’Albo Gruppi IVASS al n. 051) e soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Assimoco S.p.A. Sede legale e Direzione Generale: Centro Leoni – Edificio B – Via Giovanni Spadolini 7, 20141 Milano (MI); tel. 02/269621; fax 02/26920886; sito internet: www.assimoco.it; email: info@assimoco.it; Posta Elettronica Certificata (PEC): assimocovita@legalmail.it; Registro Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi e C.F. n. 08407030587; R.E.A. n. 1451110; P.I. 11259010152*; Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con D.M. Industria, Commercio e Artigianato del 23.10.1990 – G.U. n. 279 del 29.11.1990. Albo Imprese IVASS n. 1.00092.

* Per fatturazione P.IVA n. 10516920963 (Gruppo IVA).

Con riferimento all’ultimo bilancio d’esercizio redatto ai sensi dei principi contabili vigenti, si informa che il patrimonio netto totale della Società è pari a 152,12 milioni di Euro, la parte relativa al capitale sociale è pari a 76 milioni di Euro e il totale delle riserve patrimoniali è pari a 64,53 milioni di Euro.

Per ulteriori dettagli si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’Impresa (SFCR) disponibile sul sito internet <https://www.assimoco.it/assimoco/gruppo/chi-siamo/informativa-economico-finanziaria> di cui si specificano i seguenti importi, espressi in milioni di euro:

Requisito patrimoniale di solvibilità (Requisito di Capitale - SCR)	Fondi propri ammissibili per coprire l’SCR	Indice di solvibilità (solvency ratio)	Requisito patrimoniale minimo (Requisito di Capitale Minimo – MCR)	Fondi propri ammissibili per coprire l’MCR
€ 106,40	€ 208,39	196%	€ 47,88	€ 199,01

Assimoco S.p.A. - Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione Movimento Cooperativo

Sede Legale e Direzione Generale: Centro Leoni – Edificio B – Via Giovanni Spadolini 7, 20141 Milano (MI). Fax 02/26962266; Posta Elettronica Certificata (PEC) assimoco@legalmail.it; Registro Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi e C.F. n. 03250760588; R.E.A. n. 1086823; P.I. 11259020151*; Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. Industria Commercio e Artigianato del 11.06.1979, G.U. n. 195 del 18.07.1979; Albo Imprese IVASS n. 1.00051. Società appartenente al "Gruppo Assimoco" (iscritto all'Albo Gruppi IVASS al n. 051). Capogruppo del Gruppo Assimoco.

* Per fatturazione P.IVA n. 10516920963 (Gruppo IVA).

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio vengono di seguito riportate le informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa:

Patrimonio netto	Capitale Sociale	Riserve Patrimoniali
€ 195.644.089	€ 107.870.685	€ 68.086.071

Per ulteriori dettagli si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet www.assimoco.it/gruppo/chi-siamo/informativa-economico-finanziaria, di cui si specificano i seguenti importi:

Requisito patrimoniale di solvibilità	Fondi propri a copertura	Indice di solvibilità	Requisito patrimoniale minimo	Fondi propri a copertura
€ 88.737.395	€ 236.151.327	266%	€ 39.931.828	€ 233.224.048

Al contratto si applica la legge italiana



Che cosa è assicurato?

Ad integrazione delle informazioni che ti sono state fornite nel DIP Vita (copertura in caso di decesso offerta da Assimoco Vita S.p.A.) e nel DIP Danni (coperture offerte da Assimoco S.p.A.) ti specifichiamo i seguenti ulteriori dettagli.

DECESSO - Garanzia prestata da Assimoco Vita S.p.A. (ramo vita)

- ✓ È assicurato il **decesso** dell'assicurato derivante da un infortunio o una malattia.
- ✓ Viene rimborsato il capitale assicurato, previsto dal piano di decrescenza della copertura, risultante alla data del decesso. La decrescenza del capitale assicurato è calcolata sulla base del capitale assicurato iniziale e della durata di polizza, secondo un piano di ammortamento alla francese a rate mensili costanti e con un tasso annuo fisso di riferimento pari a:
3,50% se il TAN applicato al finanziamento è inferiore o uguale al 3,50%;
5,00% se il TAN applicato al finanziamento è superiore al 3,50% ma inferiore o uguale al 5,00%;
6,50% se il TAN applicato al finanziamento è superiore al 5,00%.
- ✓ Se hai richiesto di indicare un periodo di preammortamento (fino ad un massimo di 12 mesi), il capitale assicurato rimane costante in tale periodo, dopodiché il capitale comincia a decrescere in base al piano di decrescenza specificato in polizza.

Questa garanzia è operante indipendentemente dal tuo Stato Lavorativo (tipo di professione)

INVALIDITÀ PERMANENTE TOTALE (IPT) - Garanzia prestata da Assimoco S.p.A. (ramo danni)

- ✓ È assicurata l'**Invalità Permanente Totale**, uguale o superiore al 60%, provocata da un infortunio o una malattia.
- ✓ Viene rimborsato il capitale assicurato, previsto dal piano di decrescenza della copertura, risultante alla data dell'infortunio e/o della richiesta fatta agli enti previdenziali preposti al riconoscimento e certificazione dell'invalità
- ✓ Per la determinazione della decrescenza del capitale valgono le stesse regole sopra riportate per la garanzia decesso.

Questa garanzia è operante indipendentemente dal tuo Stato Lavorativo (tipo di professione)

INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE (ITT) - Garanzia prestata da Assimoco S.p.A. (ramo danni)

- ✓ È assicurata l'**Inabilità Temporanea Totale**, provocata da un infortunio o una malattia, cioè la perdita temporanea, in misura totale, della capacità generica di attendere all'attività professionale dichiarata nel contratto.
- ✓ Viene rimborsato l'importo della rata mensile, prevista dal piano di decrescenza della copertura, con il massimo di 12 rate mensili per ciascun sinistro e di 48 rate mensili per l'intera durata della polizza.

Questa garanzia è operante unicamente se il tuo Stato Lavorativo (tipo di professione) corrisponde a quello di Lavoratore Autonomo o di Dipendente Pubblico.

PERDITA INVOLONTARIA D'IMPIEGO (PII) - Garanzia prestata da Assimoco S.p.A. (ramo danni)

- ✓ È assicurata la **Perdita Involontaria d'Impiego**, cioè lo stato di disoccupazione, comprovato dal competente ufficio territoriale del lavoro, immediatamente prima del sinistro.
- ✓ Viene rimborsato l'importo della rata mensile, prevista dal piano di decrescenza della copertura, con il massimo di 12 rate mensili per ciascun sinistro e di 48 rate mensili per l'intera durata della polizza.

Questa garanzia è operante unicamente se il tuo Stato Lavorativo (tipo di professione) corrisponde a quello di Lavoratore Dipendente del Settore Privato.

RICOVERO OSPEDALIERO (RO) - Garanzia prestata da Assimoco S.p.A. (ramo danni)

- ✓ È assicurato il **Ricovero Ospedaliero**, provocato da un infortunio o una malattia, cioè la permanenza presso un Istituto di Cura con pernottamento per cure e accertamenti, non eseguibili in Day Hospital.
- ✓ Viene rimborsato l'importo della rata mensile, prevista dal piano di decrescenza della copertura, con il massimo di 12 rate mensili per ciascun sinistro e di 48 rate mensili per l'intera durata della polizza.

Questa garanzia è operante unicamente se il tuo Stato Lavorativo corrisponde a quello di Non Lavoratore, inclusa la figura di pensionato, casalinga e studente.

In base al tuo Stato Lavorativo le garanzie operano come esposto nella seguente tabella:

Stato lavorativo	Decesso	IPT	ITT	PII	RO
Lavoratore autonomo/Dipendente pubblico	Operante	Operante	Operante		
Lavoratore dipendente del settore privato	Operante	Operante		Operante	
Non Lavoratore	Operante	Operante			Operante

Quando stipuli l'assicurazione come azienda/ente operano le garanzie riferite allo Stato lavorativo di Lavoratore autonomo/Dipendente pubblico.

SOGGETTI ASSICURATI

- ✓ Puoi stipulare l'assicurazione come persona fisica o come impresa individuale/Ente, quest'ultima se vuole assicurare una persona fisica con ruolo rilevante al suo interno.
- ✓ Puoi stipulare l'assicurazione come titolare, cointestatario o garante del finanziamento sottostante.

FINANZIAMENTO SOTTOSTANTE

- ✓ Ti puoi assicurare in relazione alle seguenti tipologie di finanziamenti: mutui ipotecari, mutui chirografari, finanziamenti afferenti al "credito ai consumatori" e finanziamenti a SAL (stato avanzamento lavori), erogati a nuovo per la loro intera durata.
- ✓ Ti puoi assicurare se il finanziamento **non prevede** una maxi rata finale.
- ✓ Ti puoi assicurare se il finanziamento **non è erogato** da più di 90 giorni.

IMPORTO MASSIMO DEL FINANZIAMENTO SOTTOSTANTE

- ✓ Ti puoi assicurare solo se il finanziamento non è superiore a € 400.000,00.
- ✓ In caso di finanziamento cointestato tra persone fisiche (massimo 2 soggetti al 50%) l'importo massimo viene elevato a € 600.000,00.

CAPITALE ASSICURATO

- ✓ Il capitale assicurato iniziale deve essere pari all'importo del finanziamento, comprensivo delle eventuali spese accessorie, con il limite massimo di € 400.000,00.
- ✓ In caso di finanziamento cointestato tra persone fisiche (massimo 2 soggetti al 50%), l'importo massimo assicurabile per singolo assicurato è pari a € 300.000,00.
- ✓ In caso di finanziamento erogato a impresa individuale/Ente e nel caso in cui si assicurino due soggetti con ruolo rilevante l'importo massimo assicurabile per singolo assicurato è pari a € 200.000,00.
- ✓ L'importo massimo della rata mensile del finanziamento non potrà mai essere superiore a € 2.000,00.
- ✓ Nel caso di sottoscrizione di più contratti assicurativi Credit Protection Insurance da parte dello stesso assicurato il capitale massimo assicurabile per l'insieme di tutti i contratti non può essere superiore a € 400.000,00.

VALUTAZIONE SANITARIA - PROPOSTA

- ✓ Per assicurarti devi rispondere, in maniera veritiera, alle domande sul tuo stato di salute contenute nel Questionario Assuntivo.
- ✓ Nel caso in cui dalle risposte fornite dovessero emergere circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio la Compagnia ha la facoltà di chiederti ulteriori informazioni o accertamenti sanitari a tue spese.
- ✓ Dovrai sottoporerti a visita medica e effettuare accertamenti sanitari nei seguenti casi:
 - se hai un'età inferiore o uguale a 60 anni e il capitale assicurato è superiore a 300.000,00 Euro;
 - se hai un'età superiore a 60 anni e il capitale assicurato è superiore a 200.000,00 euro.
- ✓ Se al momento della sottoscrizione della polizza hai già in corso con Assimoco Vita S.p.A. e Assimoco S.p.A. altre coperture per il caso di morte e/o altre coperture Credit Protection con riferimento alla garanzia invalidità totale e permanente, tali polizze saranno considerate nel cumulo del capitale assicurato.
- ✓ In ogni caso hai facoltà di sottoporerti a visita medica con costi a tuo carico e in una struttura medica a tua scelta, al fine di certificare il tuo stato di salute. In questo caso non vengono applicati i periodi di carenza più avanti descritti, ad esclusione di quello relativo alla garanzia PII.

- ✓ Se al momento della sottoscrizione della polizza hai già in corso con Assimoco Vita S.p.A. e Assimoco S.p.A. altre coperture per il caso di morte e/o altre coperture Credit Protection con riferimento alla garanzia invalidità totale e permanente e se la somma dei capitali di queste coperture – compresa quella che sta sottoscrivendo - risulta superiore a 400.000,00 Euro, è discrezione delle Compagnie decidere se valutare e assumere o meno il rischio.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO
Non sono previste dal prodotto
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO
Non sono previste dal prodotto
OPZIONE FACOLTATIVA SENZA ONERI E COSTI AGGIUNTIVI
Non sono previste dal prodotto

 Che cosa NON è assicurato?	
Rischi esclusi	<p>Ad integrazione delle informazioni che ti sono state fornite nel DIP Vita (copertura in caso di decesso offerta da Assimoco Vita S.p.A.) e nel DIP Danni (coperture offerte da Assimoco S.p.A.) ti specifichiamo i seguenti ulteriori dettagli.</p> <p>Non puoi essere assicurato se al momento della stipulazione e per l'intera durata dell'assicurazione svolgi una delle seguenti attività: Pilota, anche istruttore, di aeromobili, elicotteri e/o di velivoli per il volo; hostess, stewards, membri di equipaggio a bordo di aeromobili ed elicotteri; Collaudatore di autoveicoli, motoveicoli e motocicli; Pilota professionista (competizioni automobilistiche, motociclistiche e motoristiche in genere e relativi allenamenti); Cavatore, addetto a lavori in pozzi, cave, gallerie o miniere (con o senza l'uso di esplosivi); Addetto di impianti di energia nucleare; Fabbricante o utilizzatore di esplosivi, inclusi fuochi di artificio; Fabbricante o utilizzatore di gas, sostanze gassose o sostanze venefiche, nocive e tossiche; Palombaro, sommergebilista; Acrobata, domatore, addestratore di animali operanti in circhi o spettacoli; Controfigure, stuntman; Componente (ufficiale, sottufficiale, truppa) in servizio professionale attivo nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica Militare; Carabiniere che effettua missioni militari di peacekeeping all'estero; Sportivo professionista, intendendosi per tale il soggetto che produce reddito da lavoro dall'attività sportiva.</p>



Ci sono limiti di copertura?

Ad integrazione delle informazioni che ti sono state fornite nel DIP Vita (copertura in caso di decesso offerta da Assimoco Vita S.p.A.) e nel DIP Danni (coperture offerte da Assimoco S.p.A.) ti specifichiamo i seguenti ulteriori dettagli.

- ! La copertura non può coprire finanziamenti superiori a 20 anni (240 mesi).
- ! La copertura prevede una franchigia fissa di 30 giorni per le garanzie ITT e PII e di 7 giorni per la garanzia RO.
- ! Se ometti di comunicare alla Compagnia la variazione del tuo Stato Lavorativo puoi perdere il diritto alla copertura garantita.
- ! Se ometti di comunicare alla Compagnia di svolgere una delle professioni indicate al punto "Cosa NON è assicurato?" puoi perdere il diritto alla copertura garantita.
- ! Il pagamento del capitale assicurato in caso di decesso o IPT, comporta la decadenza automatica della copertura.
- ! Dopo il pagamento di un sinistro per le coperture ITT, PII e RO, nessun successivo sinistro sarà pagato prima che siano trascorsi 60 giorni (Periodo di riqualificazione).

GARANZIA DECESSO: è escluso il decesso causato da:

- ! dolo della Contraente, del Richiedente, dell'Assicurato o del Beneficiario;
- ! partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi, scioperi, sommosse, tumulti popolari;
- ! partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato italiano: in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta della Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;
- ! partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti con qualsiasi mezzo a motore;
- ! incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo;
- ! attività pericolosa, svolta dall'Assicurato, come: alpinismo (oltre il 3° grado), sci alpino fuori pista, bobsleigh (guidoslitta), skeleton (slittino), scalate, accesso ai ghiacciai, arrampicata libera, sci alpinismo, bob, immersioni subacquee con autorespiratore, speleologia, salti dal trampolino con sci o idrosci, motonautica (in-shore, off-shore, hovercraft, competizioni velistiche), vela (maggiore di 60 miglia dalla costa), parasailing, gare di automobilismo e/o di motociclismo, volo con ultraleggeri, aliante (volo a vela), aerostato (dirigibile, pallone libero, pallone ancorato), elicottero, parapendio, deltaplano, parading, paracadutismo, rafting, pratica del pugilato e lotta, corse di velocità e relativi allenamenti con qualsiasi mezzo a motore, competizioni o relative prove e allenamenti ippici, caccia grossa, safari, competizioni ciclistiche, canoa, kayak, atletica pesante;
- ! suicidio, se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione;
- ! Malattie già diagnosticate e gli Infortuni già verificatisi alla data di sottoscrizione della scheda di Adesione, nonché le relative conseguenze e seguiti, se non dichiarati e opportunamente valutati dalla Società come assicurabili;
- ! abuso di alcool, nonché uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e sostanze psicotrope e simili;
- ! lo svolgimento da parte dell'Assicurato di una delle professioni non assicurabili.

In questi casi la Società paga il solo importo della Riserva Matematica calcolato al momento del decesso.

GARANZIE IPT, ITT E RO: sono escluse le conseguenze di infortunio e malattia causati e/o provocati:

- ! da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi x, ecc.);
- ! dall'uso di sostanze biologiche o chimiche quando tali sostanze non siano utilizzate per fini pacifici;
- ! da eventi direttamente connessi a stato di guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, lotta armata, insurrezione, atti terroristici. La presente esclusione non si applica agli infortuni occorsi entro un periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità, se ed in quanto, l'Assicurato risulti sorpreso mentre si trova in un paese straniero dove tali eventi non esistevano o non erano in atto al momento del suo arrivo nel paese estero;
- ! da incidenti di volo occorsi durante viaggi a bordo - anche come membro dell'equipaggio - di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota titolare di brevetto non idoneo, compresi il volo a bordo di deltaplano, ultraleggero, aliante, aerostato (dirigibile, pallone libero, pallone ancorato), parapendio, parading, parasailing, paracadutismo;
- ! dalla partecipazione come pilota e/o passeggero a corse, gare, prove, allenamenti comportanti l'uso di veicoli a motore, motoveicoli, ciclomotori e natanti a motore in genere, compresa la pratica di motocross, anche all'interno di circuiti adibiti agli sport motoristici;
- ! dalla guida di veicoli, motoveicoli e ciclomotori in stato di ubriachezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;
- ! da disturbi psichici in genere, compresi i comportamenti nevrotici, l'epilessia, le sindromi organiche cerebrali, la schizofrenia, le forme maniaco depressive, gli stati paranoici, le sindromi ansiose depressive;
- ! da azioni delittuose dolosamente compiute o tentate dall'Assicurato, nonché da lui volontariamente attuate o consentite contro la sua persona;
- ! da abuso di alcool e dall'uso non terapeutico di stupefacenti, di psicofarmaci e allucinogeni;
- ! dalla partecipazione ad azioni temerarie ed inusuali, salvo gli atti compiuti per solidarietà umana;
- ! dall'uso di veicoli a motore e di natanti da diporto privi dell'abilitazione di legge; sono tuttavia compresi gli infortuni in possesso di patente scaduta, a condizione che la patente sia successivamente rinnovata o rilasciata dagli organi competenti, o l'Assicurato dimostri, al momento del sinistro, di essere in possesso dei requisiti per il rinnovo o rilascio, fatta eccezione per il caso di decesso o di invalidità permanente che non consente il rinnovo;
- ! da malattie tropicali inclusa la malaria o da malattie epidemiche;
- ! da sindrome da immunodeficienza acquisita (HIV) o altra patologia ad essa collegata;
- ! dalla pratica delle seguenti discipline sportive: alpinismo (oltre il 3° grado UIAA); scalate su ghiaccio; scalate con accesso ai ghiacciai; scalate in arrampicata libera; sci alpino fuori pista; sci alpinismo; bob e bobsleigh (guido slitta); skeleton (slittino); immersioni subacquee con autorespiratore; salti dal trampolino con sci o idrosci; motonautica (in-shore, off-shore, hovercraft, competizioni veliche); vela a distanze superiori alle 60 miglia dalla costa; pugilato e lotta; competizioni e relative prove ed allenamenti ippici, caccia grossa e safari; competizioni ciclistiche, canoa e kayak; atletica pesante, di sport estremi quali; free climbing, skydiving, bungee jumping, freestyle ski, helisnow, kitewings, torrentismo, base jumping, canyoning, sci estremo, airboarding.

GARANZIA ITT: sono inoltre escluse le conseguenze di infortunio e malattia causati e/o provocati:

- ! da mal di schiena e patologie assimilabili; la presente esclusione non trova applicazione nel caso in cui la diagnosi sia comprovata da esami radiologici e clinici;
- ! da gravidanza, puerperio e patologie collegate;
- ! da interventi chirurgici o trattamenti medici non necessari, inclusi interventi e applicazioni di carattere estetico, eseguiti a per motivi personali, salvo gli interventi di ricostruzione plastica conseguente ad infortunio indennizzabile ai termini del contratto.

GARANZIA PII: sono esclusi gli indennizzi per i casi in cui:

- ! alla data di stipulazione dell'assicurazione, sei già in stato di disoccupazione o il licenziamento ti era già stato notificato o ti erano conosciute e/o note circostanze che oggettivamente facevano prevedere che tale evento si sarebbe verificato in forza di specifiche previsioni contenute in contratti o accordi collettivi;
- ! alla data di stipulazione dell'assicurazione, ti trovavi già assoggettato alla procedura di Mobilità Ordinaria e/o a misure di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, Cassa Integrazione Guadagni Edilizia, Mobilità anticipata o Mobilità in Deroga;
- ! il licenziamento, anche consensuale, sia conseguente al raggiungimento dell'età pensionabile o sia intimato a lavoratori che fruiscono o possono fruire di trattamenti previsti dalle norme vigenti e/o da contratti e/o accordi collettivi a favore di soggetti prossimi al pensionamento;
- ! il licenziamento sia dovuto a giusta causa (escluse le dimissioni per giusta causa), giustificato motivo soggettivo (licenziamenti disciplinari);
- ! il licenziamento sia avvenuto durante o per mancato superamento del periodo di prova;
- ! la disoccupazione sia dovuta a dimissioni diverse dalla casistica per giusta causa;
- ! la cessazione del rapporto di lavoro sia conseguente a risoluzione consensuale del contratto di lavoro o dovuta alla scadenza del termine stabilito dal contratto di lavoro subordinato;
- ! al momento del sinistro l'Assicurato svolge la sua normale attività lavorativa nell'ambito di un contratto di lavoro non regolato dalle leggi e norme italiane;
- ! il licenziamento sia conseguenza di patologie non dichiarate o sottaciute, a termini del presente contratto, nel Questionario Assuntivo al momento della stipulazione dell'assicurazione;
- ! hai rapporti di parentela (coniuge, convivente, figlio, collaterale, ascendente, discendente) con il tuo datore di lavoro;
- ! risulti contemporaneamente socio e dipendente dell'azienda per la quale svolgi l'attività retribuita da lavoro dipendente costituita come: Ditta Individuale, Società semplice, Società in nome collettivo, Società in accomandita semplice, Società a responsabilità limitata, Società per azioni, Società in accomandita per azioni, Studi associati;
- ! al momento della stipulazione, hai già ricevuto dal datore di lavoro una contestazione disciplinare o una comunicazione nella quale venga individuato come lavoratore oggetto di una procedura di licenziamento.

ESEMPI DI APPLICAZIONE DELLA FRANCHIGIA E DELLO SCOPERTO

Franchigia per ITT, PII pari a 30 giorni consecutivi

Giorni di ITT e PII accertati pari a 60 giorni consecutivi

Giorni effettivamente liquidati: 60 giorni consecutivi accertati – 30 giorni di franchigia = 30 giorni

Franchigia per RO pari a 7 giorni consecutivi

Giorni di RO accertati pari a 37 giorni consecutivi

Giorni effettivamente liquidati: 37 giorni consecutivi accertati - 7 giorni di franchigia = 30 giorni



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Ad integrazione delle informazioni che ti sono state fornite nel DIP Vita (copertura in caso di decesso offerta da Assimoco Vita S.p.A.) e nel DIP Danni (coperture offerte da Assimoco S.p.A.) ti specifichiamo i seguenti ulteriori dettagli

Cosa fare in caso di sinistro

Denuncia del sinistro

RAMO VITA (garanzia decesso)

Per tutti i pagamenti deve essere presentata direttamente alla Società, o per il tramite dell'Intermediario presso cui è stato stipulato il contratto, richiesta scritta accompagnata dai documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare i Beneficiari della prestazione.

Inoltre, qualsiasi richiesta deve essere sempre accompagnata da un documento di identità in corso di validità del Beneficiario.

La documentazione che deve essere presentata è di seguito specificata.

- copia del contratto attestante l'esistenza e la data di erogazione del finanziamento;
- certificato anagrafico di morte dell'Assicurato;
- consenso da parte di ogni Beneficiario al trattamento dei dati personali ai sensi del Codice Privacy (Regolamento UE 2016/679);
- modulo per l'identificazione e l'adeguata verifica di ogni Beneficiario della prestazione;
- relazione medica sulle cause del decesso;
- in caso di decesso per malattia: copia integrale delle cartelle cliniche, a partire dal primo ricovero nel corso del quale fu diagnosticata la malattia causa di decesso dell'Assicurato;
- in caso di morte violenta (infortunio, suicidio e omicidio): copia del verbale predisposto dall'Autorità competente che ha effettuato gli accertamenti relativi all'accaduto (Procura della Repubblica, Carabinieri, Polizia e Vigilanza urbana) e dal quale si desumano le circostanze che hanno provocato il decesso dell'Assicurato;
- atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio autenticata, da cui deve risultare:
 - a) se l'Assicurato abbia lasciato o no testamento e, in caso affermativo, che il testamento (i cui estremi sono indicati nell'atto) sia l'unico o l'ultimo e non sia stato impugnato. Nel caso in cui vi sia testamento, copia autentica del relativo verbale di pubblicazione;
 - b) l'esatta individuazione degli "eredi legittimi" dell'Assicurato al momento del decesso, nel caso in cui sia stata utilizzata tale formula per la designazione dei Beneficiari;
- in presenza di Beneficiari minorenni o privi della capacità d'agire: decreto del giudice tutelare che autorizzi il tutore legale alla riscossione della prestazione.

Qualora il beneficiario delle suddette prestazioni sia una società o un ente, dovranno essere consegnati i seguenti ulteriori documenti:

- statuto o visura camerale;
- copia di un documento d'identità e codice fiscale del legale rappresentante.

La Società potrà richiedere l'eventuale ulteriore documentazione che riterrà necessaria per la definizione del sinistro. Resta inteso che le spese relative all'acquisizione dei suddetti documenti gravano direttamente sui Beneficiari della prestazione.

Verificatosi l'evento e accertato il diritto al pagamento della somma assicurata, la Società esegue il pagamento entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione completa. Decorso tale termine, sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, calcolati in base al saggio legale di interesse.

Ogni pagamento viene effettuato tramite bonifico bancario sul conto corrente del Beneficiario.

<p>Cosa fare in caso di sinistro</p>	<p>Denuncia del sinistro RAMI DANNI Hai l'obbligo di comunicare per iscritto nel più breve tempo possibile il sinistro, utilizzando l'apposito modulo. Devi allegare altresì, per ogni garanzia, la seguente documentazione:</p> <p>Invalidità Permanente Totale da Infortunio o Malattia</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Relazione del medico curante attestante l'Invalidità Permanente Totale da Infortunio o Malattia e il relativo grado (si ricorda che l'invalidità totale deve essere uguale o superiore al 60% secondo le Tabelle INAIL). 2) Copia della richiesta (inclusa la documentazione medica) effettuata agli Enti preposti per la certificazione definitiva dell'Invalidità Permanente Totale da Malattia. 3) Ogni eventuale ulteriore documentazione che la Società riterrà necessaria per la liquidazione del sinistro. <p>Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Certificazione medica attestante l'Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia e/o eventuale certificato di ricovero in Istituto di Cura indicante la diagnosi e il periodo del ricovero. 2) Documentazione comprovante lo stato di Lavoratore Autonomo (esempio: certificato attribuzione Partita IVA) o di Dipendente del Settore Pubblico (Esempio: copia ultima busta paga). 3) Ogni eventuale ulteriore documentazione che la Società riterrà necessaria per la liquidazione del sinistro. 4) In caso di continuazione di un sinistro di Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia, ulteriore documentazione di cui al punto attestante il periodo di Inabilità. <p>Ricovero Ospedaliero</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Copia della cartella clinica attestante la diagnosi ed il periodo effettivo di Ricovero; nel caso non fosse disponibile la cartella clinica, certificato rilasciato dall'Istituto di Cura attestante la diagnosi ed il periodo effettivo di Ricovero. 2) In caso di continuazione di un sinistro per Ricovero Ospedaliero, ulteriore documentazione di cui al precedente punto 1 attestante il periodo di Ricovero. 3) Ogni eventuale ulteriore documentazione che la Società riterrà necessaria per la liquidazione del sinistro. <p>Perdita Involontaria d'Impiego</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Originale di scheda anagrafica/professionale rilasciata e vidimata dal centro per l'impiego competente o documento sostitutivo equipollente, recante lo storico e l'anzianità di disoccupazione. 2) Copia della lettera di licenziamento con indicazioni delle motivazioni dello stesso. 3) Copia dell'ultima busta paga. 4) Certificato attestante l'avvenuta iscrizione nelle liste di disoccupazione presso il Centro per l'impiego competente. 5) In caso di Mobilità consegnare la relativa dichiarazione rilasciata dal Centro per l'impiego competente. 6) In caso di continuazione di un sinistro per Perdita Involontaria d'Impiego, ulteriore documentazione di cui ai precedenti punti da 1 a 4 attestante il periodo di disoccupazione. <p>Ogni eventuale ulteriore documentazione che la Società riterrà necessaria per la liquidazione del sinistro.</p> <p>Prescrizione: i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.</p> <p>Trascorsi questi termini il beneficiario perde il diritto a incassare la prestazione e conseguentemente la polizza si "prescrive" mentre la Compagnia è tenuta a versare il relativo importo al Fondo costituito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.</p> <p>Liquidazione della prestazione: La Compagnia si impegna a pagare l'indennizzo dovuto entro un termine di 30 giorni dalla data in cui è in possesso di tutti gli elementi necessari alla sua liquidazione. Trascorso il termine di 30 giorni, la Compagnia è tenuta a pagare agli aventi diritto gli interessi moratori a partire dal termine stesso. Ogni pagamento viene effettuato tramite bonifico bancario sul conto corrente dell'avente diritto.</p> <p>Gestione da parte di altre imprese: NON PREVISTA</p> <p>Assistenza diretta / in convenzione: NON PREVISTA</p>
<p>Dichiarazioni inesatte o reticenti</p>	<p>Hai l'obbligo di dichiarare tutte le circostanze ritenute necessarie dalla Compagnia per valutare il rischio da assicurare. Ogni reticenza o inesattezza delle tue dichiarazioni può comportare la perdita totale o parziale del tuo diritto a ricevere l'indennizzo.</p>



Quando e come devo pagare?

Ad integrazione delle informazioni che ti sono state fornite nel DIP Vita (copertura in caso di decesso offerta da Assimoco Vita S.p.A.) e nel DIP Danni (coperture offerte da Assimoco S.p.A.) ti specifichiamo i seguenti ulteriori dettagli.

Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle indicate nel DIP
Rimborso	Hai diritto al rimborso del premio se eserciti il recesso, secondo quanto previsto nella sezione “Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto? – Recesso”. Ti verrà rimborsato il premio che hai corrisposto, diminuito delle imposte, delle spese di amministrazione e della parte relativa al rischio corso per il periodo durante il quale il contratto ha avuto effetto.
Sconti	Il contratto non prevede l’applicazione di sconti.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Ad integrazione delle informazioni che ti sono state fornite nel DIP Vita (copertura in caso di decesso offerta da Assimoco Vita S.p.A.) e nel DIP Danni (coperture offerte da Assimoco S.p.A.) ti specifichiamo i seguenti ulteriori dettagli.

Durata	La copertura prevede un periodo di carenza. Il periodo è pari a 90 giorni per le garanzie Decesso e IPT e di 45 giorni per le garanzie ITT, PII e RO. Durante tale periodo la copertura non è operante
Sospensione	Trascorsi trenta giorni dalla prima rata di premio non pagata, la polizza è sospesa nei suoi effetti e con essa tutte le sue garanzie. Negli ulteriori due mesi l’assicurazione può essere riattivata pagando le rate di premio arretrate. La riattivazione può avvenire solo previa sottoscrizione di una dichiarazione da parte dell’Assicurato che non sono intervenute variazioni nel suo stato di salute rispetto alle dichiarazioni rilasciate al momento della conclusione del contratto, e accettazione scritta da parte della Compagnia



Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?

Ad integrazione delle informazioni che ti sono state fornite nel DIP Vita (copertura in caso di decesso offerta da Assimoco Vita S.p.A.) e nel DIP Danni (coperture offerte da Assimoco S.p.A.) ti specifichiamo i seguenti ulteriori dettagli.

Revoca	Puoi revocare la proposta in qualunque momento prima della conclusione del contratto. La revoca si effettua inviando una lettera raccomandata, contenente gli elementi identificativi della polizza, indirizzata al seguente recapito: Assimoco Vita S.p.A. - Centro Leoni – Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 MILANO (MI) o tramite PEC all’indirizzo assimocovita@legalmail.it .
Recesso	Ad integrazione delle informazioni che ti sono state fornite nel DIP Vita e nel DIP Danni ti specifichiamo i seguenti ulteriori dettagli. Hai diritto di recedere entro sessanta giorni dal momento in cui il contratto è concluso. Per poter recedere devi inviare una lettera raccomandata, contenente gli elementi identificativi della polizza, indirizzata al seguente recapito: Assimoco Vita S.p.A. - Centro Leoni – Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 MILANO (MI) o tramite posta elettronica certificata all’indirizzo assimocovita@legalmail.it Il recesso ha l’effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24.00 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio della relativa raccomandata o dalla ricevuta di consegna rilasciata dal gestore del proprio account di posta elettronica certificata. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso la Compagnia provvede a rimborsarti, previa consegna dell’originale di polizza e delle eventuali appendici, il premio che hai corrisposto, diminuito delle imposte, delle spese di amministrazione e della parte relativa al rischio corso per il periodo durante il quale il contratto ha avuto effetto.
Risoluzione	E’ possibile risolvere il contratto, sospendendo il pagamento dei premi. In tal caso, le garanzie decadono ed i premi versati restano acquisiti dalla Società.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto ai clienti della Banca Contraente che, stipulando un finanziamento presso la Banca stessa, vogliono garantirsi un sostegno economico per far fronte al rimborso del debito contratto.



Quali costi devo sostenere?

COSTI GRAVANTI SUL PREMIO

I costi gravanti sui premi sono quelli indicati nella tabella che segue. Viene altresì riportata la quota parte percepita in media dagli intermediari in valore percentuale, in relazione alle suddette tipologie di costo.

	ASSIMOCO VITA S.P.A.	ASSIMOCO S.P.A.	<u>QUOTA PARTE PERCEPITA IN MEDIA DAGLI INTERMEDIARI</u>
Caricamento sul premio al netto delle spese di amministrazione	50,00%	50,00%	80,00%
Spese di amministrazione sui premi annui	1,00 Euro	Non previste	Non previste

ALTRI COSTI

In tutti i casi in cui l'assunzione del rischio comporti l'effettuazione di visite mediche o accertamenti a carattere sanitario, gli stessi potranno essere effettuati presso medici o strutture prescelte dall'Assicurato, con costo a suo carico.



Sono previsti riscatti o riduzioni? SI NO

Valori di riscatto e riduzione	<i>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita.</i>
Richiesta di informazioni	<i>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita.</i>

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	<p><u>ASSIMOCO VITA S.p.A.</u> Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto all'Ufficio Reclami dell'Impresa indicando i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante, denominazione dell'Impresa, dell'intermediario o del soggetto di cui si lamenta l'operato, breve descrizione del motivo della lamentela e ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze. L'Impresa fornirà riscontro nel termine di 45 gg. dalla ricezione del reclamo. I recapiti sono i seguenti: Assimoco VITA S.p.A. – Ufficio Reclami VITA - Centro Leoni – Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI); e-mail: ufficioreclamivita@assimocovita.it - pagina sito internet: www.assimoco.it - sez. Reclami.</p> <p><u>ASSIMOCO S.p.A.</u> Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto all'Ufficio Reclami dell'Impresa indicando i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante, denominazione dell'Impresa, dell'intermediario o del soggetto di cui si lamenta l'operato, breve descrizione del motivo della lamentela e ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze. L'Impresa fornirà riscontro nel termine di 45 gg. dalla ricezione del reclamo. I recapiti sono i seguenti: Assimoco S.p.A. – Ufficio Reclami Premi e/o Ufficio Reclami Sinistri - Centro Leoni – Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI); e-mail: ufficioreclamipremi@assimoco.it e/o ufficioreclamisinistri@assimoco.it - pagina sito internet: www.assimoco.it - sez. Reclami.</p>
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):	
Mediazione	Deve obbligatoriamente essere attivata, prima dell'introduzione di un processo civile, presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . L' esperimento del tentativo di mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale
Negoziazione assistita	Può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<ul style="list-style-type: none">- Perizia contrattuale e arbitrato: Il contratto prevede che le parti possono devolvere la risoluzione di una controversia tra essi insorta per l'accertamento del danno ad un collegio periti e/o arbitri.- Nel caso di lite transfrontaliera, tra un Contraente/Assicurato avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo ed un'impresa avente sede legale in un altro stato membro, il Contraente/Assicurato può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando il reclamo al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (individuabile accedendo al sito internet http://www.ec.europa.eu/fin-net), oppure, se il Contraente/Assicurato ha domicilio in Italia può presentare il reclamo all'Ivass che provvede all'inoltro al sistema estero competente, dandone notizia al reclamante.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto

Imposta sui premi

I premi delle assicurazioni vita non sono soggetti ad alcuna imposta.

L'aliquota fiscale prevista per i premi riferiti a tutte le garanzie prestate da Assimoco S.p.A. è del 2,50%.

Detrazione fiscale dei premi

La detrazione fiscale è pari al 19,00% del premio afferente alla copertura caso morte offerta da Assimoco Vita S.p.A. e alla copertura Invalidità Permanente e Totale non inferiore al 5% da qualsiasi causa derivante se la Società non ha facoltà di recesso del contratto offerta da Assimoco S.p.A. fino ad un massimo di 530,00 Euro con un risparmio fiscale massimo di 100,70 Euro all'anno.

L'importo di 530,00 Euro è elevato a 750,00 Euro relativamente ai premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave accertata.

Tassazione delle somme assicurate

In caso di Richiedente persona fisica coincidente con l'Assicurato, le somme corrisposte a titolo di indennizzo sono esenti da tassazione. Per i soggetti che svolgono attività commerciale, qualora il bene strumentale sottostante il finanziamento rientri tra i beni d'impresa o dell'attività professionale, l'eventuale prestazione resa dalle Società (risarcimento) concorre alla formazione del reddito imponibile e pertanto nessuna forma di tassazione è applicata dalle Società in fase di erogazione.

AVVERTENZE

IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA O DI TRASFERIMENTO DEL MUTUO O DEL FINANZIAMENTO, L'IMPRESA HA L'OBBLIGO DI RESTITUIRTI LA PARTE DI PREMIO PAGATO RELATIVO AL PERIODO RESIDUO RISPETTO ALLA SCADENZA ORIGINARIA. IN ALTERNATIVA PUOI RICHIEDERE ALL'IMPRESA LA PROSECUZIONE DELLA POLIZZA FINO ALLA SCADENZA ANCHE DESIGNANDO UN NUOVO BENEFICIARIO.

L'IMPRESA HA L'OBBLIGO DI TRASMETTERTI, ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA CHIUSURA DI OGNI ANNO SOLARE, L'ESTRATTO CONTO ANNUALE DELLA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA.

PRIMA DI COMPILARE IL QUESTIONARIO SANITARIO, LEGGI ATTENTAMENTE LE RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE CONTENUTE NELLO STESSO. EVENTUALI DICHIARAZIONI INESATTE O NON VERITIERE POSSONO LIMITARE O ESCLUDERE DEL TUTTO IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Pagina bianca per esigenze tipografiche

PREMESSA

Le Compagnie Assimoco Vita S.p.A. e Assimoco S.p.A. offrono la presente assicurazione al titolare di un finanziamento o Garante dello stesso, stipulato con la Banca Contraente o con un'altra società, purché sottoscritto presso la Banca Contraente.

Il Richiedente acquista un pacchetto formato dalle garanzie meglio descritte all'interno delle Condizioni di assicurazione nelle specifiche Sezioni sotto indicate:

Garanzia di Capitale Assimoco Vita S.p.A.

Sezione A) - Decesso

Garanzia di Capitale Assimoco S.p.A.

Sezione B) - Invalidità Permanente Totale (in breve IPT)

Garanzie di Rata Assimoco S.p.A.

Sezione C) - Inabilità Temporanea Totale (in breve ITT)

Sezione D) - Perdita Involontaria di Impiego (in breve PII)

Sezione E) - Ricovero Ospedaliero (in breve RO)

Le garanzie sono acquistabili dal Richiedente in qualità di soggetto:

- I) Persona fisica;
- II) Impresa individuale e/o Ente.

Per le Persone Fisiche ciascuna Garanzia di Rata è obbligatoriamente abbinata allo Stato Lavorativo dichiarato al momento della stipulazione dell'assicurazione.

In funzione della qualifica e dello Stato Lavorativo del Richiedente le garanzie sono abbinare secondo lo schema che segue:

Richiedente	Stato Lavorativo	Assimoco Vita S.p.A.	Assimoco S.p.A.			
		Sezione A	Sezione B	Sezione C	Sezione D	Sezione E
Persona fisica	Lavoratore autonomo/Dipendente del Pubblico Impiego	Decesso	IPT	ITT	=====	=====
Persona fisica	Lavoratore dipendente del settore privato	Decesso	IPT	=====	PII	=====
Persona fisica	Non lavoratore	Decesso	IPT	=====	=====	RO
Impresa individuale/Ente	Non richiesto	Decesso	IPT	ITT	=====	=====

Le garanzie sono prestate individualmente da Assimoco S.p.A. e Assimoco Vita S.p.A. Ognuna delle due Società assume esclusivamente la responsabilità di esecuzione delle prestazioni alla stessa imputabili, senza che vi sia solidarietà tra le due parti nell'esecuzione delle prestazioni riferibili all'altra parte.

L'assicurazione è normata dalle:

- CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
- CONDIZIONI CHE REGOLANO LE GARANZIE ASSICURATIVE
- CONDIZIONI SPECIFICHE CHE REGOLANO LE SINGOLE GARANZIE - SEZIONI



COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI - MOVIMENTO COOPERATIVO

Gruppo Assimoco (Albo Gruppi IVASS n. 051) Sede legale e Direzione Generale: Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI) - Telefono 02/269621 - www.assimoco.it - *Per fatturazione: Partita IVA n. 10516920963 (Gruppo IVA)

Assimoco S.p.A.

Fax 02/26920266 - PEC: assimoco@legalmail.it - Capitale Sociale € 107.870.685,00 I.v.

Registro Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi e C.F. n. 03250790588 - R.E.A. n. 1086823 - P.I. n. 11259020151* -

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. Industria Commercio e Artigianato del 11.05.1979 - G.U. n. 195 del 18.07.1979 - Albo Imprese IVASS n. 1.00051

Capogruppo del Gruppo Assimoco



COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE SULLA VITA

Assimoco Vita S.p.A.

Fax 02/26920886 - PEC: assimocovita@legalmail.it - Capitale Sociale € 76.000.000,00 I.v.

Registro Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi e C.F. n. 08407030587 - R.E.A. n. 1451110 - P.I. n. 11259010152* -

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. Industria Commercio e Artigianato del 23.10.1990 - G.U. n. 279 del 29.11.1990 - Albo Imprese IVASS n. 1.00092

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Assimoco S.p.A.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Le presenti Condizioni di Assicurazione sono aggiornate alla data del 27 luglio 2019.

ART. 1 - DURATA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

La durata dell'assicurazione viene fissata in funzione della durata del finanziamento sottostante ed è **espressa in mesi, con un minimo di 6 mesi e un massimo di 240 mesi.**

La durata dell'assicurazione deve essere fissata in mesi interi in base alle regole indicate al successivo Art. 6. Fatte salve la facoltà di recesso del Richiedente e le condizioni di decadenza previste ai successivi Artt. 8 e 9, la copertura cesserà automaticamente alle ore 24 della data di scadenza indicata nel contratto, senza obbligo di disdetta tra le parti.

ART. 2 - CARATTERISTICHE DEI CONTRATTI DI FINANZIAMENTO SOTTOSTANTI

La copertura assicurativa è prestata in abbinamento a contratti di finanziamento **erogati a nuovo** con le caratteristiche che seguono.

Tipologie di finanziamento

Sono ammessi mutui ipotecari, mutui chirografari, finanziamenti afferenti al "credito ai consumatori", mutui a SAL (Stato Avanzamento Lavori).

Per i mutui a SAL si farà riferimento alla data di erogazione dell'ultima tranche e pertanto all'importo effettivamente erogato. In alternativa, potrà essere stipulata una copertura per l'intero importo deliberato in occasione dell'erogazione della prima tranche.

Non sono abbinabili al contratto i finanziamenti che prevedono una Maxi Rata Finale.

Qualora l'assicurazione venga abbinata a un finanziamento a rata costante e durata variabile, eventuali future variazioni del tasso di interesse del finanziamento potrebbero determinare una durata del finanziamento stesso superiore alla durata contrattuale della polizza. In ogni caso le coperture assicurative saranno operanti solo fino alla data di scadenza del contratto assicurativo, indipendentemente dalla durata del finanziamento.

Combinazione di durata e importo

- finanziamenti di importo superiore a 50.000,00 Euro e durata compresa tra un minimo di 6 e un massimo 240 mesi;
- finanziamenti di importo inferiore o uguale a 50.000,00 Euro e durata maggiore di 72 mesi e fino a 240 mesi.

Importo massimo

Sono ammessi finanziamenti di importo non superiore a 400.000,00 Euro. In caso di finanziamenti cointestati detto limite viene elevato a 600.000,00 Euro.

ART. 3 - CAPITALE ASSICURATO INIZIALE E RATA MENSILE PROTETTA / MODALITÀ DI APPLICAZIONE E CALCOLO

Ai fini dell'assicurazione il Capitale Assicurato Iniziale è pari all'importo del finanziamento sottostante, comprensivo delle eventuali spese accessorie.

Il Capitale Assicurato Iniziale viene preso a riferimento sia per la determinazione della prestazione di capitale riferita alle SEZIONI A e B sia per la determinazione della prestazione di rata (RATA MENSILE PROTETTA) riferita alle SEZIONI C, D ed E entrambi calcolati per tutta la durata della copertura assicurativa in base ad un piano di ammortamento alla francese a rate mensili costanti posticipate e con un TAN di riferimento pari a:

- 3,50% se il TAN applicato al finanziamento è inferiore o uguale al 3,50%;
- 5,00% se il TAN applicato al finanziamento è superiore al 3,50% ma inferiore o uguale al 5,00%;
- 6,50% se il TAN applicato al finanziamento è superiore al 5,00%.



COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI - MOVIMENTO COOPERATIVO

Gruppo Assimoco (Albo Gruppi IVASS n. 051) Sede legale e Direzione Generale: Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI) - Telefono 02/269621 - www.assimoco.it - *Per fatturazione: Partita IVA n. 10516920963 (Gruppo IVA)
Assimoco S.p.A.
Fax 02/26920266 - PEC: assimoco@legalmail.it - Capitale Sociale € 107.870.685,00 I.v.
Registro Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi e C.F. n. 03250750588 - R.E.A. n. 1086823 - P.I. n. 11259020151* -
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. Industria Commercio e Artigianato del 11.05.1979 - G.U.
n. 195 del 18.07.1979 - Albo Imprese IVASS n. 1.00051
Capogruppo del Gruppo Assimoco



COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE SULLA VITA

Assimoco Vita S.p.A.
Fax 02/26920886 - PEC: assimocovita@legalmail.it - Capitale Sociale € 76.000.000,00 I.v.
Registro Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi e C.F. n. 08407030587 - R.E.A. n. 1451110 - P.I. n. 11259010152* -
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. Industria Commercio e Artigianato del 23.10.1990 -
G.U. n. 279 del 29.11.1990 - Albo Imprese IVASS n. 1.00092
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Assimoco S.p.A.

Qualora sia indicato un periodo di Preammortamento (fino ad un massimo di 12 mesi), il Capitale Assicurato Iniziale rimane costante in tale periodo. Al termine di detto periodo il capitale comincia a decrescere in base al piano di decrescenza specificato nella Scheda di Adesione.

I due importi - Capitale Assicurato iniziale e Rata Mensile Protetta - riportati nella Scheda di Adesione, risultano pertanto univocamente determinati e non subiscono modifiche nel tempo anche in caso di variazione del tasso di interesse applicato in relazione al finanziamento sottostante.

L'importo del Capitale Assicurato iniziale **non potrà eccedere** i seguenti limiti:

- 400.000,00 Euro per finanziamenti erogati a impresa individuale o Ente in riferimento ai quali si assicuri un solo soggetto con Ruolo Rilevante/Garante o finanziamenti erogati a persona fisica e non cointestati in riferimento ai quali si assicuri il titolare/Garante;
- 300.000,00 Euro per singolo cointestatario o Garante in caso di finanziamento erogato a persone fisiche e cointestato (massimo 2 soggetti al 50%). Qualora si assicuri un solo soggetto cointestatario/Garante per l'intera quota disponibile, il limite massimo di Capitale Assicurato iniziale è pari a 400.000,00 Euro;
- 200.000,00 Euro per singolo assicurato in caso di finanziamento erogato a impresa individuale o Ente in riferimento al quale si assicurino due soggetti con Ruolo Rilevante o Garanti (massimo 2 soggetti al 50%).

Nel caso di sottoscrizione di più contratti assicurativi Credit Protection Insurance da parte della medesima persona fisica, il Capitale massimo assicurabile per l'insieme di tutti i contratti non potrà essere superiore a **400.000,00 Euro**.

In riferimento alla Rata Mensile Protetta di cui alle SEZIONI C, D, E l'importo massimo erogabile è pari a **2.000,00 Euro per ciascuna rata**.

ART. 4 - VALUTAZIONE DELLO STATO DI SALUTE / PROPOSTA DI ASSICURAZIONE

Le Società prestano l'assicurazione in base alla valutazione dello stato di salute dell'Assicurato mediante la compilazione dei Questionari Assuntivi di cui agli Allegati 1 e 2 alle presenti Condizioni di Assicurazione, che formano parte integrante del contratto.

In particolare, ai fini del perfezionamento del contratto sono previste le seguenti modalità di valutazione sanitaria del rischio:

Assicurato con Età Contrattuale al momento della stipulazione fino a 60 anni:

- per importo di Capitale Assicurato Iniziale fino a Euro 65.000,00, l'Assicurato deve obbligatoriamente compilare e sottoscrivere il Questionario Assuntivo di cui all'Allegato 1 alle presenti Condizioni di Assicurazione, rendendo le dichiarazioni relative allo stato di salute;
- per importo di Capitale Assicurato Iniziale superiore a Euro 65.000,00 e fino a Euro 300.000,00, l'Assicurato deve obbligatoriamente compilare e sottoscrivere il Questionario Assuntivo di cui all'Allegato 2 alle presenti Condizioni di Assicurazione, rendendo le dichiarazioni relative allo stato di salute;
- per importo di Capitale Assicurato iniziale superiore a Euro 300.000,00 e fino a Euro 400.000,00, l'Assicurato deve obbligatoriamente compilare e sottoscrivere il Questionario Assuntivo di cui all'Allegato 2 alle presenti Condizioni di Assicurazione, la Proposta di Assicurazione e fornire il "RAPPORTO DI VISITA MEDICA" comprensivo degli accertamenti sanitari di cui all'Allegato 3 alle presenti Condizioni di Assicurazione.

Assicurato con Età Contrattuale al momento della stipulazione tra 61 e 65 anni:

- per importo di Capitale Assicurato iniziale fino a Euro 200.000,00, l'Assicurato deve obbligatoriamente compilare e sottoscrivere il Questionario Assuntivo di cui all'Allegato 2 alle presenti Condizioni di Assicurazione, rendendo le dichiarazioni relative allo stato di salute;
- per importo di Capitale Assicurato iniziale superiore a Euro 200.000,00 e fino a Euro 400.000,00, l'Assicurato deve obbligatoriamente compilare e sottoscrivere il Questionario Assuntivo di cui all'Allegato 2 alle presenti Condizioni di Assicurazione, la Proposta di Assicurazione e fornire il "RAPPORTO DI VISITA MEDICA" comprensivo degli accertamenti sanitari di cui all'Allegato 3 alle presenti Condizioni di Assicurazione.



COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI - MOVIMENTO COOPERATIVO

Gruppo Assimoco (Albo Gruppi IVASS n. 051) Sede legale e Direzione Generale: Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI) - Telefono 02/269621 - www.assimoco.it - *Per fatturazione: Partita IVA n. 10516920963 (Gruppo IVA)
Assimoco S.p.A.
Fax 02/26920266 - PEC: assimoco@legalmail.it - Capitale Sociale € 107.870.685,00 I.v.
Registro Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi e C.F. n. 03250750588 - R.E.A. n. 1086823 - P.I. n. 11259020151* -
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. Industria Commercio e Artigianato del 11.05.1979 - G.U. n. 195 del 18.07.1979 - Albo Imprese IVASS n. 1.00051
Capogruppo del Gruppo Assimoco



COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE SULLA VITA

Assimoco Vita S.p.A.
Fax 02/26920886 - PEC: assimocovita@legalmail.it - Capitale Sociale € 76.000.000,00 I.v.
Registro Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi e C.F. n. 08407030587 - R.E.A. n. 1451110 - P.I. n. 11259010152* -
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. Industria Commercio e Artigianato del 23.10.1990 -
G.U. n. 279 del 29.11.1990 - Albo Imprese IVASS n. 1.00092
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Assimoco S.p.A.

Nel caso in cui dalle dichiarazioni fornite nel Questionario Assuntivo emergano circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, l'Assicurato dovrà sottoscrivere la Proposta di Assicurazione e fornire la documentazione medica/accertamenti sanitari previsti.

Le Società avranno facoltà di richiedere tutti gli ulteriori accertamenti sanitari ritenuti necessari per la corretta valutazione del rischio e di accettare o rifiutare la Proposta di Assicurazione sottoscritta dall'Assicurato.

Nella quantificazione dei capitali assicurati sopra riportati si farà riferimento alla somma del Capitale Assicurato iniziale previsto al momento della sottoscrizione della presente polizza e di altre coperture assicurative puro rischio già in essere con Assimoco Vita S.p.A. e/o altre coperture Credit Protection con riferimento alla garanzia Invalidità Permanente Totale in essere con Assimoco S.p.A..

Qualora il cumulo dei capitali assicurati sotto rischio ecceda il predetto limite massimo di capitale pari a 400.000,00 Euro, la valutazione dell'assumibilità del rischio è riservata alle Direzioni delle Società.

Anche nei casi non espressamente previsti dalle Società, è facoltà dell'Assicurando richiedere, con costi a proprio carico e in una struttura medica a propria scelta, di essere sottoposto a visita medica al fine di certificare il buono stato di salute.

Qualora l'assunzione del rischio avvenga mediante sottoscrizione del Questionario Assuntivo l'efficacia delle garanzie risulterà esclusa per i periodi di tempo meglio specificati al successivo Art. 11 (periodi di Carenza durante i quali le coperture non sono operanti). Nei casi in cui, invece, l'accertamento delle condizioni di salute dell'Assicurato avvenga mediante visita medica, il periodo di Carenza sarà abrogato.

Proposta di assicurazione - Modalità di accettazione

In tutti i casi in cui è prevista la sottoscrizione di una Proposta di assicurazione, l'adesione alla Polizza si intenderà perfezionata con le modalità e nei tempi di seguito indicati.

- La Proposta dovrà essere sottoscritta dall'Assicurando entro 90 giorni dalla data di erogazione del finanziamento.
- La Proposta avrà una validità di 45 giorni dalla data di emissione della stessa, entro i quali l'Assicurando dovrà presentare la documentazione medica richiesta; decorso tale termine la Proposta decade.
- Successivamente alla consegna di tutta la documentazione medica prevista, le Società si impegnano a comunicare al Richiedente/Assicurando, tramite l'Intermediario, l'esito della valutazione del rischio entro 15 giorni.
- In caso di accettazione del rischio, il Richiedente/Assicurando ha 15 giorni di tempo dalla data in cui ne ha ricevuto comunicazione, per sottoscrivere la Scheda di Adesione, pena la decadenza della Proposta stessa.

Revoca della Proposta di assicurazione

Il Richiedente ha la facoltà di revocare l'eventuale Proposta sottoscritta in qualunque momento prima della conclusione del contratto. La revoca ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione e si effettua a mezzo di lettera raccomandata, contenente gli elementi identificativi del contratto, indirizzata al seguente recapito: Assimoco Vita S.p.A./Assimoco S.p.A. - Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI) o tramite posta elettronica certificata agli indirizzi assimoco@legalmail.it o assimocovita@legalmail.it.

ART. 5 - DECORRENZA E DURATA DELLA CONVENZIONE

Le presenti condizioni di assicurazione operano esclusivamente in applicazione all'apposita Convenzione che la Contraente ha stipulato con le Società. La durata della Convenzione viene fissata in base agli accordi intercorsi tra la Contraente e le Società; alla sua scadenza, salvo disdetta o diversa pattuizione, si rinnova automaticamente di anno in anno. **In caso di disdetta della Convenzione da parte della Contraente o delle Società, le garanzie in essere a tale data riferite a ciascun Assicurato già in copertura rimarranno in vigore fino alla data di scadenza pattuita alla data di sottoscrizione della Scheda di Adesione.**



COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI - MOVIMENTO COOPERATIVO

Gruppo Assimoco (Albo Gruppi IVASS n. 051) Sede legale e Direzione Generale: Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI) - Telefono 02/269621 - www.assimoco.it - *Per fatturazione: Partita IVA n. 10516920963 (Gruppo IVA)

Assimoco S.p.A.

Fax 02/26920266 - PEC: assimoco@legalmail.it - Capitale Sociale € 107.870.685,00 I.v.

Registro Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi e C.F. n. 03250750588 - R.E.A. n. 1086823 - P.I. n. 11259020151* -

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. Industria Commercio e Artigianato del 11.05.1979 - G.U. n. 195 del 18.07.1979 - Albo Imprese IVASS n. 1.00051

Capogruppo del Gruppo Assimoco



COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE SULLA VITA

Assimoco Vita S.p.A.

Fax 02/26920886 - PEC: assimocovita@legalmail.it - Capitale Sociale € 76.000.000,00 I.v.

Registro Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi e C.F. n. 08407030587 - R.E.A. n. 1451110 - P.I. n. 11259010152* -

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. Industria Commercio e Artigianato del 23.10.1990 - G.U. n. 279 del 29.11.1990 - Albo Imprese IVASS n. 1.00092

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Assimoco S.p.A.

ART. 6 - DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE

Per ciascun Assicurato il **contratto di assicurazione si intende concluso** alle ore 24 del giorno di sottoscrizione della Scheda di Adesione da parte del medesimo, nonché da parte del Richiedente se soggetto diverso.

A condizione che sia stato versato il premio di perfezionamento e che il finanziamento sottostante sia stato erogato entro i limiti temporali descritti al successivo capoverso, fatti salvi i Periodi di Carenza indicati al successivo Art. 11, per ciascun Assicurato **le garanzie entrano in vigore** alle ore 24 della data di decorrenza indicata nella Scheda di Adesione.

In particolare:

- nel caso in cui il finanziamento sottostante sia erogato entro e non oltre i 90 giorni solari precedenti la data di sottoscrizione della Scheda di Adesione, la decorrenza delle garanzie coincide con la data di sottoscrizione della Scheda di Adesione. Tale limite temporale non sarà operante nel caso in cui la sottoscrizione della Scheda di Adesione avvenga successivamente alla sottoscrizione di una Proposta (si veda a tal proposito il precedente Art. 4);
- nel caso in cui il finanziamento sottostante sia erogato in data successiva a quella di sottoscrizione della Scheda di Adesione, ma entro e non oltre i 30 giorni solari successivi, la decorrenza delle garanzie coincide con la data di erogazione del finanziamento.

In caso di finanziamenti erogati oltre i limiti sopra descritti, la Polizza non potrà essere emessa.

Fermo restando quanto sopra esposto, qualora il pagamento del premio venga effettuato tramite addebito automatico sul conto corrente, la copertura risulterà in ogni caso operante anche nei giorni intercorrenti tra la data di decorrenza e l'effettivo pagamento del premio, sempreché l'effettivo pagamento del premio risulti verificato (addebito automatico andato a buon fine).

La durata dell'assicurazione deve essere fissata in mesi interi e viene determinata arrotondando per difetto al numero di mesi interi più vicino il periodo che intercorre tra la data di decorrenza della polizza stessa e la data di scadenza del finanziamento. La data di scadenza del contratto viene pertanto fissata aggiungendo alla data di decorrenza il numero di mesi interi così ottenuto.

ART. 7 - COSTI A CARICO DEL RICHIEDENTE

Nell'importo del premio di assicurazione sono inclusi dei costi a carico del Richiedente a copertura di oneri e spese come di seguito riportato:

I costi sono gravanti direttamente sul Richiedente.

Costi gravanti sul premio

Su tutti i premi, a copertura di oneri e spese, risulta un costo pari al 50,00% del premio stesso al netto delle spese di amministrazione.

Spese di amministrazione

Sui premi relativi alla garanzia Decesso prestata da Assimoco Vita S.p.A. è previsto un costo fisso, a titolo di spese di amministrazione del contratto pari a 1,00 Euro su ogni premio annuo e rateo di premio annuo.

	ASSIMOCO VITA S.P.A.	ASSIMOCO S.P.A.
Caricamento sul premio al netto delle spese di amministrazione	50,00%	50,00%
Spese di amministrazione sui premi annui e ratei di premi annui	1,00 Euro	Non previste

Altri costi

In tutti i casi in cui l'assunzione del rischio comporti l'effettuazione di visite mediche o accertamenti a carattere sanitario, gli stessi potranno essere effettuati presso medici o strutture prescelte dall'Assicurato, con costo a suo carico.



COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI - MOVIMENTO COOPERATIVO

Gruppo Assimoco (Albo Gruppi IVASS n. 051) Sede legale e Direzione Generale: Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI) - Telefono 02/269621 - www.assimoco.it - *Per fatturazione: Partita IVA n. 10516920963 (Gruppo IVA) Assimoco S.p.A.
 Fax 02/26920266 - PEC: assimoco@legalmail.it - Capitale Sociale € 107.870.685,00 I.v.
 Registro Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi e C.F. n. 03250750588 - R.E.A. n. 1086823 - P.I. n. 11259020151* -
 Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. Industria Commercio e Artigianato del 11.05.1979 - G.U. n. 195 del 18.07.1979 - Albo Imprese IVASS n. 1.00051
 Capogruppo del Gruppo Assimoco



COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE SULLA VITA

Assimoco Vita S.p.A.
 Fax 02/26920886 - PEC: assimocovita@legalmail.it - Capitale Sociale € 76.000.000,00 I.v.
 Registro Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi e C.F. n. 08407030587 - R.E.A. n. 1451110 - P.I. n. 11259010152* -
 Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. Industria Commercio e Artigianato del 23.10.1990 -
 G.U. n. 279 del 29.11.1990 - Albo Imprese IVASS n. 1.00092
 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Assimoco S.p.A.

ART. 8 - DIRITTO DI RECESSO DEL RICHIEDENTE

Il Richiedente ha diritto di recedere dal contratto entro sessanta giorni dal momento in cui lo stesso è concluso, dandone comunicazione alle Direzioni delle Società ed alla Contraente con lettera raccomandata, contenente gli elementi identificativi del contratto, indirizzata al seguente recapito: Assimoco Vita S.p.A./Assimoco S.p.A. - Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI) oppure tramite posta elettronica certificata (PEC) da inviare a assimocovita@legalmail.it o ad assimoco@legalmail.it.

Il contratto si intende concluso a partire dalla data di sottoscrizione delle Schede di Adesione. Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio della relativa raccomandata o dalla ricevuta di consegna rilasciata dal gestore del proprio account di posta elettronica certificata.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso le Società rimborsano al Richiedente, previa consegna dell'originale della Scheda di Adesione e delle eventuali appendici, i premi da questi corrisposti diminuiti delle imposte, delle spese di amministrazione e della parte relativa al rischio corso per il periodo durante il quale il contratto ha avuto effetto.

ART. 9 - DECADENZA E/O SOSPENSIONE DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione decade e/o resta sospesa al verificarsi delle seguenti circostanze:

1. Esercizio del diritto di recesso

L'esercizio del diritto di recesso di cui all'Art. 8 comporta la decadenza immediata dell'assicurazione.

2. Pagamento delle prestazioni riferite alle garanzie di cui alle SEZIONI A e B

L'assicurazione decade e non ha più efficacia nel momento in cui Assimoco Vita S.p.A. o Assimoco S.p.A. corrispondano un indennizzo in seguito al Decesso dell'Assicurato o all'accertamento definitivo dell'Invalidità Permanente Totale.

3. Mancato pagamento del premio

Trascorso il termine di 30 giorni dalla data di scadenza per il pagamento della prima rata di premio non pagata il contratto s'intende sospeso nei suoi effetti e con esso tutte le garanzie assicurative. Trascorsi 30 giorni dalla data di scadenza della prima rata di premio non pagata, negli ulteriori 60 giorni, il Richiedente ha diritto di riattivare l'assicurazione pagando le rate di premio arretrate. In caso di pagamento, il contratto tornerà ad avere piena efficacia tra le parti a decorrere dalle ore 24 del giorno in cui le Società avranno effettivamente ricevuto tutte le somme dovute.

Nel periodo di mancato pagamento del premio, l'assicurazione rimane sospesa nei suoi effetti, anche nel caso in cui successivamente il Richiedente proceda alla riattivazione della stessa. La riattivazione può avvenire solo previa domanda del Richiedente, con sottoscrizione da parte dell'Assicurato della dichiarazione che non sono intervenute variazioni nel suo stato di salute rispetto alle dichiarazioni rilasciate al momento della conclusione del contratto, e accettazione scritta da parte delle Società.

4. Sospensione per accertamento dell'Invalidità Permanente Totale

A partire dalla ricorrenza annuale successiva alla data di ricevimento da parte di Assimoco S.p.A. della comunicazione relativa allo stato di Invalidità Permanente Totale dell'Assicurato, il contratto prevede la sospensione del pagamento dei premi a carico del Richiedente. Qualora vengano incassati dalle Società dei versamenti afferenti a scadenze di premio coincidenti o successive alla data di denuncia dell'invalidità, le Società stesse procederanno con il relativo rimborso dopo l'eventuale accertamento.

In caso di mancato riconoscimento dello stato di Invalidità da parte di Assimoco S.p.A., il Richiedente dovrà corrispondere entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione da parte di Assimoco S.p.A. l'intero premio arretrato. Le coperture assicurative saranno riattivate automaticamente alle ore 24 del giorno di pagamento del premio arretrato.

Nel periodo di accertamento dell'Invalidità Permanente Totale, a seguito del medesimo evento che ne ha determinato la denuncia, la Società corrisponderà la prestazione prevista dalle garanzie di cui alla **SEZIONE C ed E** qualora ne ricorrano le condizioni di indennizzabilità.

In caso di decesso dell'Assicurato occorso prima che Assimoco S.p.A. abbia accertato l'Invalidità denunciata o in seguito al mancato riconoscimento dell'Invalidità stessa, Assimoco Vita S.p.A. corrisponderà al Beneficiario, a condizione che il sinistro sia indennizzabile, il Capitale Assicurato in essere al momento del decesso, al netto dell'eventuale premio dovuto e non versato nel periodo compreso tra la data di denuncia dell'invalidità e la data di decesso.

5. Professione non assicurabile intrapresa nel corso della durata della copertura assicurativa

Nel caso in cui, durante il periodo di vigenza del contratto, l'Assicurato intraprenda una professione rientrante tra quelle non assicurabili indicate all'Art. 21, il Richiedente e/o l'Assicurato sono tenuti a darne comunicazione alle Società. In tal caso l'assicurazione decade dalle ore 24 della data di ricezione della comunicazione. Le Società provvederanno alla restituzione della quota di premio pagato afferente al rischio non goduto.

Nel caso in cui il Richiedente e/o l'Assicurato non adempiano all'obbligo di comunicazione di cui sopra si applicano gli artt. 1898 e 1926 c.c..

6. Trasferimento o estinzione anticipata totale del finanziamento sottostante

Nel caso in cui il Richiedente trasferisca e/o estingua anticipatamente, in maniera totale, il contratto di finanziamento sottostante prima della data di scadenza dell'assicurazione, lo stesso ha facoltà/diritto di richiedere quanto di seguito descritto:

- l'annullamento dell'assicurazione;
- la prosecuzione dell'assicurazione alle condizioni originariamente pattuite fino alla data di scadenza inizialmente prevista, esprimendo tale volontà per iscritto.

La Contraente si impegna a darne immediata comunicazione alle Società.

La copertura decade alla prima ricorrenza annua successiva alla comunicazione da parte della Contraente.

7. Estinzione anticipata parziale del finanziamento sottostante

Nel caso in cui il Richiedente estingua in maniera parziale il contratto di finanziamento sottostante prima della data di scadenza dell'assicurazione, lo stesso ha facoltà/diritto di richiedere con comunicazione scritta da inviare alle Società quanto di seguito descritto:

- la sostituzione del contratto in essere. In tal caso le Società provvederanno allo storno della polizza alla prima ricorrenza annua utile successiva alla richiesta e alla contestuale emissione di un nuovo contratto su un prodotto disponibile in gamma al momento della richiesta a copertura dell'importo residuo del finanziamento. Le condizioni in vigore a quel momento potrebbero essere anche meno favorevoli rispetto a quelle del contratto in essere. Sul nuovo contratto, ai fini dell'applicazione dei periodi di carenza previsti le Società terranno conto del tempo già trascorso sul contratto sostituito e non sarà necessaria una nuova valutazione sanitaria. Si renderà invece necessaria una nuova valutazione di adeguatezza del contratto;
- la prosecuzione dell'assicurazione alle condizioni originariamente pattuite fino alla data di scadenza inizialmente prevista, continuando a corrispondere i premi pattuiti.

8. Rinegoziazione del finanziamento sottostante

Nel caso in cui il Richiedente rinegozi il contratto di finanziamento sottostante prima della data di scadenza dell'assicurazione, la presente copertura assicurativa continua alle condizioni originariamente pattuite.

In alternativa il Richiedente ha facoltà di chiedere, mediante comunicazione scritta da inviare alle Società, la sostituzione del contratto in essere a partire dalla prima scadenza annuale successiva alla rinegoziazione.

In tale ultimo caso le Società provvederanno allo storno della polizza e alla contestuale emissione di un nuovo contratto in base alle nuove caratteristiche del finanziamento su un prodotto disponibile in gamma al momento della richiesta. Le condizioni in vigore a quel momento potrebbero essere anche meno favorevoli rispetto a quelle del contratto in essere.



COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI - MOVIMENTO COOPERATIVO

Gruppo Assimoco (Albo Gruppi IVASS n. 051) Sede legale e Direzione Generale: Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI) - Telefono 02/269621 - www.assimoco.it - *Per fatturazione: Partita IVA n. 10516920963 (Gruppo IVA)
Assimoco S.p.A.
Fax 02/26920266 - PEC: assimoco@legalmail.it - Capitale Sociale € 107.870.685,00 I.v.
Registro Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi e C.F. n. 03250790588 - R.E.A. n. 1086823 - P.I. n. 11259020151* -
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. Industria Commercio e Artigianato del 11.05.1979 - G.U.
n. 195 del 18.07.1979 - Albo Imprese IVASS n. 1.00051
Capogruppo del Gruppo Assimoco



COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE SULLA VITA

Assimoco Vita S.p.A.
Fax 02/26920886 - PEC: assimocovita@legalmail.it - Capitale Sociale € 76.000.000,00 I.v.
Registro Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi e C.F. n. 08407030587 - R.E.A. n. 1451110 - P.I. n. 11259010152* -
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. Industria Commercio e Artigianato del 23.10.1990 -
G.U. n. 279 del 29.11.1990 - Albo Imprese IVASS n. 1.00092
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Assimoco S.p.A.

Per rinegoziazione si intende la modifica della durata del finanziamento e della relativa scadenza o di caratteristiche non più compatibili con il contratto originariamente sottoscritto.

9. Eventi legati a Richiedente Impresa individuale o Ente

In caso di Richiedente Impresa individuale o Ente qualora si verifichi uno degli eventi meglio specificati all'Art. 21, la Contraente/il Richiedente è tenuto a darne comunicazione alle Società.

In ogni caso, indipendentemente dal momento in cui le Società vengono messe a conoscenza dell'evento, le coperture cessano automaticamente alla data dell'evento stesso e le Società procedono con il rimborso della parte di premio annuo relativa al rischio non goduto.

ART. 10 - CALCOLO E PAGAMENTO DEL PREMIO

A fronte delle garanzie prestate dal presente contratto sono dovuti premi annui anticipati per tutta la durata contrattuale.

Tali premi sono dovuti non oltre la scadenza della polizza e comunque non oltre la data di decesso dell'Assicurato o del riconoscimento dell'Invalidità Permanente Totale dell'Assicurato stesso.

Poiché la Contraente agisce in nome e per conto dei singoli Richiedenti, il pagamento dei premi resta a carico degli stessi nella misura stabilita.

L'entità del premio annuo varia in funzione:

- dell'Età Contrattuale dell'Assicurato;
- del TAN utilizzato per il calcolo del piano di decrescenza del capitale previsto dalla polizza;
- della durata della copertura assicurativa;
- dell'ammontare del capitale inizialmente richiesto a titolo di contratto di finanziamento.

Nel caso in cui sia previsto un periodo di Preammortamento (fino ad un massimo di 12 mesi), i premi dovuti in tale periodo saranno maggiorati di un importo variabile in funzione dei mesi di Preammortamento, del capitale inizialmente richiesto, nonché dell'Età Contrattuale dell'Assicurato.

La ricorrenza annuale di pagamento del premio annuo viene fissata ad una determinata data specificata nella Convenzione e riportata nella Scheda di Adesione. In caso di entrate in copertura in date diverse dalla ricorrenza annuale prevista, si stabiliranno ratei di premio ottenuti riducendo il premio annuo in proporzione al periodo intercorrente tra la data di decorrenza e la ricorrenza medesima o tra l'ultima ricorrenza annuale e la data di scadenza della polizza.

Il premio annuo a favore della Società deve essere corrisposto al competente soggetto abilitato in qualità di intermediario della Società stessa, mediante una delle seguenti modalità:

- addebito automatico sul conto corrente del Richiedente previa autorizzazione del titolare del conto corrente stesso, salvo buon fine. In caso di modifica o di chiusura di tale conto, al fine di garantire la continuità dei pagamenti successivi, **il Richiedente è tenuto a comunicare la variazione delle coordinate bancarie almeno sessanta giorni prima della scadenza della rata di premio successiva;**
- bonifico bancario con accredito sull'apposito conto corrente intestato al competente soggetto abilitato in qualità di intermediario delle Società oppure con due distinti bonifici bancari con accredito sugli appositi conti correnti intestati alle Società.

ART. 11 - CARENZA CONTRATTUALE

L'assicurazione prevede un periodo di carenza contrattuale, periodo temporale durante il quale le garanzie assicurative non sono operanti. Fermo il disposto dell'Art.6, l'assicurazione decorre dalle ore 24 del:

- 1) **90° giorno successivo alla data di effetto indicata nella Scheda di Adesione per la SEZIONE A (carenza in caso di Decesso conseguente a Malattia).**
- 2) **90° giorno successivo alla data di effetto indicata nella Scheda di Adesione per la SEZIONE B (carenza in caso di Invalidità Totale e Permanente conseguente a Malattia).**

- 3) 45° giorno successivo alla data di effetto indicata nella Scheda di Adesione per la **SEZIONE C** quando lo Stato Lavorativo corrisponde a Lavoratore Autonomo/Lavoratore Dipendente del Pubblico Impiego (carezza in caso di Inabilità Temporanea Totale conseguente a Malattia).
- 4) 45° giorno successivo alla data di effetto indicata nella Scheda di Adesione per la **SEZIONE D** quando lo Stato Lavorativo corrisponde a Lavoratore Dipendente del Settore Privato; tale carezza non è abrogabile.
- 5) 45° giorno successivo alla data di effetto indicata nella Scheda di Adesione per la **SEZIONE E** quando lo Stato Lavorativo corrisponde a Non Lavoratore (carezza in caso di Ricovero Ospedaliero conseguente a Malattia).

L'assicurazione prevede altresì un periodo di carezza di cinque anni per decesso dell'Assicurato dovuto a sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata. In tal caso la garanzia caso morte di cui alla SEZIONE A non è operante in tale periodo e in luogo del Capitale Assicurato viene corrisposto un ammontare pari alla riserva matematica.

Abrogazione della Carezza

Per le sole carenze previste ai punti 1), 2), 3) e 5) l'Assicurato può richiedere, con costi a proprio carico e in una struttura medica a propria scelta, di essere sottoposto a visita medica (si veda a tal proposito l'Allegato 4 alle presenti Condizioni di Assicurazione), al fine di certificare il buono stato di salute e di abrogare pertanto i suddetti periodi di Carezza.

In caso di presentazione di esami clinici che attestino l'assenza dello stato di malattia da HIV o di sieropositività il suddetto periodo di carezza di cinque anni si intende abrogato.

ART. 12 - DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

È pertanto di fondamentale importanza che le dichiarazioni rese dall'Assicurato siano complete e veritiere per evitare il rischio di successive, legittime, contestazioni delle Società che potrebbero anche pregiudicare il diritto dei Beneficiari di ottenere il pagamento della prestazione.

ART. 13 - CESSIONE - PEGNO - VINCOLO

Non previsti per questo tipo di contratto.

ART. 14 - BENEFICIARIO

Per quanto attiene alla copertura per il caso di Decesso prestata da Assimoco Vita S.p.A., il Richiedente indica alla Società i Beneficiari della prestazione in caso di morte, designati nel rispetto delle disposizioni di cui agli Artt. 1920 e 1921 del Codice Civile.

La designazione del Beneficiario non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dopo che il Richiedente e il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo la morte del Richiedente (se persona fisica);
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

La designazione del Beneficiario e le sue eventuali revoche o modifiche debbono essere comunicate per iscritto alla Società o contenute in un valido testamento.

Se il Richiedente è un'impresa individuale o Ente il Beneficiario è il Richiedente medesimo.

Inoltre, il Richiedente, nel caso in cui manifesti specifiche esigenze di riservatezza, può indicare il nominativo di un referente terzo, diverso dal beneficiario, a cui la Società potrà far riferimento in caso di decesso dell'Assicurato. Eventuali modifiche o revoche devono essere comunicate per iscritto dal Richiedente alla Società.



COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI - MOVIMENTO COOPERATIVO

Gruppo Assimoco (Albo Gruppi IVASS n. 051) Sede legale e Direzione Generale: Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI) - Telefono 02/269621 - www.assimoco.it - *Per fatturazione: Partita IVA n. 10516920963 (Gruppo IVA)

Assimoco S.p.A.

Fax 02/26920266 - PEC: assimoco@legalmail.it - Capitale Sociale € 107.870.685,00 I.v.

Registro Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi e C.F. n. 03250750588 - R.E.A. n. 1086823 - P.I. n. 11259020151* -

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. Industria Commercio e Artigianato del 11.05.1979 - G.U. n. 195 del 18.07.1979 - Albo Imprese IVASS n. 1.00051

Capogruppo del Gruppo Assimoco



COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE SULLA VITA

Assimoco Vita S.p.A.

Fax 02/26920886 - PEC: assimocovita@legalmail.it - Capitale Sociale € 76.000.000,00 I.v.

Registro Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi e C.F. n. 08407030587 - R.E.A. n. 1451110 - P.I. n. 11259010152* -

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. Industria Commercio e Artigianato del 23.10.1990 -

G.U. n. 279 del 29.11.1990 - Albo Imprese IVASS n. 1.00092

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Assimoco S.p.A.

AVVERTENZA:

In caso di mancata designazione dei beneficiari in forma nominativa, la Società potrà incontrare maggiori difficoltà nella ricerca e identificazione del/i beneficiario/i.

Per quanto attiene alle coperture prestate da Assimoco S.p.A., il diritto all'indennizzo spettante per infortunio e/o malattia è di carattere personale e pertanto non trasmissibile agli eredi legittimi o ai beneficiari designati. La prestazione sarà quindi indennizzata all'Assicurato.

In deroga a quanto sopra e in caso di Richiedente impresa individuale o Ente, l'Assicurato presta il suo consenso all'assicurazione rinunciando espressamente al beneficio dell'indennizzo nominando beneficiario il Richiedente, sottoscrivendo apposita dichiarazione contenuta nella scheda di polizza.

La vigente normativa vieta di assumere direttamente o indirettamente la contemporanea qualifica di Beneficiario delle prestazioni assicurative e quella di intermediario del relativo contratto.

ART. 15 - DIRITTO DI SURROGAZIONE

Assimoco S.p.A. rinuncia a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi diritto al diritto di surrogazione di cui all'Art. 1916 del Codice Civile verso i responsabili dell'infortunio e/o della malattia.

ART. 16 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione, ove previsti, sono a carico del Richiedente.

ART. 17 - PRESCRIZIONE

Si ricorda che il Codice Civile (Art. 2952, comma 2) dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.

L'avverarsi della prescrizione comporta l'estinzione del relativo diritto, ai sensi dell'Art. 2934 del Codice Civile. Con riferimento alla garanzia caso morte prestata da Assimoco Vita S.p.A., la prescrizione comporta altresì la devoluzione (ai sensi dell'Art. 1, comma 345-quater, della legge 23 dicembre 2005 n. 266) degli importi dovuti ai beneficiari e non reclamati entro il termine di prescrizione del relativo diritto, al Fondo costituito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'Art. 1, comma 343 della sopracitata legge 266.

ART. 18 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 19 - FORO COMPETENTE - RECLAMI

19.1 – Foro competente

Per le eventuali controversie relative al presente contratto è competente il Foro in cui il Richiedente ha la propria residenza o domicilio.

19.2 – Reclami

ASSIMOCO VITA S.P.A.

Eventuali reclami riguardanti la gestione del rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto mediante posta al seguente indirizzo: Assimoco Vita S.p.A. - Ufficio Reclami Vita - Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano - MI, in alternativa via fax al numero 02.26962556 o via e-mail all'indirizzo: ufficioreclamivita@assimocovita.it

Prima di inoltrare un reclamo, è opportuno verificare sul sito istituzionale della Compagnia: www.assimoco.it, sezione dedicata ai Reclami, che i recapiti non siano cambiati.

La funzione aziendale incaricata dell'esame e della gestione dei reclami è l'Ufficio Reclami. Per poter dar seguito alla trattazione della pratica è necessario che il reclamo contenga:

- il numero di polizza o il numero di sinistro;
- il nome, il cognome e il domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- l'individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- la chiara e sintetica esposizione dei fatti e delle ragioni della lamentela;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Si precisa che il trattamento dei dati sopra indicati avverrà ai sensi e nel rispetto degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 in materia di dati personali.

Sarà cura dell'Ufficio Reclami, effettuati gli opportuni approfondimenti e verifiche, fornire una risposta entro il termine massimo di quarantacinque giorni, con una possibile sospensione fino a 15 giorni per le integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito ai comportamenti degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori.

Ricordiamo che la gestione dei reclami relativi ai comportamenti di un intermediario Agente, dei suoi dipendenti e collaboratori, compete ad Assimoco Vita S.p.A.

Spetta, invece, all'intermediario Banca (iscritto nella Sez. D del Registro Unico Intermediari) la gestione dei reclami che hanno ad oggetto i comportamenti dei suoi dipendenti o collaboratori, in particolare, quelli attuati in violazione delle regole di comportamento di cui agli artt. da 46 a 53 del Regolamento ISVAP n° 5/2006. In questo caso, l'esponente dovrà inoltrare il reclamo direttamente all'intermediario Banca ai recapiti indicati nel suo sito internet istituzionale. Sarà cura dell'intermediario Banca fornire risposta entro il termine di 45 giorni dal suo ricevimento.

È possibile trovare informazioni sulla gestione dei reclami, incluse le modalità di presentazione, le modalità di comunicazione e le tempistiche di risposta, anche nell'allegato 4 che viene consegnato dall'intermediario prima della sottoscrizione della proposta, o qualora non prevista, della conclusione del contratto, nonché nelle comunicazioni in corso di contratto inviate annualmente dalla Compagnia.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di mancata risposta entro il termine massimo di quarantacinque giorni potrà rivolgersi all'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, oppure trasmettere via fax al n. 06.42133206 o via posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo ivass@pec.ivass.it.

È possibile, inoltre, presentare direttamente all'IVASS:

1. i reclami per l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private) e delle relative norme di attuazione,
2. i reclami per la risoluzione di liti transfrontaliere in materia di servizi finanziari. In tali casi è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN – NET (il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm).

I reclami indirizzati all'IVASS devono contenere:

- i dati anagrafici del reclamante, indirizzo postale, se disponibile anche indirizzo PEC, con eventuale recapito telefonico;
- l'individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- una breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- la copia del reclamo presentato alla Compagnia e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.ivass.it alla sezione "Per i Consumatori" sotto-sezione "Guida ai Reclami", ove è anche possibile trovare il modulo che l'esponente può utilizzare.

Si evidenzia inoltre che, in relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità, permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi alternativi di risoluzione delle controversie.



COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI - MOVIMENTO COOPERATIVO

Gruppo Assimoco (Albo Gruppi IVASS n. 051) Sede legale e Direzione Generale: Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI) - Telefono 02/269621 - www.assimoco.it - *Per fatturazione: Partita IVA n. 10516920963 (Gruppo IVA)

Assimoco S.p.A.

Fax 02/26920266 - PEC: assimoco@legalmail.it - Capitale Sociale € 107.870.685,00 I.v.

Registro Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi e C.F. n. 03250790588 - R.E.A. n. 1086823 - P.I. n. 11259020151* -

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. Industria Commercio e Artigianato del 11.05.1979 - G.U.

n. 195 del 18.07.1979 - Albo Imprese IVASS n. 1.00051

Capogruppo del Gruppo Assimoco



COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE SULLA VITA

vita

Assimoco Vita S.p.A.

Fax 02/26920886 - PEC: assimocovita@legalmail.it - Capitale Sociale € 76.000.000,00 I.v.

Registro Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi e C.F. n. 08407030587 - R.E.A. n. 1451110 - P.I. n. 11259010152* -

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. Industria Commercio e Artigianato del 23.10.1990 -

G.U. n. 279 del 29.11.1990 - Albo Imprese IVASS n. 1.00092

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Assimoco S.p.A.

Mediazione (obbligatoria)

Nel caso di controversia insorta in tema di contratti assicurativi, bancari e finanziari il decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 ha reso obbligatorio l'esperimento del tentativo di mediazione come condizione di procedibilità dell'eventuale giudizio. La Mediazione è un procedimento di composizione stragiudiziale delle controversie che si svolge alla presenza di un professionista terzo (mediatore) con la finalità di ricercare un accordo amichevole attuabile anche attraverso la formulazione di una proposta per la risoluzione della lite. La richiesta di Mediazione deve obbligatoriamente essere attivata, prima dell'introduzione di un processo civile, rivolgendosi ad uno degli Organismi di Mediazione iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia (www.mediazione.giustizia.it). Il procedimento di mediazione ha una durata massima stabilita dalla legge di tre mesi.

Negoziazione assistita (facoltativa)

È una modalità alternativa di soluzione delle controversie regolata dalla Legge 10 novembre 2014 n. 162, in vigore dal 9 febbraio 2015, che ha introdotto la possibilità di tentare la conciliazione amichevole prima di iniziare una causa con cui si intenda chiedere un pagamento a qualsiasi titolo di somme non superiori a € 50.000,00. La parte che sceglie di affidarsi alla procedura invia alla controparte, obbligatoriamente tramite il proprio legale, un invito a stipulare la convenzione di negoziazione. La controparte deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito indicando la propria volontà di aderire o meno al procedimento e, nell'ipotesi negativa, specificandone la motivazione. Se l'invito è accettato, si perviene allo svolgimento della negoziazione vera e propria, la quale può avere esito positivo o negativo. In quest'ultimo caso, gli avvocati designati dovranno redigere la dichiarazione di mancato accordo. Nel primo caso, invece, quando l'accordo è raggiunto, lo stesso deve essere sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono.

Si evidenzia che, in caso di ipotesi di esito negativo della negoziazione assistita, permane l'obbligo di ricorrere al sistema della Mediazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

ASSIMOCO S.P.A.

Eventuali reclami riguardanti la gestione del rapporto contrattuale devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, al seguente indirizzo: Assimoco S.p.A. - Ufficio Reclami Premi e Gestione - Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI), in alternativa via fax al numero 02-2696.2466, o via e-mail all'indirizzo: ufficioclamipremi@assimoco.it.

Eventuali reclami riguardanti la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, al seguente indirizzo: Assimoco S.p.A. - Ufficio Reclami Sinistri - Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI), in alternativa via fax al numero 02-2696.2405, o via e-mail all'indirizzo: ufficioclamisinistri@assimoco.it.

Prima di inoltrare un reclamo, è opportuno verificare sul sito istituzionale della Compagnia: www.assimoco.it sezione dedicata ai Reclami, che i recapiti non siano cambiati.

La funzione aziendale incaricata dell'esame e della gestione dei reclami è l'Ufficio Reclami. Per poter dar seguito alla trattazione della pratica è necessario che il reclamo contenga:

- a. il numero di polizza o il numero di sinistro;
- b. il nome, il cognome e il domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- c. l'individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- d. la chiara e sintetica esposizione dei fatti e delle ragioni della lamentela;
- e. ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Si precisa che il trattamento dei dati sopra indicati avverrà ai sensi e nel rispetto degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 in materia dei dati personali.

Sarà cura dell'Ufficio Reclami, effettuati gli opportuni approfondimenti e verifiche, fornire una risposta entro il termine massimo di quarantacinque giorni, con una possibile sospensione fino a 15 giorni per le integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito ai comportamenti degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori.

Ricordiamo che la gestione dei reclami relativi ai comportamenti di un intermediario Agente, dei suoi dipendenti e collaboratori, compete ad Assimoco S.p.A..



COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI - MOVIMENTO COOPERATIVO

Gruppo Assimoco (Albo Gruppi IVASS n. 051) Sede legale e Direzione Generale: Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI) - Telefono 02/269621 - www.assimoco.it - *Per fatturazione: Partita IVA n. 10516920963 (Gruppo IVA)

Assimoco S.p.A.

Fax 02/26920266 - PEC: assimoco@legalmail.it - Capitale Sociale € 107.870.685,00 I.v.

Registro Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi e C.F. n. 03250750588 - R.E.A. n. 1086823 - P.I. n. 11259020151* -

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. Industria Commercio e Artigianato del 11.05.1979 - G.U.

n. 195 del 18.07.1979 - Albo Imprese IVASS n. 1.00051

Capogruppo del Gruppo Assimoco



COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE SULLA VITA

Assimoco Vita S.p.A.

Fax 02/26920886 - PEC: assimocovita@legalmail.it - Capitale Sociale € 76.000.000,00 I.v.

Registro Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi e C.F. n. 08407030587 - R.E.A. n. 1451110 - P.I. n. 11259010152* -

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. Industria Commercio e Artigianato del 23.10.1990 -

G.U. n. 279 del 29.11.1990 - Albo Imprese IVASS n. 1.00092

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Assimoco S.p.A.

Spetta, invece, all'intermediario Banca (iscritto nella Sez. D del Registro Unico Intermediari) la gestione dei reclami che hanno ad oggetto i comportamenti dei suoi dipendenti o collaboratori, in particolare, quelli attuati in violazione delle regole di comportamento di cui agli artt. da 46 a 53 del Regolamento ISVAP n° 5/2006. In questo caso, l'esponente dovrà inoltrare il reclamo direttamente all'intermediario Banca ai recapiti indicati nel suo sito internet istituzionale. Sarà cura dell'intermediario Banca fornire risposta entro il termine di 45 giorni dal suo ricevimento.

E' possibile trovare informazioni sulla gestione dei reclami, incluse le modalità di presentazione, le modalità di comunicazione e le tempistiche di risposta, anche nell'allegato 4 che viene consegnato dall'intermediario prima della sottoscrizione della proposta, o qualora non prevista, della conclusione del contratto. .

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di mancata risposta nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'Autorità di Vigilanza inoltrando il reclamo a: IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, oppure trasmettendolo via fax al numero 06-42.133.206, o via e-mail certificata (PEC) all'indirizzo; tutela.consumatore@pec.ivass.it

Il reclamo indirizzato ad IVASS deve contenere:

- *dati anagrafici del reclamante, indirizzo postale, se disponibile anche indirizzo PEC, con eventuale recapito telefonico;*
- *l'individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;*
- *una breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela;*
- *la copia del reclamo presentato alla compagnia di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;*
- *ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.*

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.ivass.it alla sezione "Per i Consumatori" sotto-sezione "Reclami" "Guida ai Reclami", ove è anche possibile trovare il modulo che l'esponente può utilizzare.

Eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione del sinistro, ma relativi alla mancata osservanza da parte della Compagnia, degli intermediari e dei periti assicurativi, delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni, delle relative norme di attuazione nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi, possono essere presentati direttamente all'IVASS secondo le modalità sopra indicate. Si evidenzia inoltre che, in relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione delle responsabilità, permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale.

ART. 20 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nelle Condizioni di Assicurazione valgono le disposizioni di Legge.



COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI - MOVIMENTO COOPERATIVO

Gruppo Assimoco (Albo Gruppi IVASS n. 051) Sede legale e Direzione Generale: Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI) - Telefono 02/269621 - www.assimoco.it - *Per fatturazione: Partita IVA n. 10516920963 (Gruppo IVA)
Assimoco S.p.A.
Fax 02/26920266 - PEC: assimoco@legalmail.it - Capitale Sociale € 107.870.685,00 I.v.
Registro Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi e C.F. n. 03250750588 - R.E.A. n. 1086823 - P.I. n. 11259020151* -
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. Industria Commercio e Artigianato del 11.05.1979 - G.U.
n. 195 del 18.07.1979 - Albo Imprese IVASS n. 1.00051
Capogruppo del Gruppo Assimoco



COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE SULLA VITA

Assimoco Vita S.p.A.
Fax 02/26920886 - PEC: assimocovita@legalmail.it - Capitale Sociale € 76.000.000,00 I.v.
Registro Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi e C.F. n. 08407030587 - R.E.A. n. 1451110 - P.I. n. 11259010152* -
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. Industria Commercio e Artigianato del 23.10.1990 -
G.U. n. 279 del 29.11.1990 - Albo Imprese IVASS n. 1.00092
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Assimoco S.p.A.

CONDIZIONI CHE REGOLANO LE GARANZIE ASSICURATIVE

ART. 21 - REQUISITI DI ASSICURABILITÀ

PERSONA FISICA

È ammessa ai benefici della presente copertura assicurativa la persona fisica che al momento della stipulazione risponde ai seguenti requisiti:

- abbia aderito all'assicurazione sottoscrivendo la Scheda di Adesione;
- abbia sottoscritto il Questionario Assuntivo che forma parte integrante della Scheda di Adesione, o diversamente si sia sottoposto con esito positivo agli accertamenti sanitari previsti;
- abbia sottoscritto il Questionario di Adeguatezza;
- abbia dichiarato lo Stato Lavorativo corrispondente alla garanzia prevista dalla Sezione C, D ed E;
- abbia un Età Contrattuale all'atto della sottoscrizione compresa tra 18 e 65 anni;
- abbia un'età anagrafica alla scadenza della polizza non superiore a 80 anni. A tale riguardo la copertura sarà ammessa solo in relazione a quei finanziamenti la cui data di scadenza non risulti successiva alla data di compimento dell'ottantesimo anno di età anagrafica dell'Assicurato;
- abbia la residenza anagrafica in Italia;
- non eserciti al momento della sottoscrizione e nel corso dell'intera durata del contratto una delle seguenti professioni e/o attività:
 - Pilota, anche istruttore, di aeromobili, elicotteri e/o di velivoli per il volo
 - Hostess, steward, membro di equipaggio a bordo di aeromobili ed elicotteri
 - Collaudatore di autoveicoli, motoveicoli e motocicli
 - Pilota professionista (competizioni automobilistiche, motociclistiche e motoristiche in genere e relativi allenamenti)
 - Cavatore, addetto a lavori in pozzi, cave, gallerie o miniere (con o senza l'uso di esplosivi)
 - Addetto di impianti di energia nucleare
 - Fabbricante o utilizzatore di esplosivi, inclusi fuochi di artificio
 - Fabbricante o utilizzatore di gas, sostanze gassose o sostanze venefiche, nocive e tossiche
 - Palombaro, sommergebilista
 - Acrobata, domatore, addestratore di animali operanti in circhi o spettacoli
 - Controfigura, stuntman
 - Componente (ufficiale, sottufficiale, truppa) in servizio professionale attivo nell'Esercito
 - Componente (ufficiale, sottufficiale, truppa) in servizio professionale attivo nella Marina Militare
 - Componente (ufficiale, sottufficiale, truppa) in servizio professionale attivo nell'Aeronautica Militare
 - Carabiniere che effettua missioni militari di peacekeeping all'estero
 - Sportivo professionista, intendendosi per tale il soggetto che produce reddito da lavoro dall'attività sportiva.



COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI - MOVIMENTO COOPERATIVO

Gruppo Assimoco (Albo Gruppi IVASS n. 051) Sede legale e Direzione Generale: Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI) - Telefono 02/269621 - www.assimoco.it - *Per fatturazione: Partita IVA n. 10516920963 (Gruppo IVA)

Assimoco S.p.A.

Fax 02/26920266 - PEC: assimoco@legalmail.it - Capitale Sociale € 107.870.685,00 i.v.

Registro Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi e C.F. n. 03250790588 - R.E.A. n. 1086823 - P.I. n. 11259020151* -

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. Industria Commercio e Artigianato del 11.05.1979 - G.U.

n. 195 del 18.07.1979 - Albo Imprese IVASS n. 1.00051

Capogruppo del Gruppo Assimoco



COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE SULLA VITA

Assimoco Vita S.p.A.

Fax 02/26920886 - PEC: assimocovita@legalmail.it - Capitale Sociale € 76.000.000,00 i.v.

Registro Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi e C.F. n. 08407030587 - R.E.A. n. 1451110 - P.I. n. 11259010152* -

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. Industria Commercio e Artigianato del 23.10.1990 -

G.U. n. 279 del 29.11.1990 - Albo Imprese IVASS n. 1.00092

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Assimoco S.p.A.

Il Richiedente deve tempestivamente informare le Società di ogni cambiamento di professione che rientri tra quelle sopra esposte non assicurabili. A tale scopo il Richiedente deve inviare lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica certificata con la comunicazione dell'intervenuto cambiamento. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione (in cui dovrà essere indicato il codice IBAN per l'accredito del premio relativo al periodo per il quale il rischio è cessato) **le Società invieranno comunicazione di recesso unilaterale con contestuale restituzione del premio non goduto.**

La mancata comunicazione del cambiamento della professione può comportare la perdita del diritto alla prestazione in base a quanto previsto dagli Artt. 1898 e 1926 del Codice Civile.

- **in relazione al finanziamento sottostante, come descritto all'Art. 2, stipuli la copertura assicurativa in qualità di:**
 - Titolare unico del finanziamento;
 - Contitolare del finanziamento;
 - Garante del finanziamento;

L'assicurazione è stipulabile:

- per finanziamenti con unico titolare del finanziamento: da una sola persona al 100% (titolare o garante);
- per finanziamenti cointestati anche con più contitolari da:
 - una sola persona al 100% (contitolare o garante);
 - una sola persona al 50% (contitolare o garante);
 - massimo due persone, ciascuna per il 50% (contitolari o garanti).

IMPRESA INDIVIDUALE O ENTE

È ammessa ai benefici dell'assicurazione, sempreché in possesso dei requisiti di assicurabilità previsti nella sezione "PERSONA FISICA" di cui al presente articolo, la persona fisica designata dal Richiedente Impresa individuale e/o Ente che ricopre un Ruolo Rilevante nell'organizzazione del Richiedente. In tal caso la garanzia operante di cui alla Sezione C potrà essere esclusivamente INABILITA' TEMPORANEA TOTALE.

È riconosciuta persona fisica con Ruolo Rilevante il soggetto individuato nella tabella di seguito riportata:

Persona fisica con ruolo rilevante	Impresa e/o Ente Richiedente
Titolare	- Ditta Individuale
Socio o dipendente con contratto di lavoro subordinato che ricopre anche di fatto una funzione di obiettiva responsabilità all'interno dell'organizzazione del Richiedente	- Società semplice - Società di fatto - Società in nome collettivo - Società in accomandita semplice
Socio, amministratore o dipendente con contratto di lavoro subordinato che ricopre anche di fatto una funzione di obiettiva responsabilità all'interno dell'organizzazione del Richiedente	- Società a responsabilità limitata - Società per azioni - Società in accomandita per azioni
Socio cooperatore che concorre alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali ed alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa nonché socio che partecipa alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche.	- Società Cooperative
Libero Professionista anche non munito di Partita IVA	- Studi associati

PER LA PERSONA FISICA CON RUOLO RILEVANTE DECADE L'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE IN CASO DI CAMBIAMENTO DELLO STATO LAVORATIVO, SALVO QUANTO DI SEGUITO INDICATO IN RELAZIONE AL VENIR MENO DEL RUOLO RILEVANTE.



COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI - MOVIMENTO COOPERATIVO

Gruppo Assimoco (Albo Gruppi IVASS n. 051) Sede legale e Direzione Generale: Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI) - Telefono 02/269621 - www.assimoco.it - *Per fatturazione: Partita IVA n. 10516920963 (Gruppo IVA)

Assimoco S.p.A.

Fax 02/26920266 - PEC: assimoco@legalmail.it - Capitale Sociale € 107.870.685,00 I.v.

Registro Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi e C.F. n. 03250790588 - R.E.A. n. 1086823 - P.I. n. 11259020151* -

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. Industria Commercio e Artigianato del 11.05.1979 - G.U. n. 195 del 18.07.1979 - Albo Imprese IVASS n. 1.00051

Capogruppo del Gruppo Assimoco



COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE SULLA VITA

Assimoco Vita S.p.A.

Fax 02/26920886 - PEC: assimocovita@legalmail.it - Capitale Sociale € 76.000.000,00 I.v.

Registro Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi e C.F. n. 08407030587 - R.E.A. n. 1451110 - P.I. n. 11259010152* -

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. Industria Commercio e Artigianato del 23.10.1990 - G.U. n. 279 del 29.11.1990 - Albo Imprese IVASS n. 1.00092

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Assimoco S.p.A.

La Contraente/il Richiedente deve tempestivamente informare le Società qualora si verifichi uno o più degli eventi di seguito indicati che comportano la decadenza dell'assicurazione:

- cessazione e/o interruzione del Ruolo Rilevante dell'Assicurato;
- sentenza dichiarativa di fallimento del Richiedente;
- cessazione o alienazione del Richiedente;
- cessione a terzi del finanziamento sottostante.

In ogni caso, indipendentemente dal momento in cui le Società vengono messe a conoscenza dell'evento, le coperture cessano automaticamente alla data dell'evento stesso e le Società procedono con il rimborso della parte di premio annuo relativa al rischio non goduto.

ART. 22 - GARANZIE ASSICURATIVE OFFERTE

Le Società si obbligano a corrispondere ai Beneficiari le prestazioni assicurative o gli indennizzi di cui alle Sezioni A, B, C, D ed E, nei limiti e alle condizioni dettagliatamente descritti nelle sezioni stesse.

Le garanzie sono prestate individualmente da Assimoco Vita S.p.A. e Assimoco S.p.A..

Ognuna della Società assume esclusivamente la responsabilità di esecuzione delle prestazioni alla stessa imputabili, senza che vi sia solidarietà tra le due Società nelle prestazioni riferibili all'altra parte.

GARANZIE SEMPRE OPERANTI INDIPENDENTEMENTE DALLO STATO LAVORATIVO DELL'ASSICURATO

Le garanzie previste dalle SEZIONI A e B sono sempre operanti indipendentemente dallo Stato Lavorativo dichiarato dall'Assicurato al momento della stipulazione del contratto.

Pertanto, le garanzie operano come in seguito descritto.

GARANZIA DI CAPITALE ASSIMOCO VITA S.p.A.

SEZIONE A: in caso di **Decesso dell'Assicurato** conseguente ad infortunio e/o malattia, **Assimoco Vita S.p.A.** si obbliga a liquidare ai beneficiari designati, alle condizioni meglio descritte in tale Sezione l'importo del Capitale Assicurato previsto dal piano di decrescenza della polizza al momento del decesso.

GARANZIA DI CAPITALE Assimoco S.p.A.

SEZIONE B: in caso di **Invalidità Permanente Totale** dell'Assicurato conseguente ad Infortunio e/o Malattia, **Assimoco S.p.A.** si obbliga a liquidare ai beneficiari, alle condizioni meglio descritte in tale Sezione sotto indicata, l'importo del Capitale Assicurato previsto dal piano di decrescenza della polizza:

- in caso di infortunio: alla data dell'infortunio
- in caso di malattia: alla data della richiesta agli enti preposti all'accertamento dell'Invalidità Permanente Totale.

GARANZIE DI RATA Assimoco S.p.A.

Le garanzie previste alle SEZIONI C, D, E sono operanti in funzione dello Stato Lavorativo dichiarato dall'Assicurato al momento della stipulazione.

Ciascuna garanzia opera alle Condizioni indicate in ogni Sezione ed in maniera esclusiva in funzione del corrispondente Stato Lavorativo sotto descritto:

Assimoco S.p.A. si obbliga a liquidare ai Beneficiari, alle condizioni descritte in ciascuna specifica Sezione, l'indennizzo corrispondente allo Stato Lavorativo di seguito specificato:

LAVORATORE AUTONOMO E/O LAVORATORE DIPENDENTE DEL PUBBLICO IMPIEGO: in caso di **Inabilità Temporanea Totale** conseguente ad infortunio e/o malattia viene liquidato l'importo della Rata Mensile Protetta indicata nel contratto.

LAVORATORE DIPENDENTE DEL SETTORE PRIVATO: in caso di **Perdita Involontaria d'Impiego** conseguente al licenziamento per giustificato motivo oggettivo viene liquidato l'importo della Rata Mensile Protetta indicata nel contratto.



COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI - MOVIMENTO COOPERATIVO

Gruppo Assimoco (Albo Gruppi IVASS n. 051) Sede legale e Direzione Generale: Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI) - Telefono 02/269621 - www.assimoco.it - *Per fatturazione: Partita IVA n. 10516920963 (Gruppo IVA)
Assimoco S.p.A.
Fax 02/26920266 - PEC: assimoco@legalmail.it - Capitale Sociale € 107.870.685,00 I.v.
Registro Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi e C.F. n. 03250750588 - R.E.A. n. 1086823 - P.I. n. 11259020151* -
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. Industria Commercio e Artigianato del 11.05.1979 - G.U.
n. 195 del 18.07.1979 - Albo Imprese IVASS n. 1.00051
Capogruppo del Gruppo Assimoco



COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE SULLA VITA

Assimoco Vita S.p.A.
Fax 02/26920886 - PEC: assimocovita@legalmail.it - Capitale Sociale € 76.000.000,00 I.v.
Registro Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi e C.F. n. 08407030587 - R.E.A. n. 1451110 - P.I. n. 11259010152* -
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. Industria Commercio e Artigianato del 23.10.1990 -
G.U. n. 279 del 29.11.1990 - Albo Imprese IVASS n. 1.00092
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Assimoco S.p.A.

NON LAVORATORE: in caso di **Ricovero Ospedaliero** conseguente ad infortunio e/o malattia viene liquidato l'importo della Rata Mensile Protetta indicata nel contratto.

ART. 23 - OPERATIVITÀ DELLE GARANZIE ASSICURATIVE OFFERTE

TABELLA ESEMPLIFICATIVA DELL'OPERATIVITÀ PER STATO LAVORATIVO

Richiedente	Stato Lavorativo	Assimoco Vita S.p.A.	Assimoco S.p.A.				
			Sezione A	Sezione B	Sezione C	Sezione D	Sezione E
Persona fisica	Lavoratore autonomo/Dipendente del Pubblico Impiego	Decesso	IPT	ITT	=====	=====	
Persona fisica	Lavoratore dipendente del settore privato	Decesso	IPT	=====	PII	=====	
Persona fisica	Non lavoratore	Decesso	IPT	=====	=====	RO	
Impresa individuale/Ente	Non richiesto	Decesso	IPT	ITT	=====	=====	

In caso di Richiedente persona fisica, qualora nel corso della durata dell'assicurazione intervenga un cambiamento dello Stato Lavorativo, è fatto obbligo al Richiedente di comunicare per iscritto alle Società la variazione intervenuta.

Il Richiedente avrà facoltà di chiedere:

- una copertura corrispondente alla garanzia prevista per il nuovo Stato Lavorativo; in tal caso la Società provvederà a rideterminare i premi annui successivi alla modifica dello Stato Lavorativo in funzione della nuova garanzia sottoscritta;
- l'annullamento delle garanzie offerte da Assimoco S.p.A.; in tal caso la copertura assicurativa decade al termine dell'annualità assicurativa in corso. Resta inteso che la copertura morte offerta da Assimoco Vita S.p.A. resterà efficace fino alla data di scadenza e comunque previo pagamento dei premi annui pattuiti.

A titolo esemplificativo si riporta una tipologia di variazione dello Stato Lavorativo:

- il contratto di assicurazione stipulato ha una durata di 144 mesi;
- al momento della stipulazione Il Richiedente dichiara di essere Lavoratore Autonomo: sono attive le garanzie della SEZIONE C e delle SEZIONI A e B per tutta la durata dell'assicurazione.
- durante il 3° anno di durata del contratto il Richiedente cambia il suo Stato Lavorativo da Lavoratore Autonomo a Lavoratore Dipendente del Settore Privato.
- il Richiedente deve comunicare il cambiamento dello Stato Lavorativo e potrà richiedere di essere assicurato, alle condizioni e limiti in essa previsti, dalla nuova garanzia Perdita Involontaria di Impiego.
- il premio già versato per la SEZIONE C sarà utilizzato a compensazione di quello dovuto per la nuova garanzia.
- si rinvia al Glossario dei termini per maggiori dettagli sulla definizione dello Stato Lavorativo.

ART. 24 - RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE**DECESSO DELL'ASSICURATO**

Dalla garanzia di cui alla **SEZIONE A** è escluso il decesso causato da:

- a) dolo della Contraente, del Richiedente, dell'Assicurato o del Beneficiario;
- b) partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi, scioperi, sommosse, tumulti popolari;
- c) partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato italiano: in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta della Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;
- d) partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti con qualsiasi mezzo a motore;
- e) incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo;
- f) attività pericolosa, svolta dall'Assicurato, come: alpinismo (oltre il 3° grado), sci alpino fuori pista, bobsleigh (guidoslitta), skeleton (slittino), scalate, accesso ai ghiacciai, arrampicata libera, sci alpinismo, bob, immersioni subacquee con autorespiratore, speleologia, salti dal trampolino con sci o idrosci, motonautica (in-shore, off-shore, hovercraft, competizioni velistiche), vela (maggiore di 60 miglia dalla costa), parasailing, gare di automobilismo e/o di motociclismo, volo con ultraleggeri, aliante (volo a vela), aerostato (dirigibile, pallone libero, pallone ancorato), elicottero, parapendio, deltaplano, parading, paracadutismo, rafting, pratica del pugilato e lotta, corse di velocità e relativi allenamenti con qualsiasi mezzo a motore, competizioni o relative prove e allenamenti ippici, caccia grossa, safari, competizioni ciclistiche, canoa, kayak, atletica pesante;
- g) suicidio, se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione;
- h) Malattie già diagnosticate e gli Infortuni già verificatisi alla data di sottoscrizione della scheda di Adesione, nonché le relative conseguenze e seguiti, se non dichiarati e opportunamente valutati dalla Società come assicurabili;
- i) abuso di alcool, nonché uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e sostanze psicotrope e simili;
- j) lo svolgimento da parte dell'Assicurato di una delle professioni indicate all'Art. 21.

In questi casi la Società paga il solo importo della Riserva Matematica calcolato al momento del decesso.

INFORTUNI E MALATTIA

Premesso che le presenti disposizioni si applicano alla SEZIONI B, C ed E, dall'assicurazione sono escluse le conseguenze di infortunio e malattia causati e/o provocati:

- a) da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi x, ecc.);
- b) dall'uso di sostanze biologiche o chimiche quando tali sostanze non siano utilizzate per fini pacifici;
- c) da eventi direttamente connessi a stato di guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, lotta armata, insurrezione, atti terroristici. La presente esclusione non si applica agli infortuni occorsi entro un periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità, se ed in quanto, l'Assicurato risulti sorpreso mentre si trova in un paese straniero dove tali eventi non esistevano o non erano in atto al momento del suo arrivo nel paese estero;
- d) da incidenti di volo occorsi durante viaggi a bordo - anche come membro dell'equipaggio - di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota titolare di brevetto non idoneo, compresi il volo a bordo di deltaplano, ultraleggero, aliante, aerostato (dirigibile, pallone libero, pallone ancorato), parapendio, parading, parasailing, paracadutismo;
- e) dalla partecipazione come pilota e/o passeggero a corse, gare, prove, allenamenti comportanti l'uso di veicoli a motore, motoveicoli, ciclomotori e natanti a motore in genere, compresa la pratica di motocross, anche all'interno di circuiti adibiti agli sport motoristici;
- f) dalla guida di veicoli, motoveicoli e ciclomotori in stato di ubriachezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;



COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI - MOVIMENTO COOPERATIVO

Gruppo Assimoco (Albo Gruppi IVASS n. 051) Sede legale e Direzione Generale: Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI) - Telefono 02/269621 - www.assimoco.it - *Per fatturazione: Partita IVA n. 10516920963 (Gruppo IVA)
Assimoco S.p.A.
Fax 02/26920266 - PEC: assimoco@legalmail.it - Capitale Sociale € 107.870.685,00 I.v.
Registro Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi e C.F. n. 03250750588 - R.E.A. n. 1086823 - P.I. n. 11259020151* -
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. Industria Commercio e Artigianato del 11.05.1979 - G.U. n. 195 del 18.07.1979 - Albo Imprese IVASS n. 1.00051
Capogruppo del Gruppo Assimoco



COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE SULLA VITA

Assimoco Vita S.p.A.
Fax 02/26920886 - PEC: assimocovita@legalmail.it - Capitale Sociale € 76.000.000,00 I.v.
Registro Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi e C.F. n. 08407030587 - R.E.A. n. 1451110 - P.I. n. 11259010152* -
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. Industria Commercio e Artigianato del 23.10.1990 -
G.U. n. 279 del 29.11.1990 - Albo Imprese IVASS n. 1.00092
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Assimoco S.p.A.

- g) da disturbi psichici in genere, compresi i comportamenti nevrotici, l'epilessia, le sindromi organiche cerebrali, la schizofrenia, le forme maniaco depressive, gli stati paranoici, le sindromi ansiose depressive;
- h) da azioni delittuose dolosamente compiute o tentate dall'Assicurato, nonché da lui volontariamente attuate o consentite contro la sua persona;
- i) da abuso di alcool e dall'uso non terapeutico di stupefacenti, di psicofarmaci e allucinogeni;
- l) dalla partecipazione ad azioni temerarie ed inusuali, salvo gli atti compiuti per solidarietà umana;
- m) dall'uso di veicoli a motore e di natanti da diporto privi dell'abilitazione di legge; sono tuttavia compresi gli infortuni in possesso di patente scaduta, a condizione che la patente sia successivamente rinnovata o rilasciata dagli organi competenti, o l'Assicurato dimostri, al momento del sinistro, di essere in possesso dei requisiti per il rinnovo o rilascio, fatta eccezione per il caso di decesso o di invalidità permanente che non consente il rinnovo;
- n) da malattie tropicali inclusa la malaria o da malattie epidemiche;
- o) da sindrome da immunodeficienza acquisita (HIV) o altra patologia ad essa collegata;
- p) dalla pratica delle seguenti discipline sportive: alpinismo (oltre il 3° grado UIAA); scalate su ghiaccio; scalate con accesso ai ghiacciai; scalate in arrampicata libera; sci alpino fuori pista; sci alpinismo; bob e bobsleigh (guido slitta); skeleton (slittino); immersioni subacquee con autorespiratore; salti dal trampolino con sci o idrosci; motonautica (in-shore, off-shore, hovercraft, competizioni veliche); vela a distanze superiori alle 60 miglia dalla costa; pugilato e lotta; competizioni e relative prove ed allenamenti ippici, caccia grossa e safari; competizioni ciclistiche, canoa e kayak; atletica pesante, di sport estremi quali; free climbing, skydiving, bungee jumping, freestyle ski, helisnow, kitewings, torrentismo, base jumping, canyoning, sci estremo, airboarding.

Inoltre per la sola SEZIONE C, dall'assicurazione sono inoltre escluse le conseguenze di infortunio e malattia causati e/o provocati:

- q) da mal di schiena e patologie assimilabili; la presente esclusione non trova applicazione nel caso in cui la diagnosi sia comprovata da esami radiologici e clinici;
- r) da gravidanza, puerperio e patologie collegate;
- s) da interventi chirurgici o trattamenti medici non necessari, inclusi interventi e applicazioni di carattere estetico, eseguiti a per motivi personali, salvo gli interventi di ricostruzione plastica conseguente ad infortunio indennizzabile ai termini del contratto.

PERDITA INVOLONTARIA D'IMPIEGO

Per la SEZIONE D sono esclusi gli indennizzi da Perdita Involontaria di Impiego per i casi in cui:

- a) l'Assicurato, alla data di stipulazione dell'assicurazione, si trovava già in stato di disoccupazione o il licenziamento era già stato notificato o erano conosciute e/o note circostanze che oggettivamente facevano prevedere che tale evento si sarebbe verificato in forza di specifiche previsioni contenute in contratti o accordi collettivi;
- b) l'Assicurato, alla data di stipulazione dell'assicurazione, si trovava già assoggettato alla procedura di Mobilità Ordinaria e/o a misure di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, Cassa Integrazione Guadagni Edilizia, Mobilità anticipata o Mobilità in Deroga;
- c) il licenziamento, anche consensuale, sia conseguente al raggiungimento dell'età pensionabile o sia intimato a lavoratori che fruiscono o possono fruire di trattamenti previsti dalle norme vigenti e/o da contratti e/o accordi collettivi a favore di soggetti prossimi al pensionamento;
- d) il licenziamento sia dovuto a giusta causa (escluse le dimissioni per giusta causa), giustificato motivo soggettivo (licenziamenti disciplinari);
- e) il licenziamento sia avvenuto durante o per mancato superamento del periodo di prova;
- f) la disoccupazione sia dovuta a dimissioni diverse dalla casistica per giusta causa;
- g) la cessazione del rapporto di lavoro sia conseguente a risoluzione consensuale del contratto di lavoro o dovuta alla scadenza del termine stabilito dal contratto di lavoro subordinato;



COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI - MOVIMENTO COOPERATIVO

Gruppo Assimoco (Albo Gruppi IVASS n. 051) Sede legale e Direzione Generale: Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI) - Telefono 02/269621 - www.assimoco.it - *Per fatturazione: Partita IVA n. 10516920963 (Gruppo IVA)
Assimoco S.p.A.
Fax 02/26920266 - PEC: assimoco@legalmail.it - Capitale Sociale € 107.870.685,00 I.v.
Registro Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi e C.F. n. 03250750588 - R.E.A. n. 1086823 - P.I. n. 11259020151* -
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. Industria Commercio e Artigianato del 11.05.1979 - G.U.
n. 195 del 18.07.1979 - Albo Imprese IVASS n. 1.00051
Capogruppo del Gruppo Assimoco



COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE SULLA VITA

Assimoco Vita S.p.A.
Fax 02/26920886 - PEC: assimocovita@legalmail.it - Capitale Sociale € 76.000.000,00 I.v.
Registro Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi e C.F. n. 08407030587 - R.E.A. n. 1451110 - P.I. n. 11259010152* -
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. Industria Commercio e Artigianato del 23.10.1990 -
G.U. n. 279 del 29.11.1990 - Albo Imprese IVASS n. 1.00092
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Assimoco S.p.A.

- h) al momento del sinistro l'Assicurato svolge la sua normale attività lavorativa nell'ambito di un contratto di lavoro non regolato dalle leggi e norme italiane;
- i) il licenziamento sia conseguenza di patologie non dichiarate o sottaciute, a termini del presente contratto, nel Questionario Assuntivo al momento della stipulazione dell'assicurazione;
- j) l'Assicurato abbia rapporti di parentela (coniuge, convivente, figlio, collaterale, ascendente, discendente) con il proprio datore di lavoro;
- k) l'Assicurato persona fisica risulti contemporaneamente socio e dipendente dell'azienda per la quale svolge l'attività retribuita da lavoro dipendente costituita come: Ditta Individuale, Società semplice, Società in nome collettivo, Società in accomandita semplice, Società a responsabilità limitata, Società per azioni, Società in accomandita per azioni, Studi associati;
- l) l'Assicurato, al momento della stipulazione, ha già ricevuto dal datore di lavoro una contestazione disciplinare o una comunicazione nella quale venga individuato come lavoratore oggetto di una procedura di licenziamento.

ART. 25 - VALIDITÀ TERRITORIALE

L'assicurazione vale in tutto il mondo per le seguenti garanzie:

- **Decesso dell'Assicurato;**
- **Invalità Permanente Totale;**
- **Inabilità Temporanea Totale;**
- **Ricovero Ospedaliero;**
- **Perdita Involontaria d'Impiego: l'assicurazione vale in tutto il mondo sempreché l'Assicurato svolga la sua attività lavorativa nell'ambito di un contratto di lavoro regolato dalle leggi e norma italiane.**

ART. 26 - ARBITRATO/COLLEGIO MEDICO (SOLO SEZIONI B, C, D, E)

Ferma la facoltà di ricorso al giudice ordinario competente, le controversie di natura medica o riguardanti l'applicazione dei criteri di liquidazione possono essere demandate per iscritto ad un collegio di tre medici nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o in caso contrario dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il collegio dei medici. Il Collegio Medico risiede nel comune sede di istituto di medicina legale di residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. È data facoltà al Collegio Medico di rinviare ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisoria sull'indennizzo. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.



COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI - MOVIMENTO COOPERATIVO

Gruppo Assimoco (Albo Gruppi IVASS n. 051) Sede legale e Direzione Generale: Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI) - Telefono 02/269621 - www.assimoco.it - *Per fatturazione: Partita IVA n. 10516920963 (Gruppo IVA)
Assimoco S.p.A.
Fax 02/26920266 - PEC: assimoco@legalmail.it - Capitale Sociale € 107.870.685,00 I.v.
Registro Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi e C.F. n. 03250750588 - R.E.A. n. 1086823 - P.I. n. 11259020151* -
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. Industria Commercio e Artigianato del 11.05.1979 - G.U.
n. 195 del 18.07.1979 - Albo Imprese IVASS n. 1.00051
Capogruppo del Gruppo Assimoco



COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE SULLA VITA

Assimoco Vita S.p.A.
Fax 02/26920886 - PEC: assimocovita@legalmail.it - Capitale Sociale € 76.000.000,00 I.v.
Registro Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi e C.F. n. 08407030587 - R.E.A. n. 1451110 - P.I. n. 11259010152* -
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. Industria Commercio e Artigianato del 23.10.1990 -
G.U. n. 279 del 29.11.1990 - Albo Imprese IVASS n. 1.00092
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Assimoco S.p.A.

ART. 27 - DENUNCIA DI SINISTRO ED OBBLIGHI RELATIVI

ASSIMOCO S.P.A.

Il sinistro deve essere denunciato, nel più breve termine possibile, inviando all'Intermediario il "Modulo di Denuncia di Avvenuto Sinistro" (Allegato 5 alle Condizioni di Assicurazione). L'Intermediario si impegna da parte sua a trasmettere alla Società, nel più breve tempo possibile, il suddetto modulo debitamente compilato allegando alla medesima la seguente documentazione:

Invalidità Permanente Totale da Infortunio o Malattia

- 1) Relazione del medico curante attestante l'Invalidità Permanente Totale da Infortunio o Malattia e il relativo grado (si ricorda che l'invalidità totale deve essere uguale o superiore al 60% secondo le Tabelle INAIL).
- 2) Copia della richiesta (inclusa la documentazione medica) effettuata agli Enti preposti per la certificazione definitiva dell'Invalidità Permanente Totale da Malattia.
- 3) Ogni eventuale ulteriore documentazione che la Società riterrà necessaria per la liquidazione del sinistro.

Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia

- 1) Certificazione medica attestante l'Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia e/o eventuale certificato di ricovero in Istituto di Cura indicante la diagnosi e il periodo del ricovero.
- 2) Documentazione comprovante lo stato di Lavoratore Autonomo (esempio: certificato attribuzione Partita IVA) o di Dipendente del Settore Pubblico (Esempio: copia ultima busta paga).
- 3) Ogni eventuale ulteriore documentazione che la Società riterrà necessaria per la liquidazione del sinistro.
- 4) In caso di continuazione di un sinistro di Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia, ulteriore documentazione di cui al punto attestante il periodo di Inabilità.

Ricovero Ospedaliero

- 1) Copia della cartella clinica attestante la diagnosi ed il periodo effettivo di Ricovero; nel caso non fosse disponibile la cartella clinica, certificato rilasciato dall'Istituto di Cura attestante la diagnosi ed il periodo effettivo di Ricovero.
- 2) In caso di continuazione di un sinistro per Ricovero Ospedaliero, ulteriore documentazione di cui al precedente punto 1 attestante il periodo di Ricovero.
- 3) Ogni eventuale ulteriore documentazione che la Società riterrà necessaria per la liquidazione del sinistro.

Perdita Involontaria d'Impiego

- 1) Originale di scheda anagrafica/professionale rilasciata e vidimata dal centro per l'impiego competente o documento sostitutivo equipollente, recante lo storico e l'anzianità di disoccupazione.
- 2) Copia della lettera di licenziamento con indicazioni delle motivazioni dello stesso.
- 3) Copia dell'ultima busta paga.
- 4) Certificato attestante l'avvenuta iscrizione nelle liste di disoccupazione presso il Centro per l'impiego competente.
- 5) In caso di Mobilità consegnare la relativa dichiarazione rilasciata dal Centro per l'impiego competente.
- 6) In caso di continuazione di un sinistro per Perdita Involontaria d'Impiego, ulteriore documentazione di cui ai precedenti punti da 1 a 4 attestante il periodo di disoccupazione.
- 7) Ogni eventuale ulteriore documentazione che la Società riterrà necessaria per la liquidazione del sinistro.

La Società procederà alla definizione del sinistro ed alla successiva eventuale liquidazione dell'indennizzo dopo aver ricevuto la documentazione completa. La Società si riserva in ogni caso il diritto di far sottoporre l'Assicurato ad accertamenti medici.



COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI - MOVIMENTO COOPERATIVO

Gruppo Assimoco (Albo Gruppi IVASS n. 051) Sede legale e Direzione Generale: Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI) - Telefono 02/269621 - www.assimoco.it - *Per fatturazione: Partita IVA n. 10516920963 (Gruppo IVA)

Assimoco S.p.A.

Fax 02/26920266 - PEC: assimoco@legalmail.it - Capitale Sociale € 107.870.685,00 i.v.

Registro Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi e C.F. n. 03250790588 - R.E.A. n. 1086823 - P.I. n. 11259020151* -

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. Industria Commercio e Artigianato del 11.05.1979 - G.U. n. 195 del 18.07.1979 - Albo Imprese IVASS n. 1.00051

Capogruppo del Gruppo Assimoco



COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE SULLA VITA

Assimoco Vita S.p.A.

Fax 02/26920886 - PEC: assimocovita@legalmail.it - Capitale Sociale € 76.000.000,00 i.v.

Registro Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi e C.F. n. 08407030587 - R.E.A. n. 1451110 - P.I. n. 11259010152* -

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. Industria Commercio e Artigianato del 23.10.1990 -

G.U. n. 279 del 29.11.1990 - Albo Imprese IVASS n. 1.00092

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Assimoco S.p.A.

ASSIMOCO VITA S.p.A. - Decesso dell'Assicurato

Per tutti i pagamenti deve essere presentata direttamente alla Società, o per il tramite dell'Intermediario presso cui è stato stipulato il contratto, **richiesta scritta accompagnata dai documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare i Beneficiari della prestazione.**

Inoltre, qualsiasi richiesta deve essere sempre accompagnata **da un documento di identità in corso di validità del Beneficiario.**

La documentazione che deve essere presentata è di seguito specificata.

- **copia del contratto attestante l'esistenza e la data di erogazione del "Rapporto Passivo";**
- **certificato anagrafico di morte dell'Assicurato;**
- **consenso da parte di ogni Beneficiario al trattamento dei dati personali ai sensi del Codice Privacy (Regolamento UE 2016/679);**
- **modulo per l'identificazione e l'adeguata verifica di ogni Beneficiario della prestazione;**
- **relazione medica sulle cause del decesso;**
- **in caso di decesso per malattia: copia integrale delle cartelle cliniche, a partire dal primo ricovero nel corso del quale fu diagnosticata la malattia causa di decesso dell'Assicurato;**
- **in caso di morte violenta (infornio, suicidio e omicidio): copia del verbale predisposto dall'Autorità competente che ha effettuato gli accertamenti relativi all'accaduto (Procura della Repubblica, Carabinieri, Polizia e Vigilanza urbana) e dal quale si desumano le circostanze che hanno provocato il decesso dell'Assicurato;**
- **atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio autenticata, da cui deve risultare:**
 - a) **se l'Assicurato abbia lasciato o no testamento e, in caso affermativo, che il testamento (i cui estremi sono indicati nell'atto) sia l'unico o l'ultimo e non sia stato impugnato. Nel caso in cui vi sia testamento, copia autentica del relativo verbale di pubblicazione;**
 - b) **l'esatta individuazione degli "eredi legittimi" dell'Assicurato al momento del decesso, nel caso in cui sia stata utilizzata tale formula per la designazione dei Beneficiari;**
- **in presenza di Beneficiari minorenni o privi della capacità d'agire: decreto del giudice tutelare che autorizzi il tutore legale alla riscossione della prestazione.**

Qualora il beneficiario delle suddette prestazioni sia una società o un ente, dovranno essere consegnati i seguenti ulteriori documenti:

- **statuto o visura camerale;**
- **copia di un documento d'identità e codice fiscale del legale rappresentante.**

La Società potrà richiedere l'eventuale ulteriore documentazione che riterrà necessaria per la definizione del sinistro. Resta inteso che le spese relative all'acquisizione dei suddetti documenti gravano direttamente sui Beneficiari della prestazione.

Verificatosi l'evento e accertato il diritto al pagamento della somma assicurata, la Società esegue il pagamento entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione completa. Decorso tale termine, sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, calcolati in base al saggio legale di interesse.

Ogni pagamento viene effettuato tramite bonifico bancario sul conto corrente del Beneficiario.



COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI - MOVIMENTO COOPERATIVO

Gruppo Assimoco (Albo Gruppi IVASS n. 051) Sede legale e Direzione Generale: Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI) - Telefono 02/269621 - www.assimoco.it - *Per fatturazione: Partita IVA n. 10516920963 (Gruppo IVA)

Assimoco S.p.A.

Fax 02/26920266 - PEC: assimoco@legalmail.it - Capitale Sociale € 107.870.685,00 i.v.

Registro Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi e C.F. n. 03250790588 - R.E.A. n. 1086823 - P.I. n. 11259020151* - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. Industria Commercio e Artigianato del 11.05.1979 - G.U. n. 195 del 18.07.1979 - Albo Imprese IVASS n. 1.00051

Capogruppo del Gruppo Assimoco



COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE SULLA VITA

Assimoco Vita S.p.A.

Fax 02/26920886 - PEC: assimocovita@legalmail.it - Capitale Sociale € 76.000.000,00 i.v.

Registro Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi e C.F. n. 08407030587 - R.E.A. n. 1451110 - P.I. n. 11259010152* - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. Industria Commercio e Artigianato del 23.10.1990 - G.U. n. 279 del 29.11.1990 - Albo Imprese IVASS n. 1.00092

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Assimoco S.p.A.

CONDIZIONI SPECIFICHE CHE REGOLANO LE GARANZIE ASSICURATIVE

SEZIONE A - COPERTURA PER IL CASO DI DECESSO

ART. 28 - PRESTAZIONE PER IL CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO

La presente copertura è prestata per il rischio di morte mediante il ricorso alla forma di:

ASSICURAZIONE TEMPORANEA CASO MORTE A CAPITALE DECRESCENTE E A PREMIO ANNUO A PROTEZIONE DEL CREDITO.

La Società si impegna a corrispondere per ciascun Assicurato incluso in Convenzione e a condizione che siano stati corrisposti regolarmente i premi dovuti, l'importo della prestazione di seguito descritta, sempreché l'evento avvenga durante il periodo di validità contrattuale e fatte salve le cause di esclusione di cui all'Art. 24. Trascorso il predetto termine (data di scadenza), il contratto si estinguerà e i premi pagati resteranno acquisiti dalla Società.

La Società garantisce al Beneficiario, in caso di decesso dell'Assicurato a seguito di Infortunio o Malattia nel corso della Durata Contrattuale, il pagamento del Capitale Assicurato al momento del decesso, che sarà corrisposto successivamente al ricevimento da parte della Società della denuncia di sinistro, corredata di tutta la documentazione di cui all'Art. 27.

Il Capitale Assicurato viene calcolato in base alle modalità indicate al precedente Art. 3.

Si specifica che, salvo il caso indicato al successivo Art. 29 relativamente al sinistro che colpisca più teste, il Capitale Assicurato risulta essere sempre quello riportato nel relativo piano di decrescenza della Scheda di Adesione con i limiti di Capitale Assicurato iniziale indicati al precedente Art. 3.

In ogni caso il limite massimo di capitale assicurabile in relazione a ciascuna testa assicurata e con riferimento al totale dei contratti CREDIT PROTECTION INSURANCE sottoscritti dall'Assicurato medesimo, è pari a 400.000,00 Euro.

La copertura decade e pertanto non ha più efficacia nel momento in cui Assimoco S.p.A. corrisponda una prestazione in seguito al verificarsi dello stato di Invalidità Permanente Totale da Infortunio o Malattia dell'Assicurato. I premi già corrisposti rimangono acquisiti dalle Società.

Le suddette prestazioni operano pertanto in via alternativa.

ART. 29 - SINISTRO CHE COLPISCA PIÙ TESTE

L'assicurazione prevede una limitazione in caso di sinistro che colpisca più persone a seguito di uno stesso evento accidentale, fino ad un importo complessivo pari a 6 volte il capitale medio assicurato. Detto importo andrà suddiviso in relazione al numero di teste colpite da sinistro e in proporzione ai rispettivi capitali assicurati.

ART. 30 - RISCATTO

La presente copertura non prevede l'esercizio del diritto di riscatto.



COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI - MOVIMENTO COOPERATIVO

Gruppo Assimoco (Albo Gruppi IVASS n. 051) Sede legale e Direzione Generale: Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI) - Telefono 02/269621 - www.assimoco.it - *Per fatturazione: Partita IVA n. 10516920963 (Gruppo IVA)

Assimoco S.p.A.

Fax 02/26920266 - PEC: assimoco@legalmail.it - Capitale Sociale € 107.870.685,00 i.v.

Registro Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi e C.F. n. 03250790588 - R.E.A. n. 1086823 - P.I. n. 11259020151* -

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. Industria Commercio e Artigianato del 11.05.1979 - G.U.

n. 195 del 18.07.1979 - Albo Imprese IVASS n. 1.00051

Capogruppo del Gruppo Assimoco



COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE SULLA VITA

Assimoco Vita S.p.A.

Fax 02/26920886 - PEC: assimocovita@legalmail.it - Capitale Sociale € 76.000.000,00 i.v.

Registro Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi e C.F. n. 08407030587 - R.E.A. n. 1451110 - P.I. n. 11259010152* -

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. Industria Commercio e Artigianato del 23.10.1990 -

G.U. n. 279 del 29.11.1990 - Albo Imprese IVASS n. 1.00092

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Assimoco S.p.A.

SEZIONE B - COPERTURA PER IL CASO DI INVALIDITÀ PERMANENTE TOTALE
--

ART. 31 - OGGETTO DELLA COPERTURA PER IL CASO DI INVALIDITÀ PERMANENTE TOTALE

La Società indennizza il capitale per Invalidità Permanente Totale (di seguito IPT) conseguente ad Infortunio o Malattia, come calcolato al successivo Art. 32, qualora:

- a) l'Assicurato sia in possesso dei requisiti di assicurabilità indicati all'Art. 21;
- b) il sinistro si sia verificato durante il periodo di durata ed efficacia del contratto;
- c) all'Assicurato sia riconosciuta una IPT di grado percentuale pari o superiore al 60%;
- d) l'IPT sia attestata da un medico legale della Società non prima di 6 mesi e non oltre 18 mesi dalla data del verificarsi dell'infortunio o della malattia che l'ha provocata;
- e) in caso di IPT conseguente a malattia sia trascorso il periodo di 90 giorni (Carenza) dalla data di effetto della copertura durante il quale la garanzia non è operante; il periodo di carenza non si applica, nel caso in cui l'Assicurato si sia sottoposto agli accertamenti medici previsti per la sua abolizione indicati all'Art. 4;
- f) l'IPT non sia determinata da uno degli eventi esclusi all'Art. 24;
- g) l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi previsti all'Art. 27.

ART. 32 - MODALITÀ DI INDENNIZZO

In caso di riconoscimento di IPT nel corso della durata contrattuale la Società corrisponde all'Assicurato, a titolo di indennizzo, l'importo del Capitale Assicurato riportato nel relativo piano di decrescenza della Scheda di Adesione, calcolato con le modalità e nei limiti indicati all'Art. 3 risultante alla data:

- dell'evento in conseguenza di infortunio;
- della richiesta effettuata dall'Assicurato agli Enti preposti della certificazione dell'IPT in conseguenza di malattia.

Nel caso in cui, a seguito del medesimo evento che ha determinato l'IPT, la Società abbia già corrisposto indennizzi a seguito della garanzia di rata di cui alla SEZIONE C ed E, l'indennizzo per il caso IPT verrà ridotto delle Rate Mensili Protette eventualmente già corrisposte.

Qualora successivamente alla denuncia del sinistro, prima che la Società abbia accertato lo stato di IPT, si sia verificato il Decesso dell'Assicurato, Assimoco Vita S.p.A. corrisponderà l'importo del Capitale Assicurato al momento del Decesso, come regolato alla SEZIONE A, a condizione che il sinistro sia indennizzabile.

In tal caso Assimoco S.p.A. che presta la presente copertura provvederà a liquidare, qualora sia stato certificato un grado di IPT uguale o superiore al 60%, un importo pari alla differenza tra il Capitale calcolato come indicato precedentemente e il Capitale in vigore al momento del Decesso dell'Assicurato.



Gruppo Assimoco (Albo Gruppi IVASS n. 051) Sede legale e Direzione Generale: Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI) - Telefono 02/269621 - www.assimoco.it - *Per fatturazione: Partita IVA n. 10516920963 (Gruppo IVA)

Assimoco S.p.A.
 Fax 02/26920266 - PEC: assimoco@legalmail.it - Capitale Sociale € 107.870.685,00 i.v.
 Registro Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi e C.F. n. 03250790588 - R.E.A. n. 1086823 - P.I. n. 11259020151* -
 Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. Industria Commercio e Artigianato del 11.05.1979 - G.U.
 n. 195 del 18.07.1979 - Albo Imprese IVASS n. 1.00051
 Capogruppo del Gruppo Assimoco



COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE SULLA VITA

Assimoco Vita S.p.A.
 Fax 02/26920886 - PEC: assimocovita@legalmail.it - Capitale Sociale € 76.000.000,00 i.v.
 Registro Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi e C.F. n. 08407030587 - R.E.A. n. 1451110 - P.I. n. 11259010152* -
 Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. Industria Commercio e Artigianato del 23.10.1990 -
 G.U. n. 279 del 29.11.1990 - Albo Imprese IVASS n. 1.00092
 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Assimoco S.p.A.

SEZIONE C - COPERTURA PER IL CASO DI INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE

SEZIONE VALIDA PER STATO LAVORATIVO DICHIARATO CORRISPONDENTE A:
LAVORATORE AUTONOMO, DIPENDENTE DEL PUBBLICO IMPIEGO O RICHIEDENTE IMPRESA INDIVIDUALE/ENTE

ART. 33 - OGGETTO DELLA COPERTURA PER IL CASO DI INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE

La Società indennizza la Rata Mensile Protetta per Inabilità Temporanea Totale (di seguito ITT) conseguente ad Infortunio o Malattia, come calcolato al successivo Art. 34, qualora:

- a) lo Stato Lavorativo dell'Assicurato corrisponda a Lavoratore Autonomo e/o Lavoratore Dipendente del Pubblico Impiego;
- b) l'Assicurato sia in possesso dei requisiti di assicurabilità indicati all'Art. 21;
- c) il sinistro si sia verificato durante il periodo di durata ed efficacia del contratto;
- d) l'ITT sia comprovata da idonea documentazione medica, rilasciata da parte di un medico che eserciti la sua attività in un paese membro dell'Unione Europea;
- e) sia trascorso il periodo di 45 giorni (Carenza) dalla data di effetto della copertura, durante il quale la garanzia ITT conseguente a Malattia non è operante; il periodo di carenza non si applica, nel caso in cui l'Assicurato si sia sottoposto agli accertamenti medici previsti per la sua abolizione indicati all'Art. 4;
- f) il periodo di ITT sia superiore a 30 giorni consecutivi (Franchigia Assoluta);
- g) l'ITT non sia determinata dagli eventi esclusi all'Art. 24;
- h) l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi previsti all'Art. 27.

ART. 34 - MODALITÀ DI INDENNIZZO

In caso di Inabilità Temporanea Totale (ITT), la Società liquida l'importo della Rata Mensile Protetta - calcolata nei modi e nei limiti indicati all'Art. 3 - prendendo come riferimento il periodo di ITT compreso tra la data di accadimento del sinistro, incluso il periodo della franchigia, e la data di scadenza dell'ITT accertata dalla documentazione medica.

Ciò premesso, la liquidazione degli indennizzi sarà effettuata con le modalità di seguito descritte:

Liquidazione del Primo indennizzo

- a) Superata la franchigia, qualora il periodo di ITT accertato terminasse prima della successiva scadenza della Rata Mensile Protetta, la Società riconoscerà un indennizzo *pro-rata temporis*. Pertanto, ogni giorno di ITT compreso tra il termine del periodo di franchigia e la data di scadenza della rata predetta, verrà riconosciuta una somma pari ad 1/30 dell'ammontare della rata mensile, capitale ed interessi inclusi.
- b) Superata la franchigia, qualora il periodo di ITT accertato comprenda la successiva data di scadenza della Rata Mensile Protetta, la Società riconoscerà un indennizzo pari all'ammontare di quest'ultima rata, capitale ed interessi inclusi.

Liquidazione degli indennizzi successivi al primo

- c) Una volta computato il primo indennizzo, per ogni successiva ulteriore Rata Mensile Protetta con scadenza nel periodo di ITT comprovato, la Società riconoscerà di volta in volta un indennizzo pari all'ammontare delle rate stesse, capitale ed interessi inclusi.

Periodo di Riqualificazione: Dopo la liquidazione definitiva di un sinistro per ITT, nessun indennizzo sarà corrisposto per successivi sinistri di ITT se, dal termine del sinistro precedente, non è trascorso un Periodo di Riqualificazione pari a 60 giorni.



COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI - MOVIMENTO COOPERATIVO

Gruppo Assimoco (Albo Gruppi IVASS n. 051) Sede legale e Direzione Generale: Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI) - Telefono 02/269621 - www.assimoco.it - *Per fatturazione: Partita IVA n. 10516920963 (Gruppo IVA)

Assimoco S.p.A.

Fax 02/26920266 - PEC: assimoco@legalmail.it - Capitale Sociale € 107.870.685,00 i.v.

Registro Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi e C.F. n. 03250790588 - R.E.A. n. 1086823 - P.I. n. 11259020151* -

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. Industria Commercio e Artigianato del 11.05.1979 - G.U. n. 195 del 18.07.1979 - Albo Imprese IVASS n. 1.00051

Capogruppo del Gruppo Assimoco



COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE SULLA VITA

Assimoco Vita S.p.A.

Fax 02/26920886 - PEC: assimocovita@legalmail.it - Capitale Sociale € 76.000.000,00 i.v.

Registro Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi e C.F. n. 08407030587 - R.E.A. n. 1451110 - P.I. n. 11259010152* -

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. Industria Commercio e Artigianato del 23.10.1990 -

G.U. n. 279 del 29.11.1990 - Albo Imprese IVASS n. 1.00092

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Assimoco S.p.A.

Se si verifica un nuovo periodo di ITT prima che siano trascorsi 60 giorni dal termine del precedente sinistro ITT indennizzato, il nuovo periodo di ITT viene considerato come la continuazione del precedente. In tal caso la franchigia sarà applicata univocamente sull'intero periodo, fermo il limite massimo per ciascun indennizzo di 12 rate consecutive. Nel caso di liquidazione secondo le modalità sopra riportate, ai fini di un nuovo indennizzo, il Periodo di Riqualificazione sarà conteggiato a partire dalla scadenza del periodo di ITT complessivamente considerato ai fini della liquidazione dell'indennizzo.

Nessuna Rata Mensile sarà indennizzata dalla Società qualora:

- l'ITT non sia più comprovata dal punto di vista medico;
- all'Assicurato sia riconosciuta una IPT ai sensi della SEZIONE B del presente contratto;

La Società indennizza i sinistri fino alla concorrenza:

- di un importo massimo di Euro 2.000,00 per ciascuna Rata Mensile;
- di un massimo di 12 Rate Mensili consecutive per ciascun sinistro, con il limite complessivo di 48 Rate Mensili per più sinistri verificatisi durante l'intera durata del contratto.



COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI - MOVIMENTO COOPERATIVO

Gruppo Assimoco (Albo Gruppi IVASS n. 051) Sede legale e Direzione Generale: Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI) - Telefono 02/269621 - www.assimoco.it - *Per fatturazione: Partita IVA n. 10516920963 (Gruppo IVA)

Assimoco S.p.A.

Fax 02/26920266 - PEC: assimoco@legalmail.it - Capitale Sociale € 107.870.685,00 i.v.

Registro Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi e C.F. n. 03250790588 - R.E.A. n. 1086623 - P.I. n. 11259020151* -

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. Industria Commercio e Artigianato del 11.05.1979 - G.U. n. 195 del 18.07.1979 - Albo Imprese IVASS n. 1.00051

Capogruppo del Gruppo Assimoco



COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE SULLA VITA

Assimoco Vita S.p.A.

Fax 02/26920886 - PEC: assimocovita@legalmail.it - Capitale Sociale € 76.000.000,00 i.v.

Registro Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi e C.F. n. 08407030587 - R.E.A. n. 1451110 - P.I. n. 11259010152* -

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. Industria Commercio e Artigianato del 23.10.1990 -

G.U. n. 279 del 29.11.1990 - Albo Imprese IVASS n. 1.00092

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Assimoco S.p.A.

SEZIONE D - COPERTURA PER IL CASO DI PERDITA INVOLONTARIA DI IMPIEGO

**SEZIONE VALIDA PER STATO LAVORATIVO DICHIARATO CORRISPONDENTE A:
LAVORATORE DIPENDENTE DEL SETTORE PRIVATO**

ART. 35 - OGGETTO DELLA COPERTURA PER IL CASO DI PERDITA INVOLONTARIA DI IMPIEGO

La Società indennizza la Rata Mensile Protetta per Perdita Involontaria di Impiego (di seguito PII), come calcolato al successivo Art. 36, qualora:

- a) lo Stato Lavorativo dell'Assicurato corrisponda a Lavoratore Dipendente del Settore Privato;
- b) l'Assicurato sia in possesso dei requisiti di assicurabilità indicati all'Art. 21;
- c) il sinistro si sia verificato durante il periodo di durata ed efficacia del contratto;
- d) dalla data di invio della lettera di licenziamento (o comunicazione equivalente con data certa) o la comunicazione dell'assoggettamento alla procedura di Mobilità sia trascorso il periodo di 45 giorni (Carenza) dalla data di effetto della copertura, durante il quale la garanzia PII non è operante;
- e) l'Assicurato possa comprovare un'anzianità minima di almeno 12 mesi ininterrotti presso lo stesso datore di lavoro. Eventuali interruzioni del rapporto di lavoro di durata non superiore a due settimane non interrompono il periodo di continuità del rapporto di lavoro;
- f) il periodo di PII sia superiore a 30 giorni consecutivi (Franchigia Assoluta);
- g) la PII non sia determinata dagli eventi esclusi all'Art. 24;
- h) l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi previsti all'Art. 27.

ART. 36 - MODALITÀ DI INDENNIZZO

In caso di Perdita Involontaria d'Impiego (PII), la Società liquida l'importo della Rata Mensile Protetta - calcolata nei modi e nei limiti indicati all'Art. 3 - prendendo come riferimento il periodo di PII compreso tra la data di accadimento del sinistro, incluso il periodo della franchigia, e la data di scadenza della PII accertata da idonea documentazione rilasciata dal Centro Territoriale per l'Impiego.

Ciò premesso, la liquidazione degli indennizzi sarà effettuata con le modalità di seguito descritte:

Liquidazione del Primo indennizzo

- a) Superata la franchigia, qualora il periodo di PII accertato terminasse prima della successiva scadenza della Rata Mensile Protetta, la Società riconoscerà un indennizzo *pro-rata temporis*. Pertanto, ogni giorno di PII compreso tra il termine del periodo di franchigia e la data di scadenza della rata predetta, verrà riconosciuta una somma pari ad 1/30 dell'ammontare della rata mensile, capitale ed interessi inclusi.
- b) Superata la franchigia, qualora il periodo di PII accertato comprenda la successiva data di scadenza della Rata Mensile Protetta, la Società riconoscerà un indennizzo pari all'ammontare di quest'ultima rata, capitale ed interessi inclusi.

Liquidazione degli indennizzi successivi al primo

- c) Una volta computato il primo indennizzo, per ogni successiva ulteriore Rata Mensile Protetta con scadenza nel periodo di PII comprovato, la Società riconoscerà di volta in volta un indennizzo pari all'ammontare delle rate stesse, capitale ed interessi inclusi.

Periodo di Riqualificazione: Dopo la liquidazione definitiva di un sinistro per PII, nessun indennizzo sarà corrisposto per successivi sinistri di PII se, dal termine del sinistro precedente, non è trascorso un Periodo di Riqualificazione pari a 60 giorni.



COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI - MOVIMENTO COOPERATIVO

Gruppo Assimoco (Albo Gruppi IVASS n. 051) Sede legale e Direzione Generale: Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI) - Telefono 02/269621 - www.assimoco.it - *Per fatturazione: Partita IVA n. 10516920963 (Gruppo IVA)

Assimoco S.p.A.

Fax 02/26920266 - PEC: assimoco@legalmail.it - Capitale Sociale € 107.870.685,00 i.v.

Registro Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C.F. n. 03250790588 - R.E.A. n. 1086823 - P.I. n. 11259020151* -

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. Industria Commercio e Artigianato del 11.05.1979 - G.U. n. 195 del 18.07.1979 - Albo Imprese IVASS n. 1.00051

Capogruppo del Gruppo Assimoco



COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE SULLA VITA

Assimoco Vita S.p.A.

Fax 02/26920886 - PEC: assimocovita@legalmail.it - Capitale Sociale € 76.000.000,00 i.v.

Registro Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C.F. n. 08407030587 - R.E.A. n. 1451110 - P.I. n. 11259010152* -

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. Industria Commercio e Artigianato del 23.10.1990 - G.U. n. 279 del 29.11.1990 - Albo Imprese IVASS n. 1.00092

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Assimoco S.p.A.

Nessuna Rata Mensile sarà indennizzata dalla Società qualora:

- l'Assicurato riprenda un normale stato di occupazione da Dipendente del Settore Privato;
- l'Assicurato raggiunga l'età di quiescenza e intervenga il pensionamento e un prepensionamento.

La Società indennizza i sinistri fino alla concorrenza:

- di un importo massimo di Euro 2.000,00 per ciascuna Rata Mensile;
- di un massimo di 12 Rate Mensili consecutive per ciascun sinistro, con il limite complessivo di 48 Rate Mensili per più sinistri verificatisi durante l'intera durata del contratto.



COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI - MOVIMENTO COOPERATIVO

Gruppo Assimoco (Albo Gruppi IVASS n. 051) Sede legale e Direzione Generale: Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI) - Telefono 02/269621 - www.assimoco.it - *Per fatturazione: Partita IVA n. 10516920963 (Gruppo IVA)

Assimoco S.p.A.

Fax 02/26920266 - PEC: assimoco@legalmail.it - Capitale Sociale € 107.870.685,00 i.v.

Registro Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C.F. n. 03250790588 - R.E.A. n. 1086623 - P.I. n. 11259020151* -

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. Industria Commercio e Artigianato del 11.05.1979 - G.U. n. 195 del 18.07.1979 - Albo Imprese IVASS n. 1.00051

Capogruppo del Gruppo Assimoco



COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE SULLA VITA

vita

Assimoco Vita S.p.A.

Fax 02/26920886 - PEC: assimocovita@legalmail.it - Capitale Sociale € 76.000.000,00 i.v.

Registro Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C.F. n. 08407030587 - R.E.A. n. 1451110 - P.I. n. 11259010152* -

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. Industria Commercio e Artigianato del 23.10.1990 - G.U. n. 279 del 29.11.1990 - Albo Imprese IVASS n. 1.00092

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Assimoco S.p.A.

SEZIONE E - COPERTURA PER IL CASO DI RICOVERO OSPEDALIERO

SEZIONE VALIDA PER STATO LAVORATIVO DICHIARATO CORRISPONDENTE A:
NON LAVORATORE

ART. 37 - OGGETTO DELLA COPERTURA PER IL CASO DI RICOVERO OSPEDALIERO

La Società indennizza la Rata Mensile Protetta per Ricovero Ospedaliero (di seguito RO) conseguente ad Infortunio o Malattia, come calcolato al successivo Art. 38, qualora:

- a) lo Stato Lavorativo dell'Assicurato corrisponda a Non Lavoratore;
- b) l'Assicurato sia in possesso dei requisiti di assicurabilità indicati all'Art. 21;
- c) il sinistro si sia verificato durante il periodo di durata ed efficacia del contratto;
- d) il RO sia comprovato da idonea documentazione medica;
- e) sia trascorso il periodo di 45 giorni (Carenza) dalla data di effetto della copertura, durante il quale la garanzia RO conseguente a Malattia non è operante; il periodo di carenza non si applica, nel caso in cui l'Assicurato si sia sottoposto agli accertamenti medici previsti per la sua abolizione indicati all'Art. 4;
- f) il periodo di RO sia superiore a 7 giorni consecutivi (Franchigia Assoluta);
- g) il RO non sia determinato dagli eventi esclusi all'Art. 24;
- h) l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi previsti all'Art. 27.

ART. 38 - MODALITÀ DI INDENNIZZO

In caso di Ricovero Ospedaliero (RO), la Società liquida l'importo della Rata Mensile Protetta - calcolata nei modi e nei limiti indicati all'Art. 3 - prendendo come riferimento il periodo di RO compreso tra la data di accadimento del sinistro, incluso il periodo della franchigia, e la data di scadenza del RO accertata dalla documentazione medica.

Ciò premesso, la liquidazione degli indennizzi sarà effettuata con le modalità di seguito descritte:

Liquidazione del Primo indennizzo

- a) Superata la franchigia, qualora il periodo di RO accertato terminasse prima della successiva scadenza della Rata Mensile Protetta, la Società riconoscerà un indennizzo *pro-rata temporis*. Pertanto, ogni giorno di RO compreso tra il termine del periodo di franchigia e la data di scadenza della rata predetta, verrà riconosciuta una somma pari ad 1/30 dell'ammontare della rata mensile, capitale ed interessi inclusi.
- b) Superata la franchigia, qualora il periodo di RO accertato comprenda la successiva data di scadenza della Rata Mensile Protetta, la Società riconoscerà un indennizzo pari all'ammontare di quest'ultima rata, capitale ed interessi inclusi.

Liquidazione degli indennizzi successivi al primo

- c) Una volta computato il primo indennizzo, per ogni successiva ulteriore Rata Mensile Protetta con scadenza nel periodo di RO comprovato, la Società riconoscerà di volta in volta un indennizzo pari all'ammontare delle rate stesse, capitale ed interessi inclusi.

Periodo di Riqualificazione: Dopo la liquidazione definitiva di un sinistro per RO, nessun indennizzo sarà corrisposto per successivi sinistri di RO se, dal termine del sinistro precedente, non è trascorso un Periodo di Riqualificazione pari a 60 giorni.



COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI - MOVIMENTO COOPERATIVO

Gruppo Assimoco (Albo Gruppi IVASS n. 051) Sede legale e Direzione Generale: Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI) - Telefono 02/269621 - www.assimoco.it - *Per fatturazione: Partita IVA n. 10516920963 (Gruppo IVA)

Assimoco S.p.A.

Fax 02/26920266 - PEC: assimoco@legalmail.it - Capitale Sociale € 107.870.685,00 i.v.

Registro Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi e C.F. n. 03250760588 - R.E.A. n. 1086823 - P.I. n. 11259020151* -

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. Industria Commercio e Artigianato del 11.06.1979 - G.U. n. 195 del 18.07.1979 - Albo Imprese IVASS n. 1.00051

Capogruppo del Gruppo Assimoco



COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE SULLA VITA

Assimoco Vita S.p.A.

Fax 02/26920885 - PEC: assimocovita@legalmail.it - Capitale Sociale € 76.000.000,00 i.v.

Registro Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi e C.F. n. 08407030587 - R.E.A. n. 1451110 - P.I. n. 11259010152* -

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. Industria Commercio e Artigianato del 23.10.1990 - G.U. n. 279 del 29.11.1990 - Albo Imprese IVASS n. 1.00092

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Assimoco S.p.A.

Nessuna Rata Mensile sarà indennizzata dalla Società qualora:

- il RO non sia più comprovato dal punto di vista medico;
- all'Assicurato sia riconosciuta una IPT ai sensi della SEZIONE B del presente contratto.

La Società indennizza i sinistri fino alla concorrenza:

- di un importo massimo di Euro 2.000,00 per ciascuna Rata Mensile;
- di un massimo di 12 Rate Mensili consecutive per ciascun sinistro, con il limite complessivo di 48 Rate Mensili per più sinistri verificatisi durante l'intera durata del contratto.



COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI - MOVIMENTO COOPERATIVO

Gruppo Assimoco (Albo Gruppi IVASS n. 051) Sede legale e Direzione Generale: Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI) - Telefono 02/269621 - www.assimoco.it - *Per fatturazione: Partita IVA n. 10516920963 (Gruppo IVA)

Assimoco S.p.A.

Fax 02/26920266 - PEC: assimoco@legalmail.it - Capitale Sociale € 107.870.685,00 i.v.

Registro Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi e C.F. n. 03250750588 - R.E.A. n. 1086823 - P.I. n. 11259020151* - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. Industria Commercio e Artigianato del 11.06.1979 - G.U. n. 195 del 18.07.1979 - Albo Imprese IVASS n. 1.00051

Capogruppo del Gruppo Assimoco



COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE SULLA VITA

Assimoco Vita S.p.A.

Fax 02/26920885 - PEC: assimocovita@legalmail.it - Capitale Sociale € 76.000.000,00 i.v.

Registro Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi e C.F. n. 08407030587 - R.E.A. n. 1451110 - P.I. n. 11259010152* - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. Industria Commercio e Artigianato del 23.10.1990 - G.U. n. 279 del 29.11.1990 - Albo Imprese IVASS n. 1.00092

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Assimoco S.p.A.

DICHIARAZIONI DELL'ASSICURANDO

Scheda di Adesione (Proposta)n° _____ Assicurando _____

Età: _____ anni Capitale assicurato: Euro _____

1. È titolare di pensione di invalidità e/o inabilità ovvero durante gli ultimi 5 anni ha interrotto la sua attività lavorativa per più di 1 mese per problemi di salute (salvo che per ragioni legate alla maternità anticipata o all'ordinario congedo di maternità)?	SI	NO
2. Durante gli ultimi 5 anni ha subito ricoveri o interventi chirurgici e/o è attualmente in attesa di ricovero (con esclusione dei ricoveri o interventi dei seguenti tipi: appendicite, ernie addominali/inguinali, adenoidi, tonsille, deviazioni del setto nasale, meniscectomia o rottura legamenti del ginocchio, parto senza complicanze, estrazione dentale, chirurgia estetica, asportazione chirurgica nei di natura benigna)?	SI	NO
3. Ha in corso alcuna terapia medica (farmacologica e non) di durata continuativa superiore ai 21 giorni (con esclusione di terapie a base di anticoncezionali, antistaminici, farmaci per la tiroide, farmaci per la ipercolesterolemia, farmaci per la pressione purché i valori della pressione siano mantenuti nella norma dalla terapia)?	SI	NO
4. Soffre e/o ha sofferto di una delle seguenti patologie: tumore, epatite, cardiopatie ischemiche, ictus, diabete, infezioni da HIV?	SI	NO
5. L'Assicurando ritiene utile o necessario dichiarare ulteriori informazioni in merito al suo stato di salute relativamente ad eventuali malattie o patologie pregresse non rilevate dalle domande precedenti? (In caso di risposta affermativa scrivere nello spazio sotto riportato) _____ _____	SI	NO
6. L'Assicurando svolge una professione pericolosa come, ad esempio: <ul style="list-style-type: none"> - Pilota, anche istruttore, di aeromobili, elicotteri e/o di velivoli per il volo - Hostess, steward, membro di equipaggio a bordo di aeromobili ed elicotteri - Collaudatore di autoveicoli, motoveicoli e motocicli - Pilota professionista (competizioni automobilistiche, motociclistiche e motoristiche in genere e relativi allenamenti) - Cavatore, addetto a lavori in pozzi, cave, gallerie o miniere (con o senza l'uso di esplosivi) - Addetto di impianti di energia nucleare - Fabbricante o utilizzatore di esplosivi, inclusi fuochi di artificio - Fabbricante o utilizzatore di gas, sostanze gassose o sostanze venefiche, nocive e tossiche - Palombaro, sommergibilista - Acrobata, domatore, addestratore di animali operanti in circhi o spettacoli - Controfigura, stuntman - Componente (ufficiale, sottufficiale, truppa) in servizio professionale attivo nell'Esercito - Componente (ufficiale, sottufficiale, truppa) in servizio professionale attivo nella Marina Militare - Componente (ufficiale, sottufficiale, truppa) in servizio professionale attivo nell'Aeronautica Militare - Carabiniere che effettua missioni militari di peacekeeping all'estero - Sportivo professionista, intendendosi per tale il soggetto che produce reddito da lavoro dall'attività sportiva. 	SI	NO



COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI - MOVIMENTO COOPERATIVO

Gruppo Assimoco (Albo Gruppi IVASS n. 051) Sede legale e Direzione Generale: Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI) - Telefono 02/269621 - www.assimoco.it - *Per fatturazione: Partita IVA n. 10516920963 (Gruppo IVA)

Assimoco S.p.A.

Fax 02/26920266 - PEC: assimoco@legalmail.it - Capitale Sociale € 107.870.685,00 i.v.
 Registro Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi e C.F. n. 03250750588 - R.E.A. n. 1086823 - P.I. n. 11259020151* -
 Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. Industria Commercio e Artigianato del 11.06.1979 - G.U.
 n. 135 del 18.07.1979 - Albo Imprese IVASS n. 1.00051
 Capogruppo del Gruppo Assimoco



COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE SULLA VITA

Assimoco Vita S.p.A.

Fax 02/26920886 - PEC: assimocovita@legalmail.it - Capitale Sociale € 76.000.000,00 i.v.
 Registro Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi e C.F. n. 08407030587 - R.E.A. n. 1451110 - P.I. n. 11259010152* -
 Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. Industria Commercio e Artigianato del 23.10.1990 -
 G.U. n. 279 del 29.11.1990 - Albo Imprese IVASS n. 1.00092
 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Assimoco S.p.A.

N.B.:

- a) Il rilascio delle presenti dichiarazioni da parte dell'Assicurando è condizione necessaria per l'emissione della polizza. Nel caso in cui dalle dichiarazioni fornite dall'Assicurando non emergano fattori di rischio, fermo restando i limiti assuntivi relativi al capitale e all'età, sarà possibile procedere immediatamente all'emissione della polizza con l'applicazione del periodo di Carenza regolato dalle Condizioni di Assicurazione. In caso contrario, l'emissione del contratto potrà avvenire solo previa valutazione da parte della Direzione della Società
- b) le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione
- c) prima della sottoscrizione del questionario, il soggetto di cui alla lettera b) deve verificare l'esattezza delle dichiarazioni riportate nel questionario
- d) anche nei casi non espressamente previsti dalla Società, l'Assicurando può chiedere di essere sottoposto a visita medica presso medici o strutture di sua fiducia per certificare l'effettivo stato di salute. Il costo è a carico dell'Assicurando.

L'Assicurando dichiara, infine, di essere a conoscenza che le Malattie diagnostiche e gli Infortuni già verificatisi alla data di sottoscrizione del presente documento, nonché le relative conseguenze e seguiti, non saranno coperti dall'assicurazione nel caso in cui non siano stati dichiarati e opportunamente valutati dalla Società come assicurabili.

L'Assicurando



COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI - MOVIMENTO COOPERATIVO

Gruppo Assimoco (Albo Gruppi IVASS n. 051) Sede legale e Direzione Generale: Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI) - Telefono 02/269621 - www.assimoco.it - *Per fatturazione: Partita IVA n. 10516920963 (Gruppo IVA)

Assimoco S.p.A.

Fax 02/26920266 - PEC: assimoco@legalmail.it - Capitale Sociale € 107.870.685,00 i.v.
Registro Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi e C.F. n. 03250750588 - R.E.A. n. 1086823 - P.I. n. 11259020151* -
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. Industria Commercio e Artigianato del 11.06.1979 - G.U.
n. 195 del 18.07.1979 - Albo Imprese IVASS n. 1.00051
Capogruppo del Gruppo Assimoco



COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE SULLA VITA

Assimoco Vita S.p.A.

Fax 02/26920886 - PEC: assimocovita@legalmail.it - Capitale Sociale € 76.000.000,00 i.v.
Registro Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi e C.F. n. 08407030587 - R.E.A. n. 1451110 - P.I. n. 11259010152* -
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. Industria Commercio e Artigianato del 23.10.1990 -
G.U. n. 279 del 29.11.1990 - Albo Imprese IVASS n. 1.00092
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Assimoco S.p.A.

DICHIARAZIONI DELL'ASSICURANDO

Scheda di Adesione (Proposta) n° _____ Assicurando _____

Età: _____ anni Capitale assicurato: Euro _____

<p>1. L'Assicurando è in buono stato di salute? Per buono stato si intende che l'Assicurando non è (o non è stato) affetto da Malattie psico-fisiche o lesioni traumatiche, le quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - abbiano comunque determinato postumi invalidanti, riducendo l'integrità psico-fisica (inducendo inabilità e/o invalidità) <u>oppure</u> - abbiano imposto la necessità di effettuare periodici controlli clinici e/o strumentali (anche se non frequenti) <u>oppure</u> - abbiano resa necessaria l'assunzione continuativa di farmaci. <p>A tal proposito non rientrano tra le patologie significative: ernie, appendicite, colecistite, tonsille, vene varicose, emorroidi, patologie traumatiche con modesti postumi</p>	SI	NO
<p>2. L'Assicurando ha mai ricevuto una diagnosi, o si è mai sottoposto a ricoveri, cure, interventi o esami, oppure è previsto un ricovero o intervento oppure visite/accertamenti per una delle seguenti Malattie?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Infarto, angina pectoris, soffi al cuore, artero o arterosclerosi, ipertensione, malattie coronariche, insufficienza cardiaca e cardiomiopatie, turbe del ritmo, patologie valvolari, patologie dell'aorta. - Ictus, attacco ischemico transitorio (TIA), epilessia, infezioni e ascessi cerebrali, meningiti, malattie demielinizzanti (sclerosi multiple,..), malattie del midollo spinale e del sistema nervoso periferico, aneurisma. - Tumori benigni e maligni, "polipi" o diverticoli intestinali, leucemie, linfomi e mielomi, Malattia di Hodgkin e "non Hodgkin", anemie e talassemie, trombocitopenia e disfunzione piastrinica, disturbi della coagulazione, - Diabete o valori di glicemia superiore a 110 mg/dl. - Ulcera del tratto digerente, varici, disturbi dell'esofago e della deglutizione, pancreatite, malattie infiammatorie dell'intestino (morbo di Crohn, colite ulcerosa), epatopatia alcolica, epatiti pregresse o in atto, disordini della colecisti e delle vie biliari. - Insufficienza renale, nefriti, malattie glomerulari, nefrosi, cisti renali acquisite e displasia renale cistica congenita, calcolosi renale ricorrente, polipi o papillomi vescicali, ematuria (presenza di sangue nelle urine), proteinuria (presenza di albumina o proteine nelle urine). - Patologie della prostata e del tratto genito-urinario - Malattie della mammella (mastopatia fibrocistica, referti patologici di mammografia o ecografia mammaria, noduli mammari). - Malattie neurologiche e/o mentali. - Malattie dell'ipofisi, della tiroide e surrenaliche - Patologie reumatiche ed autoimmuni, vasculiti, patologie articolari (artrite reumatoide, spondiloartropatie), gotta, osteoporosi 	SI	NO
<p>3. L'Assicurando si è mai sottoposto ad un test di valutazione per sieropositività all'HIV (AIDS o Malattie HIV-correlate) con esito positivo?</p>	SI	NO
<p>4. L'Assicurando si è mai sottoposto negli ultimi 12 mesi a indagini diagnostiche particolari (<i>ad esempio risonanza magnetica, ecografie, TAC, scintigrafie, radiografie, biopsie, colonscopia, ECG al cicloergometro, mammografia</i>), al di fuori dei normali controlli di routine, oppure è in attesa di effettuare indagini diagnostiche particolari?</p>	SI	NO



COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI - MOVIMENTO COOPERATIVO

Gruppo Assimoco (Albo Gruppi IVASS n. 051) Sede legale e Direzione Generale: Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI) - Telefono 02/269621 - www.assimoco.it - *Per fatturazione: Partita IVA n. 10516920963 (Gruppo IVA)
Assimoco S.p.A.
Fax 02/26920266 - PEC: assimoco@legalmail.it - Capitale Sociale € 107.870.685,00 i.v.
Registro Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi e C.F. n. 03250750588 - R.E.A. n. 1086823 - P.I. n. 11259020151* -
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. Industria Commercio e Artigianato del 11.06.1979 - G.U. n. 195 del 18.07.1979 - Albo Imprese IVASS n. 1.00051
Capogruppo del Gruppo Assimoco



COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE SULLA VITA

Assimoco Vita S.p.A.
Fax 02/26920886 - PEC: assimocovita@legalmail.it - Capitale Sociale € 76.000.000,00 i.v.
Registro Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi e C.F. n. 08407030587 - R.E.A. n. 1451110 - P.I. n. 11259010152* -
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. Industria Commercio e Artigianato del 23.10.1990 -
G.U. n. 279 del 29.11.1990 - Albo Imprese IVASS n. 1.00092
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Assimoco S.p.A.

<p>5. Nell'anamnesi familiare dell'Assicurando risultano uno o più casi della stessa Malattia fra quelle elencate prima dell'età di 60 anni? (<i>Malattie del cuore o cardiocircolatorie, innesto di bypass, ictus, infarto miocardio, insufficienza renale, rene policistico, tumori benigni o maligni, ipertensione, diabete, Malattie del colon-retto, polipi del colon, Alzheimer, morbo di Parkinson, Malattie genetiche e Malattia del motoneurone, ipertensione e morbo di Huntington.</i>)</p>	SI	NO
<p>6. L'Assicurando beneficia, ha fatto richiesta o ha intenzione di fare richiesta di pensione di invalidità o riconoscimento stato invalidante?</p>	SI	NO
<p>7. L'Assicurando è affetto da obesità o magrezza? (differenza tra l'altezza in cm e il peso in Kg inferiore a 80 o superiore a 120)</p>	SI	NO
<p>8. L'Assicurando fa/ha fatto abuso di alcool, nonché uso non terapeutico di sostanze stupefacenti, allucinogeni e sostanze psicotrope e simili?</p>	SI	NO
<p>9. All'Assicurando sono state già riconosciute da INPS/INAIL invalidità permanenti totali conseguenti a malattia e/o infortunio superiori al 10%?</p>	SI	NO
<p>10. L'Assicurando ritiene utile o necessario dichiarare ulteriori informazioni in merito al suo stato di salute relativamente ad eventuali malattie o patologie pregresse non rilevate dalle domande precedenti? (In caso di risposta affermativa scrivere nello spazio sotto riportato)</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>	SI	NO
<p>11. L'Assicurando svolge una professione pericolosa come, ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pilota, anche istruttore, di aeromobili, elicotteri e/o di velivoli per il volo - Hostess, steward, membro di equipaggio a bordo di aeromobili ed elicotteri - Collaudatore di autoveicoli, motoveicoli e motocicli - Pilota professionista (competizioni automobilistiche, motociclistiche e motoristiche in genere e relativi allenamenti) - Cavatore, addetto a lavori in pozzi, cave, gallerie o miniere (con o senza l'uso di esplosivi) - Addetto di impianti di energia nucleare - Fabbricante o utilizzatore di esplosivi, inclusi fuochi di artificio - Fabbricante o utilizzatore di gas, sostanze gassose o sostanze venefiche, nocive e tossiche - Palombaro, sommergibilista - Acrobata, domatore, addestratore di animali operanti in circhi o spettacoli - Controfigura, stuntman - Componente (ufficiale, sottufficiale, truppa) in servizio professionale attivo nell'Esercito - Componente (ufficiale, sottufficiale, truppa) in servizio professionale attivo nella Marina Militare - Componente (ufficiale, sottufficiale, truppa) in servizio professionale attivo nell'Aeronautica Militare - Carabiniere che effettua missioni militari di peacekeeping all'estero - Sportivo professionista, intendendosi per tale il soggetto che produce reddito da lavoro dall'attività sportiva. 	SI	NO

N.B.:

- a) Il rilascio delle presenti dichiarazioni da parte dell'Assicurando è condizione necessaria per l'emissione della polizza. Nel caso in cui dalle dichiarazioni fornite dall'Assicurando non emergano fattori di rischio, fermo restando i limiti assuntivi relativi al capitale e all'età, sarà possibile procedere immediatamente all'emissione della polizza con l'applicazione del periodo di Carenza regolato dalle Condizioni di Assicurazione. In caso contrario, l'emissione del contratto potrà avvenire solo previa valutazione da parte della Direzione della Società
- b) le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione
- c) prima della sottoscrizione del questionario, il soggetto di cui alla lettera b) deve verificare l'esattezza delle dichiarazioni riportate nel questionario
- d) anche nei casi non espressamente previsti dalla Società, l'Assicurando può chiedere di essere sottoposto a visita medica presso medici o strutture di sua fiducia per certificare l'effettivo stato di salute. Il costo è a carico dell'Assicurando.

L'Assicurando dichiara, infine, di essere a conoscenza che le Malattie diagnostiche e gli Infortuni già verificatisi alla data di sottoscrizione del presente documento, nonché le relative conseguenze e seguiti, non saranno coperti dall'assicurazione nel caso in cui non siano stati dichiarati e opportunamente valutati dalla Società come assicurabili.

L'Assicurando



COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI - MOVIMENTO COOPERATIVO

Gruppo Assimoco (Albo Gruppi IVASS n. 051) Sede legale e Direzione Generale: Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI) - Telefono 02/269621 - www.assimoco.it - *Per fatturazione: Partita IVA n. 10516920963 (Gruppo IVA)

Assimoco S.p.A.

Fax 02/26920266 - PEC: assimoco@legalmail.it - Capitale Sociale € 107.870.685,00 i.v.

Registro Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi e C.F. n. 03250750588 - R.E.A. n. 1086823 - P.I. n. 11259020151* - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. Industria Commercio e Artigianato del 11.06.1979 - G.U. n. 195 del 18.07.1979 - Albo Imprese IVASS n. 1.00051

Capogruppo del Gruppo Assimoco



COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE SULLA VITA

Assimoco Vita S.p.A.

Fax 02/26920886 - PEC: assimocovita@legalmail.it - Capitale Sociale € 76.000.000,00 i.v.

Registro Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi e C.F. n. 08407030587 - R.E.A. n. 1451110 - P.I. n. 11259010152* - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. Industria Commercio e Artigianato del 23.10.1990 - G.U. n. 279 del 29.11.1990 - Albo Imprese IVASS n. 1.00092

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Assimoco S.p.A.

ACCERTAMENTI SANITARI

(da richiedersi in rapporto all'entità del capitale da assicurare)

Ferma la facoltà delle Società di richiedere, nei casi in cui lo si consideri necessario per l'esatta valutazione dei rischi, documentazione integrativa, l'emissione del contratto richiede, in relazione al livello dei capitali complessivamente sotto rischio, la seguente documentazione:

CAPITALI	ACCERTAMENTI SANITARI
Fino a 200.000,00 Euro	<p><i>Per Assicurandi che richiedano il contratto senza l'applicazione del periodo di Carenza:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> -visita medica da parte del medico di famiglia (Rapporto di visita medica); -esame completo delle urine in laboratorio
<p>Superiore a 200.000,00 Euro e fino a 300.000,00 Euro per Età Contrattuali superiori a 60 anni</p> <p>Superiore a 300.000,00 Euro e fino a 400.000,00 in presenza di qualsiasi età</p>	<ul style="list-style-type: none"> -visita medica da parte del medico di famiglia (Rapporto di visita medica); -esame completo delle urine in laboratorio; -ECG a riposo; -glicemia e creatininemia; -colesterolemia totale, HDL, trigliceridemia; -transaminasi, Gamma G.T., bilirubinemia totale e frazionata, protidogramma elettroforetico, fosfatasi alcalina, tempo di protrombina; -emocromo completo con conta piastrine; -PSA; -VES; -Hbs Ag e HCV



COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI - MOVIMENTO COOPERATIVO

Gruppo Assimoco (Albo Gruppi IVASS n. 051) Sede legale e Direzione Generale: Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI) - Telefono 02/269621 - www.assimoco.it - *Per fatturazione: Partita IVA n. 10516920963 (Gruppo IVA)

Assimoco S.p.A.
 Fax 02/26920266 - PEC: assimoco@legalmail.it - Capitale Sociale € 107.870.685,00 i.v.
 Registro Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi e C.F. n. 03250760588 - R.E.A. n. 1086823 - P.I. n. 11259020151* -
 Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. Industria Commercio e Artigianato del 11.06.1979 - G.U. n. 195 del 18.07.1979 - Albo Imprese IVASS n. 1.00051
 Capogruppo del Gruppo Assimoco



COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE SULLA VITA

Assimoco Vita S.p.A.
 Fax 02/26920885 - PEC: assimocovita@legalmail.it - Capitale Sociale € 76.000.000,00 i.v.
 Registro Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi e C.F. n. 08407030587 - R.E.A. n. 1451110 - P.I. n. 11259010152* -
 Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. Industria Commercio e Artigianato del 23.10.1990 -
 G.U. n. 279 del 29.11.1990 - Albo Imprese IVASS n. 1.00092
 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Assimoco S.p.A.

Pagina bianca per esigenze tipografiche

GLOSSARIO

Il presente Glossario è aggiornato alla data del 27 luglio 2019.

Per agevolare la comprensione dei termini assicurativi che ricorrono con maggior frequenza si riportano, di seguito, quelli di uso più comune con le relative definizioni:

ASSICURATO

La persona fisica che risponda ai requisiti di assicurabilità previsti dall'assicurazione e che abbia acconsentito alla conclusione del contratto ai sensi dell'Art. 1919 del Codice Civile.

BENEFICIARIO

Persone fisiche o giuridiche che hanno il diritto di riscuotere la prestazione assicurata al verificarsi degli eventi previsti contrattualmente.

CAPITALE ASSICURATO

Corrisponde al capitale, quale risulta dal piano di decrescenza riportato nella Scheda di Adesione, in essere alla data in cui si verifica uno degli eventi previsti dalle garanzie a copertura del capitale: Decesso e Invalidità Permanente Totale.

CARENZA

Periodo di tempo, a partire dalla data di effetto della polizza durante il quale le coperture assicurative non sono efficaci. **Qualora il sinistro avvenga in tale periodo, le Società non corrispondono le prestazioni assicurate.**

COMPAGNIA

Vedi definizione di "SOCIETA'"

CONFLITTO DI INTERESSI

Insieme di tutte quelle situazioni in cui l'interesse della Società può collidere con quello del Contraente.

CONTRAENTE

Il soggetto persona giuridica che sottoscrive la Convenzione.

CONVENZIONE

Il contratto di assicurazione in forma collettiva stipulato fra le Società e la Contraente.

DATA DI DECORRENZA

Termine dal quale le garanzie assicurative cominciano ad operare.

DISOCCUPAZIONE

Lo stato di cessazione della Normale Attività Lavorativa svolta dall'Assicurato, Lavoratore Dipendente, immediatamente prima del sinistro, a condizione che l'Assicurato stesso:

- sia iscritto nelle liste di disoccupazione presso il Centro per l'Impiego in Italia o percepisca un'indennità che in virtù delle norme vigenti si identifica in quanto previsto al titolo I del D.lgs N 22 04/03/2015 (Nuova Prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego - NASpl) o un'indennità da trattamento di mobilità oppure altra forma analoga di indennità prevista da evoluzione in materia;
- non rifiuti irragionevolmente eventuali offerte di lavoro.

DURATA CONTRATTUALE

Periodo che intercorre fra la data di decorrenza e quella di scadenza delle garanzie.

ENTE

Soggetto fornito di personalità giuridica e società e associazioni anche prive di personalità giuridica.

ENTE PRIVATO

Ogni soggetto fornito di personalità giuridica e società e associazioni anche prive di personalità giuridica diversi dall'Ente Pubblico e che non siano comunque riconducibili alla nozione di Pubblica Amministrazione.



COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI - MOVIMENTO COOPERATIVO

Gruppo Assimoco (Albo Gruppi IVASS n. 051) Sede legale e Direzione Generale: Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI) - Telefono 02/269621 - www.assimoco.it - *Per fatturazione: Partita IVA n. 10516920963 (Gruppo IVA)
Assimoco S.p.A.
Fax 02/26920265 - PEC: assimoco@legalmail.it - Capitale Sociale € 107.870.685,00 i.v.
Registro Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi e C.F. n. 03250760588 - R.E.A. n. 1086823 - P.I. n. 11259020151* -
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. Industria Commercio e Artigianato del 11.06.1979 - G.U. n. 195 del 18.07.1979 - Albo Imprese IVASS n. 1.00051
Capogruppo del Gruppo Assimoco



COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE SULLA VITA

Assimoco Vita S.p.A.
Fax 02/26920886 - PEC: assimocovita@legalmail.it - Capitale Sociale € 76.000.000,00 i.v.
Registro Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi e C.F. n. 08407030587 - R.E.A. n. 1451110 - P.I. n. 11259010152* -
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. Industria Commercio e Artigianato del 23.10.1990 -
G.U. n. 279 del 29.11.1990 - Albo Imprese IVASS n. 1.00092
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Assimoco S.p.A.

ENTE PUBBLICO

Ogni soggetto dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, con esclusione degli enti pubblici economici.

ESCLUSIONI

Rischi esclusi o limitazioni relativi alle coperture assicurative prestate dalle Società, elencati in apposite clausole del contratto di assicurazione.

ETÀ CONTRATTUALE

Età, espressa in anni, compiuta all'ultimo compleanno dell'Assicurato. Qualora l'ultimo compleanno preceda di sei mesi o più la data di decorrenza, l'età compiuta viene aumentata di un anno.

FINANZIAMENTO A SAL (Stato avanzamento lavori)

Il finanziamento che prevede l'erogazione dell'importo finanziamento, sino al raggiungimento del totale richiesto, in più riprese, sulla base di un progetto e dello stato di avanzamento dei lavori di costruzione/ristrutturazione certificati dalla relazione di un perito incaricato dalla Banca.

FINANZIAMENTO EROGATO A NUOVO

Il finanziamento che al giorno di emissione della polizza/proposta sia stato erogato da non più di 90 giorni. Si intendono finanziamenti a nuovo anche quelli derivanti da: surroga, consolidamento debiti rinegoziazione, accollo.

FRANCHIGIA

La parte del danno indennizzabile, indicato in valore assoluto o in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato.

GARANTE

La persona fisica che si impegna, di solito mediante fideiussione, a subentrare nel debito nel caso in cui il debitore si trovi nell'impossibilità di saldare le rate di un finanziamento.

INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE DA INFORTUNIO O MALATTIA

Perdita temporanea, in misura totale (100%), della capacità fisica dell'Assicurato di attendere alla sua abituale attività lavorativa.

INDENNIZZO

La somma dovuta dalle Società, in base alle coperture assicurative di cui alle presenti polizze, a seguito del verificarsi del sinistro.

INFORTUNIO

Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche oggettivamente riscontrabili. Sono inoltre parificati ad infortunio: l'asfissia non di origine morbosa, gli avvelenamenti acuti da ingestione o assorbimento di sostanze, l'annegamento o il congelamento, i colpi di sole o di calore, le lesioni determinate da sforzo (escluse le ernie), gli infortuni subiti in stato di malore o di incoscienza.

INVALIDITÀ PERMANENTE TOTALE DA INFORTUNIO O MALATTIA

La perdita definitiva ed irrimediabile, in misura totale, a seguito di infortunio o malattia, della capacità dell'Assicurato di attendere allo svolgimento di un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione, il cui grado percentuale, valutato in base alla tabella contenuta nell'allegato 1 del D.P.R. 30/06/1965, n. 1124 (tabella INAIL) e successive modifiche ed integrazioni, **esclusa in ogni caso l'applicazione delle tabelle di cui al D.P.R. 23/02/2000, n. 38**, sia uguale o superiore al 60%.

ISTITUTO DI CURA

Struttura sanitaria a gestione pubblica o privata, regolarmente autorizzata dalle competenti Autorità alle prestazioni sanitarie ed al ricovero dei malati. **Sono esclusi: stabilimenti termali, case di riposo, strutture di convalescenza e di lungodegenza, istituti per la cura della persona ai fini puramente estetici, dietetici, fisioterapici, riabilitativi.**



COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI - MOVIMENTO COOPERATIVO

Gruppo Assimoco (Albo Gruppi IVASS n. 051) Sede legale e Direzione Generale: Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI) - Telefono 02/269621 - www.assimoco.it - *Per fatturazione: Partita IVA n. 10516920963 (Gruppo IVA)
Assimoco S.p.A.
Fax 02/26920266 - PEC: assimoco@legalmail.it - Capitale Sociale € 107.870.685,00 i.v.
Registro Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi e C.F. n. 03250760588 - R.E.A. n. 1086823 - P.I. n. 11259020151* -
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. Industria Commercio e Artigianato del 11.06.1979 - G.U. n. 195 del 18.07.1979 - Albo Imprese IVASS n. 1.00051
Capogruppo del Gruppo Assimoco



COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE SULLA VITA

Assimoco Vita S.p.A.
Fax 02/26920886 - PEC: assimocovita@legalmail.it - Capitale Sociale € 76.000.000,00 i.v.
Registro Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi e C.F. n. 08407030587 - R.E.A. n. 1451110 - P.I. n. 11259010152* -
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. Industria Commercio e Artigianato del 23.10.1990 -
G.U. n. 279 del 29.11.1990 - Albo Imprese IVASS n. 1.00092
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Assimoco S.p.A.

IVASS

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, succeduto all'ISVAP in tutti i poteri, le funzioni e le competenze, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle società di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.

LAVORATORE AUTONOMO

La persona fisica che debba presentare ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) una dichiarazione da cui risulta la percezione di uno dei redditi definiti agli articoli 29 (reddito agrario), 49 (redditi di lavoro autonomo), 51 (redditi di impresa) del D.P.R. 22 dicembre 1986, N. 917 e successive modifiche o la percezione di reddito derivante dalla partecipazione in società di persone.

Sono parificati ai Lavoratori Autonomi e coperti dalla garanzia Inabilità Temporanea Totale:

- i collaboratori coordinati e continuativi, i lavoratori a progetto, i lavoratori che svolgono la loro attività nell'ambito di contratti di lavoro intermittente o lavoro ripartito, i lavoratori con contratto di inserimento, di tirocinio estivo di orientamento, di lavoro occasionale di tipo accessorio.
- i soggetti che godono dei redditi di cui all'Art. 50 comma 1 del D.P.R. 22 dicembre 1986, N. 917 e successive modifiche:
 - lettera c): beneficiari di borse, assegni o sussidi ai fini di studio o addestramento;
 - lettera g): beneficiari di indennità parlamentari e assimilate, inclusi gli appartenenti al clero.

LAVORATORE DIPENDENTE DEL PUBBLICO IMPIEGO

Il lavoratore dipendente come descritto nella successiva definizione di Lavoratore Dipendente del settore Privato, ma con contratto di lavoro del pubblico impiego.

LAVORATORE DIPENDENTE DEL SETTORE PRIVATO

La persona fisica che presti il proprio lavoro, con qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria (esclusi i soggetti equiparati a Lavoratore Autonomo) alle dipendenze di altri in forza di un contratto di lavoro subordinato - **non del Pubblico Impiego** - a tempo indeterminato o determinato regolato dalla Legge Italiana comportante un obbligo di prestazione contrattuale non inferiore a 16 ore settimanali. Sono altresì equiparati a Lavoratore Dipendente gli apprendisti, i soci di cooperative, il personale artistico.

LIQUIDAZIONE

Pagamento al Beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell'evento assicurato.

MALATTIA

Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio.

NON LAVORATORE

La persona fisica che non sia Lavoratore autonomo, Lavoratore dipendente del pubblico impiego, Lavoratore dipendente del settore privato. **Sono equiparati a Non lavoratore i pensionati, le casalinghe e gli studenti.**

NORMALE ATTIVITÀ LAVORATIVA

L'attività retributiva o comunque redditizia svolta dall'Assicurato immediatamente prima del sinistro.

PERDITA INVOLONTARIA D'IMPIEGO

L'intervenuto stato di disoccupazione immediatamente prima del sinistro.

PERIODO DI RIQUALIFICAZIONE

Periodo di tempo successivo alla cessazione dello stato di Inabilità Temporanea Totale, della cessazione dello stato di disoccupazione per Perdita Involontaria d'Impiego e del Ricovero Ospedaliero da parte dell'Assicurato. Durante tale periodo, prima di poter presentare un'ulteriore denuncia relativa ad un nuovo sinistro, l'Assicurato deve ritornare a svolgere la Normale Attività Lavorativa (garanzia Inabilità Temporanea Totale), l'attività di lavoratore subordinato (garanzia Perdita Involontaria d'Impiego) o non deve essere ricoverato anche solo per una notte (garanzia Ricovero Ospedaliero).



COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI - MOVIMENTO COOPERATIVO

Gruppo Assimoco (Albo Gruppi IVASS n. 051) Sede legale e Direzione Generale: Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI) - Telefono 02/269621 - www.assimoco.it - *Per fatturazione: Partita IVA n. 10516920963 (Gruppo IVA)
Assimoco S.p.A.
Fax 02/26920266 - PEC: assimoco@legalmail.it - Capitale Sociale € 107.870.685,00 i.v.
Registro Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi e C.F. n. 03250760588 - R.E.A. n. 1086823 - P.I. n. 11259020151* -
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. Industria Commercio e Artigianato del 11.06.1979 - G.U. n. 195 del 18.07.1979 - Albo Imprese IVASS n. 1.00051
Capogruppo del Gruppo Assimoco



COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE SULLA VITA

Assimoco Vita S.p.A.
Fax 02/26920886 - PEC: assimocovita@legalmail.it - Capitale Sociale € 76.000.000,00 i.v.
Registro Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi e C.F. n. 08407030587 - R.E.A. n. 1451110 - P.I. n. 11259010152* -
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. Industria Commercio e Artigianato del 23.10.1990 -
G.U. n. 279 del 29.11.1990 - Albo Imprese IVASS n. 1.00092
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Assimoco S.p.A.

PREAMMORTAMENTO (PERIODO DI)

Periodo di durata massima pari a dodici mesi durante il quale il Capitale Assicurato iniziale rimane costante.

PREMIO

Somma che il Richiedente corrisponde a fronte delle prestazioni garantite dalle Società.

PROPOSTA

Documento mediante il quale è manifestata la volontà dell'Assicurando di stipulare il contratto e in cui vengono raccolti i dati necessari per l'emissione di quest'ultimo.

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Lo Stato, le Regioni, le Province anche ad ordinamento autonomo, i Comuni e tutte le loro articolazioni organizzative, le Comunità montane, i consorzi e le associazioni fra enti pubblici territoriali, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, tutti gli enti non economici dotati di personalità giuridica di diritto pubblico, fra i quali -a titolo esemplificativo e non esaustivo- gli istituti e scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e loro associazioni, le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, le Autorità portuali.

RATA MENSILE PROTETTA

La rata di riferimento mensile utilizzata per il calcolo dell'indennizzo relativo alle garanzie Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia, Perdita Involontaria d'Impiego e Ricovero Ospedaliero e riportata nella Scheda di Adesione.

RECESSO

Diritto del Richiedente o della Società di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.

RICHIEDENTE

Il titolare di un contratto di finanziamento o relativo Garante che aderisce alle polizze collettive e versa il premio dovuto. Nel caso in cui il Richiedente sia una persona fisica lo stesso coincide con l'Assicurato.

RICOVERO OSPEDALIERO

Permanenza in Istituto di Cura resa necessaria da Infortunio o Malattia per l'esecuzione di accertamenti e/o terapie non eseguibili in Day Hospital o in ambulatorio, che comporti pernottamento.

RISERVA MATEMATICA

Importo che la Società costituisce accantonando parte del premio versato dall'Assicurato per far fronte agli obblighi futuri assunti verso i Beneficiari.

RUOLO RILEVANTE

Ruolo rivestito dall'Assicurato nei confronti del Richiedente impresa individuale o Ente secondo le specifiche riportate nella tabella di cui all'Art. 21.

SCHEDA DI ADESIONE

Documento che comprova l'esistenza del contratto.

SOCIETA'

Assimoco Vita S.p.A. e Assimoco S.p.A.

TAN

Tasso annuo nominale di interesse indicato nella scheda di adesione e utilizzato per il calcolo del piano di decrescenza del contratto assicurativo.



COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI - MOVIMENTO COOPERATIVO

Gruppo Assimoco (Albo Gruppi IVASS n. 051) Sede legale e Direzione Generale: Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI) - Telefono 02/269621 - www.assimoco.it - *Per fatturazione: Partita IVA n. 10516920963 (Gruppo IVA)
Assimoco S.p.A.
Fax 02/26920266 - PEC: assimoco@legalmail.it - Capitale Sociale € 107.870.685,00 i.v.
Registro Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi e C.F. n. 03250760588 - R.E.A. n. 1086823 - P.I. n. 11259020151* -
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. Industria Commercio e Artigianato del 11.06.1979 - G.U. n. 195 del 18.07.1979 - Albo Imprese IVASS n. 1.00051
Capogruppo del Gruppo Assimoco



COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE SULLA VITA

Assimoco Vita S.p.A.
Fax 02/26920886 - PEC: assimocovita@legalmail.it - Capitale Sociale € 76.000.000,00 i.v.
Registro Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi e C.F. n. 08407030587 - R.E.A. n. 1451110 - P.I. n. 11259010152* -
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. Industria Commercio e Artigianato del 23.10.1990 -
G.U. n. 279 del 29.11.1990 - Albo Imprese IVASS n. 1.00092
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Assimoco S.p.A.

Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati c.d. "GDPR")

Edizione 07/2019

Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali (di seguito il "Regolamento"), Assimoco S.p.A. ed Assimoco Vita S.p.A. (di seguito "Società", anche al singolare) in qualità di "contitolari" del trattamento, i cui elementi identificativi sono sotto indicati, sono tenute a fornire alcune informazioni riguardanti l'utilizzo dei Suoi dati personali¹.

A) Trattamento dei dati personali per finalità assicurative²

Al fine di fornirLe i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, inclusi servizi e prodotti connessi, come al fine di procedere all'attività di liquidazione dei sinistri, la Società deve disporre di dati personali che La riguardano - dati raccolti presso di Lei o presso altri soggetti³ e/o dati che devono essere forniti da Lei o da terzi per obblighi di legge⁴ - e deve trattarli, nel quadro delle finalità assicurative, secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell'assicurazione.

Trattamento necessario all'esecuzione di un contratto – Precisiamo come il trattamento dei Suoi dati personali per questa finalità risulta necessario per l'esecuzione del contratto del quale Lei è parte e avente ad oggetto la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi, conformemente a quanto previsto dall'art. 6.1.b del Regolamento sulla protezione dei dati.

Dati sensibili e giudiziari – Al fine di erogarLe determinati servizi e/o prodotti assicurativi che richiedono necessariamente il trattamento di categorie particolari di dati personali (cd. "dati sensibili"⁵), quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo le polizze sanitarie e determinate tipologie di polizze vita e le attività liquidative legate alle polizze auto, la Società tratterà tali categorie particolari di dati personali.

A tal fine, Le chiediamo di esprimere il consenso al trattamento di tali categorie particolari di dati, che risulta indispensabile per poter usufruire dei servizi e/o prodotti citati. In caso di mancato conferimento di tale consenso, infatti, non sarà possibile usufruire dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi. Parimenti, il trattamento per tale finalità potrebbe avere ad oggetto altre categorie di dati meritevoli di particolare tutela

¹ Come previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati).

² La "finalità assicurativa" richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d'Europa REC(2002)9, che i dati siano trattati per predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.

³ Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per soddisfare le Sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo (v. nota 7 punto d e punto e); altri soggetti pubblici (v. nota 7 punto f e punto g).

⁴ Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.

⁵ Dati personali di cui all'art. 9 del Regolamento, e nello specifico "...dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona...".

(“dati giudiziari”⁶), il cui trattamento è necessario per l’esecuzione del contratto di cui Lei è parte o per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria.

In ogni caso, il trattamento dei suoi dati sensibili e giudiziari, è ammesso, nei limiti in concreto strettamente necessari, dalle relative autorizzazioni di carattere generale *pro tempore* vigenti del Garante per la protezione dei dati personali.

Ambito di circolazione “interna” dei dati a fini assicurativi - I dati personali possono essere utilizzati da personale della Società cui è stato assegnato uno specifico ruolo ed a cui sono state impartite adeguate istruzioni operative al fine di evitare perdite, distruzione, accessi non autorizzati o trattamenti non consentiti dei dati stessi e che si è impegnato alla riservatezza. I Suoi dati personali saranno resi accessibili solo a coloro i quali, all'interno dell'organizzazione aziendale, ne abbiano necessità a causa della propria mansione o posizione gerarchica.

Responsabili del trattamento - Potranno utilizzare i dati anche entità terze che svolgono attività strumentali per conto della Società, queste ultime agiscono in qualità di responsabili del trattamento e sotto la direzione ed il controllo della Società (v. *lettera b. di nota 7*).

Comunicazione a soggetti terzi della catena assicurativa - Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei e la Società, i dati personali, secondo i casi, possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti terzi appartenenti al settore assicurativo – come, ad esempio, per la redistribuzione del rischio mediante coassicurazione e/o riassicurazione - o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica. Tali soggetti terzi operano in Italia o all'estero – sia in paesi UE che in paesi extra UE - come autonomi titolari del trattamento e costituiscono la c.d. “catena assicurativa”⁷.

⁶ Dati personali di cui all’art. 10 del Regolamento: “...dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza...”.

⁷ Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti, i quali agiscono in alcuni casi come autonomi titolari del trattamento e in altri casi in qualità di responsabili del trattamento:

- a. assicuratori, coassicuratori (indicati nel contratto) e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori, ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, SIM; legali; periti (indicati nell’invito); autofficine (indicate nell’invito o scelte dall’interessato); centri di demolizione di autoveicoli;
- b. società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri (indicate nell’invito), tra cui centrale operativa di assistenza (indicata nel contratto), società di consulenza per tutela giudiziaria (indicata nel contratto), clinica convenzionata (scelta dall’interessato); società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela) (indicate sul plico postale); società di revisione e di consulenza (indicata negli atti di bilancio); società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti;
- c. società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);
- d. ANIA - Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (Via della Frezza, 70 - Roma), per la raccolta, elaborazione e reciproco scambio con le imprese assicuratrici, alle quali i dati possono essere comunicati, di elementi, notizie e dati strumentali all’esercizio dell’attività assicurativa e alla tutela dei diritti dell’industria assicurativa rispetto alle frodi;
- e. organismi consortili propri del settore assicurativo - che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati - quali:
 - Assicurazioni aeronautiche: Consorzio Italiano di Assicurazioni Aeronautiche - CIAA (Via dei Giochi Istmici, 40 - Roma), cessato il 31 dicembre 1997 e quindi operante per la gestione dei soli impegni precedentemente assunti per la valutazione dei rischi aeronautici e/o assunzione e conseguente ripartizione degli stessi in riassicurazione tra le imprese assicuratrici consorziate;
 - Consorzio Italiano per l'Assicurazione Vita dei Rischi Tarati - CIRT (Via dei Giochi Istmici, 40 - Roma) per la valutazione dei rischi vita tarati, per l'acquisizione di dati relativi ad assicurati e assicurandi e il reciproco scambio degli stessi dati con le imprese assicuratrici consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati, per finalità strettamente connesse con l'assunzione dei rischi vita tarati nonché per la riassicurazione in forma consortile dei medesimi rischi, per la tutela dei diritti dell'industria assicurativa nel settore delle assicurazioni vita rispetto alle frodi;

- Assicurazioni credito e assicurazioni cauzioni: Concordato Cauzione Credito 1994 (Via dei Giuochi Istmici, 40 Roma), per lo studio e valutazione dei rischi cauzione e dei rischi credito;
 - Assicurazioni furto: ULAV Unione Latina Assicurazione Valori (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), cessata il 31 dicembre 1996 e quindi operante per la gestione dei soli impegni precedentemente assunti per la riassicurazione dei rischi trasporto valori;
 - Assicurazioni incendio: Pool Italiano per l'Assicurazione dei Rischi Atomici (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), per la valutazione dei rischi atomici e/o assunzione e conseguente ripartizione degli stessi in riassicurazione e/o retrocessione tra le imprese assicuratrici consorziate;
 - Assicurazioni r.c. generale: Pool per l'Assicurazione R.C. Inquinamento (Via Fatebenefratelli, 10 - Milano), per la valutazione dei rischi da inquinamento e/o assunzione e conseguente ripartizione degli stessi in riassicurazione tra le imprese assicuratrici consorziate;
 - Assicurazioni r.c. auto e natanti: Consorzio per la Convenzione Indennizzo Diretto - CID (Piazza S. Babila, 1 - Milano), per la gestione della Convenzione per l'indennizzo diretto, che impegna le imprese assicuratrici aderenti a risarcire, nell'interesse e in nome di ogni altra impresa partecipante, i propri assicurati r.c. auto per sinistri imputabili a soggetti assicurati presso ogni altra impresa aderente, ottenendone successivamente il rimborso da quest'ultima; Ufficio Centrale Italiano - UCI S.c.a.r.l. (Corso Venezia, 8 - Milano), il quale gestisce e liquida i sinistri provocati in Italia da veicoli immatricolati in Stati esteri alle condizioni di cui all'art. 6 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, come modificato dalla legge 7 agosto 1990, n. 242, garantisce le "carte verdi" emesse dalle imprese assicuratrici socie, garantisce il rimborso dei sinistri causati all'estero da veicoli immatricolati in Italia non assicurati o assicurati presso imprese assicuratrici poste in liquidazione coatta amministrativa;
 - Assicurazioni trasporti: Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Genova (Via C. R. Ceccardi, 4-26 - Genova), per la gestione e liquidazione di sinistri, avarie e recuperi per conto e nell'interesse delle imprese assicuratrici associate e per compiti strumentali alle suddette attività; Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Roma (Corso d'Italia, 33 - Roma), per la gestione e liquidazione di sinistri, avarie e recuperi per conto e nell'interesse delle imprese assicuratrici associate e per compiti strumentali alle suddette attività; Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Trieste (Via Torrebianca, 20 - Trieste), per la gestione e liquidazione di sinistri, avarie e recuperi per conto e nell'interesse delle imprese assicuratrici associate e per compiti strumentali alle suddette attività; ANADI - Accordo Imbarcazioni e Navi da Diporto (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), cessato il 31 dicembre 1996 e quindi operante per la gestione dei soli impegni precedentemente assunti per la riassicurazione dei rischi delle imbarcazioni e navi da diporto; SIC - Sindacato Italiano Corpi (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), per la valutazione dei rischi corpi marittimi ed altri interessi armatoriali ai fini della loro riassicurazione;
- f. CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici (Via Paisiello, 33 - Roma), la quale, in base alle specifiche normative, gestisce lo stralcio del Conto consortile r.c. auto, il Fondo di garanzia per le vittime della strada, il Fondo di garanzia per le vittime della caccia, gli aspetti amministrativi del Fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione e altri Consorzi costituiti o da costituire, la riassicurazione dei rischi agricoli, le quote delle cessioni legali delle assicurazioni vita; commissari liquidatori di imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa (provvedimenti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale), per la gestione degli impegni precedentemente assunti e la liquidazione dei sinistri; ISVAP - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (Via del Quirinale, 21 - Roma), ai sensi della legge 12 agosto 1982, n. 576, e della legge 26 maggio 2000, n. 137; quali: UIF - Unità di Informazione Finanziaria (Largo Bastia n° 35 Roma) in ottemperanza al D. Lgs. n° 231/2007, concernente la prevenzione e l'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo; Casellario Centrale Infortuni (Via Roberto Ferruzzi, 38 - Roma), ai sensi del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38; CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Via G.B. Martini, 3 - Roma), ai sensi della legge 7 giugno 1974, n. 216; COVIP - Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Piazza Augusto Imperatore, 27 - Roma), ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Ministero del lavoro e della previdenza sociale (Via Flavia, 6 - Roma), ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS (Via Ciro il Grande, 21 - Roma), INPGI (Via Nizza, 35 - Roma) ecc.; Ministero dell'Economia e delle Finanze; Casellario centrale dei Pensionati; Anagrafe tributaria (Via Mario Carucci, 99 - Roma) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605; Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF; VV.UU.); Organi di controllo, altre Autorità ed Agenzie Fiscali quali ad esempio: IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni IVASS (Via del Quirinale 21 - Roma) e Banca d'Italia (Via Nazionale, 91 - Roma), Agenzia delle Entrate; altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria. L'elenco completo e aggiornato dei soggetti di cui alle lettere precedenti è disponibile gratuitamente chiedendolo al Titolare del Trattamento.
- g. nonché altri soggetti, quali: UIC - Ufficio Italiano dei Cambi (Via IV Fontane, 123 - Roma), ai sensi della normativa antiriciclaggio di cui all'art. 13 della legge 6 febbraio 1980, n. 15; Casellario Centrale Infortuni (Via Santuario Regina degli Apostoli, 33 - Roma), ai sensi del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38; Ministero delle infrastrutture - Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (Via Caraci, 36 - Roma), il quale, in base all'art. 226 cod. strad., gestisce l'Archivio nazionale dei veicoli e l'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida; CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Via G.B. Martini, 3 - Roma), ai sensi della legge 7 giugno 1974, n. 216; Ministero del lavoro e della previdenza sociale (Via Flavia, 6 - Roma), ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS (Via Ciro il Grande, 21 - Roma), INPDAI (Viale delle Province, 196 - Roma), INPGI (Via Nizza, 35 - Roma) ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria (Via Carucci, 99 - Roma), ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605; Consorzi agricoli di difesa

Si precisa come tali comunicazioni effettuate ai soggetti terzi facenti parte della “catena assicurativa” (il cui elenco, costantemente aggiornato, è disponibile gratuitamente facendone richiesta ad Assimoco S.p.A. e Assimoco Vita S.p.A. — Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI)) risultino necessarie all'esecuzione di un contratto di cui Lei è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su Sua richiesta, conformemente a quanto previsto dall'art. 6.1.b. del Regolamento sulla protezione dei dati.

Comunicazione obbligatoria a soggetti terzi in adempimento ad obblighi di legge, regolamenti o ordini delle autorità: Inoltre, la Società comunicherà i Suoi dati personali a soggetti, enti o autorità a cui sia obbligatoria detta comunicazione in forza di disposizioni di legge, regolamenti o ordini delle autorità.

Comunicazione a società del Gruppo Assimoco: la Società potrà comunicare i Suoi dati personali alle società del Gruppo Assimoco a cui appartiene, per finalità amministrativo-contabili sulla base del legittimo interesse del Gruppo ai sensi del Considerando 48 del Regolamento.

Natura della fornitura dei dati personali e consenso – Il conferimento dei Suoi dati personali per tale finalità è indispensabile per poterLe erogare i servizi e/o i prodotti richiesti. Pertanto, precisiamo che in caso di mancato conferimento dei Suoi dati personali non potremmo fornirLe, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. Inoltre, in relazione a questa specifica finalità, qualora Lei richieda dei servizi che necessitano del trattamento di dati sensibili, il Suo consenso al trattamento di tali dati sensibili è presupposto necessario per lo svolgimento del rapporto assicurativo. Pertanto, in caso di mancato conferimento di tale specifico consenso non potremmo fornirLe, in tutto o in parte, i suddetti servizi e/o i prodotti assicurativi.

Trasferimento di dati personali all'estero per finalità assicurativa – Dato il carattere internazionale delle attività assicurative, i Suoi dati personali potranno essere trasmessi all'estero e trattati da entità terze, situate sul territorio dell'Unione europea e in paesi extra-Ue; in tali circostanze, i trasferimenti sono indirizzati ad entità terze facenti parte della c.d. “catena assicurativa” e che agiscono in totale autonomia come distinti titolari del trattamento. Inoltre, i Suoi dati personali potranno essere trasferiti all'estero per l'esecuzione di attività strumentali per conto del Titolare svolte da entità che agiscono in qualità di responsabili del trattamento. In entrambi i casi il trasferimento estero dei dati personali è oggetto di specifiche garanzie di protezione mediante l'adozione di clausole contrattuali *ad hoc*, conformemente a quanto previsto dagli artt. 46 e ss. del Regolamento sulla protezione dei dati.

B) Trattamento dei dati personali per ricerche di mercato e/o finalità promozionali (“Marketing”)

Inoltre, per migliorare i nostri servizi ed i nostri prodotti e per informarla sulle novità e le opportunità che potrebbero essere di Suo interesse, vorremmo avere l'opportunità di stabilire con Lei un contatto. Pertanto, Le chiediamo di esprimere il consenso facoltativo per il trattamento dei Suoi dati personali non sensibili da parte della nostra Società al fine di rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela e di effettuare ricerche di mercato e sondaggi di “customer satisfaction”, nonché di svolgere attività di marketing diretto e promozionali di servizi e/o prodotti propri o di terzi, manifestazioni a premi contattandola attraverso canali automatizzati (a titolo esemplificativo e non esaustivo: email, SMS, MMS, fax, social) o canali tradizionali (telefonate da parte di un operatore o invio postale).

Precisiamo come tale consenso sia del tutto facoltativo; infatti, il mancato consenso al trattamento dei Suoi dati per tali finalità non pregiudicherà in alcun modo la possibilità di usufruire dei nostri prodotti e/o servizi assicurativi.

dalla grandine e da altri eventi naturali, i quali, in base alle leggi sui rischi agricoli, possono operare come delegatari delle imprese assicuratrici consorziate per l'assicurazione dei danni prodotti dalla grandine e dal gelo (il consorzio a cui aderisce l'assicurato); Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF; VV.UU.); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria. L'elenco completo e aggiornato dei soggetti (con indicazione di quando agiscono in qualità di responsabili del trattamento o di autonomi titolari del trattamento) di cui ai punti precedenti è disponibile scrivendo ai contatti del Titolare indicato in informativa.

Qualora, in ogni caso, Lei desiderasse opporsi al trattamento dei Suoi dati personali per le suddette finalità, potrà in qualunque momento farlo scrivendo a privacy@assimoco.it, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul Suo consenso prestato prima della revoca.

C) Acquisizione dati personali dalla banca dati anagrafica dell'intermediario collocatore

Poiché i dati personali necessari a fornirLe i servizi di cui al punto (A) possono essere già presenti nella banca dati anagrafica dell'intermediario collocatore dei servizi e/o prodotti assicurativi, la Società, previo Suo esplicito consenso rilasciato a tal fine all'intermediario, potrà acquisire tramite procedura informatica tali dati personali dalla banca dati di cui sopra. Qualora non intenda concedere il Suo consenso a tale acquisizione automatica i dati verranno raccolti presso di Lei, da parte dell'operatore incaricato dall'intermediario collocatore, al momento della richiesta di stipulazione del contratto.

D) Trattamento di dati personali per adempiere ad obblighi di legge

I Suoi dati personali sono, inoltre, trattati per adempiere agli obblighi previsti dalle leggi vigenti, da regolamenti o dalla normativa comunitaria, o soddisfare eventuali richieste provenienti dalle autorità. In particolar modo, le vigenti disposizioni normative in materia di distribuzione assicurativa⁸ obbligano la Società a proporre contratti assicurativi coerenti con le richieste e le esigenze assicurative del contraente, dell'assicurato e di coloro che sostengono in tutto o in parte l'onere economico connesso al pagamento del premio. Ciò rende indispensabile una preventiva assunzione di informazioni attraverso la compilazione di uno specifico questionario, in assenza del quale sarebbe impossibile adempiere a tale obbligo normativo. Le informazioni rilasciate nel contesto di tale questionario vengono dalla Società analizzate e trattate con strumenti automatizzati al solo fine di adempiere all'obbligo di proporre contratti assicurativi coerenti con le Sue richieste ed esigenze. Ne consegue che il conferimento dei Suoi dati personali per tale finalità risulta indispensabile per poterLe erogare i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti. In ogni caso, si precisa che tale trattamento non comporta decisioni basate unicamente sul trattamento automatizzato che producano effetti giuridici che La riguardano o che incidano in modo analogo significativamente sulla Sua persona.

E) Categorie di dati trattati

I dati personali che La riguardano e che saranno oggetto del trattamento per le finalità indicate nei punti precedenti, rientrano nelle seguenti categorie:

- dati anagrafici;
- dati economici;
- dati sensibili;
- dati giudiziari.

⁸ In ottemperanza alla Direttiva UE 2016/697 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016 (cd. "direttiva IDD"), relativa alla distribuzione assicurativa (recepita nell'ordinamento italiano dal decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, che ha modificato il Codice delle Assicurazioni Private conformemente a quanto previsto dall'articolo 5 della Legge 25 ottobre 2017, n. 163) e conformemente a quanto previsto dal Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 (Regolamento IVASS recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa di cui al titolo IX (disposizioni generali in materia di distribuzione) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - codice delle assicurazioni private) le imprese assicuratrici dovranno prevedere un questionario da sottoporre al cliente e/o potenziale cliente per assicurare che il prodotto assicurativo proposto sia confacente alla sue richieste e bisogni.

F) Modalità di uso dei dati personali

I dati personali sono trattati⁹ dalla nostra Società solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirLe i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, sondaggi di “customer satisfaction”, attività promozionali, accesso a servizi strumentali e accessori a quelli assicurativi, partecipazioni a manifestazioni a premi; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati personali vengono comunicati in Italia o all'estero – in Paesi della UE o fuori della UE e, in questo caso, con adeguate garanzie contrattuali – ai soggetti terzi, in qualità di responsabili del trattamento, indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa e conformi alla normativa. Nella nostra Società, i dati personali sono trattati solo da dipendenti e collaboratori in qualità di incaricati del trattamento, adeguatamente formati nell'ambito delle specifiche funzioni assegnate e in conformità delle dettagliate istruzioni ricevute dal Titolare e sotto il diretto controllo di quest'ultimo, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa, al fine di evitare perdite, distruzione, accessi non autorizzati o trattamenti non consentiti dei dati trattati. Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia – operanti talvolta anche all'estero - che svolgono per nostro conto compiti di attività di intermediazione assicurativa a favore della Società oppure di natura tecnica od organizzativa, agendo come responsabili del trattamento sotto dirette istruzioni della Società, nella sua qualità di Titolare.

L'elenco di tutti i soggetti terzi che agiscono in qualità di responsabili del trattamento è costantemente aggiornato e può conoscerlo agevolmente e gratuitamente chiedendolo ad Assimoco S.p.A. e Assimoco Vita S.p.A. — Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI), ove potrà conoscere anche la lista dei Responsabili in essere, nonché informazioni più dettagliate circa i soggetti che possono venire a conoscenza dei dati in qualità di incaricati.

Con specifico riferimento al trattamento dei suoi dati per la finalità di cui al punto D), Le confermiamo che Lei non sarà oggetto di decisioni basate unicamente sul trattamento automatizzato che producano effetti giuridici che La riguardano o che incidano in modo analogo significativamente sulla Sua persona.

G) Conservazione dei dati personali

I Suoi dati personali saranno conservati per il tempo strettamente necessario alle finalità descritte nella presente informativa, per l'espletamento dei conseguenti obblighi di legge e nei limiti dei termini prescrizionali previsti per l'esercizio dei diritti discendenti dal rapporto instaurato con la nostra Società. Trascorso tale termine i Suoi dati personali saranno cancellati e/o distrutti. Con specifico riferimento al trattamento dei suoi dati personali per la finalità di cui al punto B), i Suoi dati personali saranno invece trattati, come regola generale, fino alla revoca del Suo consenso. Nel caso in cui Lei receda dai nostri servizi senza avere revocato tali consensi, i dati personali potrebbero essere trattati anche successivamente al Suo recesso.

Maggiori informazioni sui tempi di conservazione sono disponibili scrivendo a privacy@assimoco.it.

H) Diritti dell'interessato

Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso la Società o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne la portabilità o la limitazione di trattamento, nei casi previsti dalla legge, e di opporsi al loro trattamento salvo il caso di un legittimo

⁹ Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall'art. 4, comma 2 del Regolamento: raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento, modificazione, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, messa a disposizione, raffronto o interconnessione, limitazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati.

interesse dei singoli titolari.¹⁰ Per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati e/o trasferiti o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, Lei può rivolgersi al nostro addetto per il riscontro con gli interessati, presso Assimoco S.p.A. e Assimoco Vita S.p.A. — Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI)¹¹ o all'indirizzo e-mail: privacy@assimoco.it.

Con le predette modalità potrà, in qualsiasi momento, revocare il consenso prestato senza che la revoca pregiudichi la legittimità del trattamento effettuato in precedenza. Le ricordiamo, infine, che ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali qualora ritenga che i Suoi diritti non siano stati rispettati o che non abbia ricevuto riscontro alle Sue richieste secondo legge.

I) Titolare del trattamento

Assimoco S.p.A. e Assimoco Vita S.p.A., entrambe con sede legale in Milano Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI), e-mail privacy@assimoco.it, sono contitolari del trattamento dei suoi dati personali. Ciò significa che esse determinano congiuntamente le modalità e le finalità del trattamento dei dati, conformemente a quanto stabilito nell'accordo di contitolarità tra esse stipulato ai sensi dell'art. 26 del Regolamento sulla protezione dei dati. Maggiori informazioni su tale accordo sono disponibili gratuitamente, scrivendo a privacy@assimoco.it.

J) Data Protection Officer

La Società si avvale di un responsabile per la protezione dei dati personali (anche noto come Data Protection Officer "DPO") che è a disposizione per qualsiasi chiarimento sulla protezione dei dati personali.

Il DPO può essere contattato tramite il seguente canale di comunicazione: dpo@assimoco.it.

K) Modifiche

La presente informativa è in vigore dal 27 luglio 2019. La Società si riserva di modificarne o semplicemente aggiornarne il contenuto, in parte o completamente, anche a causa di variazioni della normativa applicabile. La Società La informerà di tali variazioni non appena verranno introdotte ed esse saranno vincolanti non appena pubblicate sul Sito. La Società La invita, quindi, a visitare con regolarità questa sezione per prendere cognizione della più recente ed aggiornata versione della informativa in modo da essere sempre aggiornato sui dati raccolti e sull'uso che ne fa la Società.

¹⁰ Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt. 15-21 del Regolamento. La cancellazione riguarda i dati trattati in violazione di legge o in caso di revoca del consenso e quando non sussistono altri fondamenti di legalità per il trattamento. L'opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l'opposizione non può esercitarsi in presenza di motivi legittimi e prevalenti del titolare o qualora contrasti col diritto di difesa in giudizio.

¹¹ L'elenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i dati sono comunicati e quello dei responsabili del trattamento, nonché l'elenco delle categorie dei soggetti che vengono a conoscenza dei dati in qualità di incaricati del trattamento, sono disponibili gratuitamente chiedendoli al Servizio indicato in informativa.

Si riportano nelle pagine seguenti il Fac-Simile della Proposta e della Scheda di Adesione.

Il piano di decrescenza del Capitale Assicurato comune ad ogni singolo documento è riportato una sola volta.



COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI - MOVIMENTO COOPERATIVO

Gruppo Assimoco (Albo Gruppi IVASS n. 051) Sede legale e Direzione Generale: Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI) - Telefono 02/269621 - www.assimoco.it - *Per fatturazione: Partita IVA n. 10516920963 (Gruppo IVA)

Assimoco S.p.A.

Fax 02/26920266 - PEC: assimoco@legalmail.it - Capitale Sociale € 107.870.685,00 i.v.

Registro Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi e C.F. n. 03250750588 - R.E.A. n. 1086823 - P.I. n. 11259020151* - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. Industria Commercio e Artigianato del 11.06.1979 - G.U. n. 195 del 18.07.1979 - Albo Imprese IVASS n. 1.00051

Capogruppo del Gruppo Assimoco



COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE SULLA VITA

Assimoco Vita S.p.A.

Fax 02/26920885 - PEC: assimocovita@legalmail.it - Capitale Sociale € 76.000.000,00 i.v.

Registro Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi e C.F. n. 08407030587 - R.E.A. n. 1451110 - P.I. n. 11259010152* - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. Industria Commercio e Artigianato del 23.10.1990 - G.U. n. 279 del 29.11.1990 - Albo Imprese IVASS n. 1.00092

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Assimoco S.p.A.



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CONVENZIONE N°. X.XXX.XXX
PROPOSTA N° X XXX XX XX XXXXXX XXX

Table with fields: INTERMEDIARIO, CODICE 999, ABI 99999, CAB 99999, TARIFFA ASSIMOCO VITA S.P.A., CODICE, PRODOTTO ASSIMOCO S.P.A., CODICE, CONTRAENTE, P.IVA, RICHIEDENTE DELLA COPERTURA, CODICE FISCALE /P.IVA, ASSICURANDO, NATO IL, SESSO X, ETÀ 999, CODICE FISCALE, BENEFICIARI IN CASO DI DECESSO, BENEFICIARI COPERTURE PRESTATE, REFERENTE TERZO, AVVERTENZA, DECORRENZA ORE, SCADENZA ORE, DURATA, NUM PREMI, TACITO RINNOVO, RICORRENZA PAGAMENTO PREMI, CAPITALE ASSICURATO INIZIALE, RATA MENSILE PROTETTA.

NUMERO CONTRATTO FINANZIAMENTO: 99999999999999999999
ENTE EROGATORE: XXX

CONDIZIONI OPERANTI
VALGONO LE CONDIZIONI RELATIVE ALLA CONVENZIONE N. XXXXXXXX DI CUI SI ALLEGA SET INFORMATIVO XXXXXXXXXXXX.
VALGONO LE CONDIZIONI PER CONTRATTI STIPULATI CON/SENZA VISITA MEDICA.

COPERTURE OFFERTE
XX
XX
XX



COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI - MOVIMENTO COOPERATIVO
Gruppo Assimoco (Albo Gruppi IVASS n. 051) Sede legale e Direzione Generale: Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI) - Telefono 02/269621 - www.assimoco.it - *Per fatturazione: Partita IVA n. 10516920963 (Gruppo IVA)
Assimoco S.p.A.
Fax 02/26920266 - PEC: assimoco@legalmail.it - Capitale Sociale € 107.870.685,00 i.v.
Registro Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi e C.F. n. 03250750588 - R.E.A. n. 1086823 - P.I. n. 11259020151* -
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. Industria Commercio e Artigianato del 11.06.1979 - G.U. n. 195 del 18.07.1979 - Albo Imprese IVASS n. 1.00051
Capogruppo del Gruppo Assimoco



COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE SULLA VITA
Assimoco Vita S.p.A.
Fax 02/26920885 - PEC: assimocovita@legalmail.it - Capitale Sociale € 76.000.000,00 i.v.
Registro Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi e C.F. n. 08407030587 - R.E.A. n. 1451110 - P.I. n. 11259010152* -
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. Industria Commercio e Artigianato del 23.10.1990 -
G.U. n. 279 del 29.11.1990 - Albo Imprese IVASS n. 1.00092
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Assimoco S.p.A.

DETERMINAZIONE DEL PREMIO DI ASSICURAZIONE

PREMIO AL PERFEZIONAMENTO		€999.999,99	
DAL	00/00/0000	AL	00/00/0000
COSÌ COMPOSTO:		ASSIMOCO VITA S.P.A.	ASSIMOCO S.P.A.
Premio totale		€999.999,99	€999.999,99
Costi inclusi nel premio, di cui		€999.999,99	€999.999,99
<ul style="list-style-type: none"> • Importo percepito dall'intermediario • Spese di emissione/amministrazione 		€999.999,99	€999.999,99
Imposte di legge		=====	€999.999,99

PREMIO ANNUO		€999.999,99	
DAL	00/00/0000	AL	00/00/0000
COSÌ COMPOSTO:		ASSIMOCO VITA S.P.A.	ASSIMOCO S.P.A.
Premio totale		€999.999,99	€999.999,99
Costi inclusi nel premio, di cui		€999.999,99	€999.999,99
<ul style="list-style-type: none"> • Importo percepito dall'intermediario • Spese di emissione/amministrazione 		€999.999,99	€999.999,99
Imposte di legge		=====	€999.999,99

PREMI ANNUI DA CORRISPONDERE AD OGNI RICORRENZA ANNUALE DEL GG/MM		€999.999,99	
DAL	00/00/0000	AL	00/00/0000
COSÌ COMPOSTO:		ASSIMOCO VITA S.P.A.	ASSIMOCO S.P.A.
Premio totale		€999.999,99	€999.999,99
Costi inclusi nel premio, di cui		€999.999,99	€999.999,99
<ul style="list-style-type: none"> • Importo percepito dall'intermediario • Spese di emissione/amministrazione 		€999.999,99	€999.999,99
Imposte di legge		=====	€999.999,99

PREMIO FINALE		€999.999,99	
DAL	00/00/0000	AL	00/00/0000
COSÌ COMPOSTO:		ASSIMOCO VITA S.P.A.	ASSIMOCO S.P.A.
Premio totale		€999.999,99	€999.999,99
Costi inclusi nel premio, di cui		€999.999,99	€999.999,99
<ul style="list-style-type: none"> • Importo percepito dall'intermediario • Spese di emissione/amministrazione 		€999.999,99	€999.999,99
Imposte di legge		=====	€999.999,99

DICHIARAZIONI RELATIVE ALLO STATO DI SALUTE

L'Assicurando, ai fini della validità della copertura assicurativa, conferma le dichiarazioni rese nell'apposito questionario, che forma parte integrante della proposta, in merito al proprio stato di salute e alla situazione lavorativa, dichiarazioni che influiscono sulla valutazione del rischio da parte delle Società.

L'Assicurando dichiara altresì di essere a conoscenza che le malattie diagnosticate e gli infortuni già verificatisi alla data di sottoscrizione della presente dichiarazione, nonché le relative conseguenze e seguiti, non saranno coperti dall'assicurazione nel caso in cui non siano stati dichiarati e opportunamente valutati dalla Società come assicurabili.

AVVERTENZE

Con riferimento alle dichiarazioni che influiscono sulla valutazione del rischio da parte delle Società, necessarie per la conclusione del contratto, l'Assicurando prende atto che qualora le stesse siano non veritiere, inesatte o reticenti possono compromettere il diritto alla prestazione. Prima della sottoscrizione delle predette dichiarazioni, l'Assicurando deve verificare l'esattezza delle stesse. Anche nei casi non espressamente previsti dalle Società, l'Assicurando può chiedere di essere sottoposto a visita medica per certificare l'effettivo stato di salute; il costo è a suo carico.

L'Assicurando libera dal segreto professionale tutti i medici alle cui prestazioni lo stesso sia ricorso o dovesse ricorrere sia prima che dopo la sottoscrizione della presente proposta, nonché gli ospedali, le cliniche, le case di cura, gli enti e istituti in genere, pubblici o privati, che siano in possesso di notizie di carattere sanitario che lo riguardino, ai quali, le Società decidessero di rivolgersi, espressamente autorizzandoli e invitandoli a rilasciarle ogni informazione, certificazione e documentazione utile alle necessità tecniche, statistiche, assicurative e riassicurative.

L'Assicurando dichiara infine, ad ogni effetto di Legge, che tutte le informazioni e i dati personali contenuti nella presente proposta sono veritiere ed esatte. Dichiara, inoltre, di non aver taciuto, omesso o alterato alcuna circostanza in relazione alle domande e alle dichiarazioni riportate, assumendo ogni responsabilità in relazione alle stesse. Per quanto precede, l'Assicurando prende atto che le dichiarazioni inesatte e reticenti relative a circostanze che influiscono sulla valutazione della denuncia del sinistro possono comportare la perdita del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892 e 1893 del Codice Civile.

Il Richiedente (se diverso dall'Assicurando) _____ L'Assicurando _____

DICHIARAZIONI DI ADESIONE E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

L'Assicurando dichiara di aderire alla copertura abbinata al contratto di finanziamento stipulato presso la Contraente, dando espressamente il suo consenso alla conclusione del contratto ai sensi dell'art. 1919, II comma C.C..

L'Assicurando dichiara altresì di avere ricevuto/di aver richiesto di ricevere via mail, l'Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, e di acconsentire al trattamento dei dati personali di cui alla lettera A, di ___ acconsentire al trattamento dei dati personali di cui alla lettera B e di ___ acconsentire all'acquisizione dei dati personali tramite la procedura informatica di cui alla lettera C.

L'Assicurando _____

DICHIARAZIONE DA SOTTOSCRIVERE SOLO IN CASO DI RICHIEDENTE IMPRESA INDIVIDUALE O ENTE

In presenza di un Richiedente impresa individuale o Ente, l'Assicurando autorizza quest'ultimo a stipulare il presente contratto di assicurazione, dichiarando di rivestire un "ruolo rilevante" nei confronti del Richiedente stesso.

A tale scopo la presente polizza viene stipulata dal Richiedente a copertura - nei limiti e alle condizioni in essa previsti - del pregiudizio economico che allo stesso possa derivare da uno degli eventi garantiti subiti dall'Assicurando.

Gli indennizzi liquidati a termini di polizza verranno versati unicamente al Richiedente che ne rilascerà quietanza con pieno effetto liberatorio per la Società. Il Richiedente si impegna a sollevare la Società solvente da ogni eventuale pretesa che da chiunque e a qualsiasi titolo dovesse essere avanzata in relazione all'oggetto del presente contratto.

Relativamente alle garanzie offerte da ASSIMOCO S.p.A. l'Assicurando dichiara di acconsentire a che beneficiario delle prestazioni previste dalla polizza stessa sia il Richiedente, rinunciando espressamente al diritto di revocare tale designazione.

Il Richiedente _____ L'Assicurando _____

COPERTURA ABBINATA A FINANZIAMENTO A RATA COSTANTE E DURATA VARIABILE

La presente polizza viene emessa in abbinamento a un finanziamento a rata costante e durata variabile.

Il Richiedente dichiara di essere consapevole che eventuali future variazioni del tasso di interesse del finanziamento potrebbero determinare una durata del finanziamento stesso superiore alla durata contrattuale della polizza. In ogni caso le coperture assicurative saranno operanti solo fino alla data di scadenza del contratto assicurativo, indipendentemente dalla durata del finanziamento.

Il Richiedente _____

Il Richiedente dichiara di aderire alle presenti polizze collettive e, apponendo la firma in calce alla presente, dichiara di conoscere ed accettare le allegate condizioni di Assicurazione, di avere ricevuto/di aver richiesto di ricevere via mail, l'Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e di acconsentire al trattamento dei dati personali di cui alla lettera A e di ___ acconsentire al trattamento dei dati personali di cui alla lettera B e di ___ acconsentire all'acquisizione dei dati personali tramite la procedura informatica di cui alla lettera C.

Il Richiedente (se diverso dall'Assicurando) _____

Il Richiedente, con la sottoscrizione del presente documento di proposta, dichiara di aver preso piena conoscenza e di approvare specificamente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 del Codice Civile, la Premessa nonché gli articoli delle Condizioni di Assicurazione qui di seguito richiamati: Art. 1 Durata della copertura assicurativa; Art. 4 Valutazione dello stato di salute/proposta di assicurazione: Revoca della Proposta; Art. 6 Decorrenza dell'assicurazione; Art. 8 Diritto di recesso del Richiedente; Art. 9 Decadenza e/o sospensione dell'assicurazione; Art. 11 Carenza contrattuale; Art. 12 Dichiarazioni dell'Assicurato; Art. 19 Foro competente; Art. 21 Requisiti di assicurabilità; Art. 24 Rischi esclusi dall'assicurazione; Art. 25 Validità territoriale; Art. 26 Arbitrato/Collegio Medico; Art. 27 Denuncia di sinistro e obblighi relativi; Art. 29 Sinistro che colpisca più teste; Art. 30 Riscatto.

Il Richiedente _____

DICHIARAZIONE DI CONSEGNA DEL SET INFORMATIVO

IL RICHIEDENTE DÀ MANDATO ALLA CONTRAENTE DI STIPULARE LA POLIZZA A SUO NOME E CONTO E DICHIARA DI AVER RICEVUTO DA QUEST'ULTIMA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO E DI AVER LETTO E COMPRESO E DI ACCETTARE IN OGNI SUA PARTE, IL SET INFORMATIVO MOD. XXXXXXXXXX, COMPOSTO DA:

- DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE DANNI (DIP DANNI)
- DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE VITA (DIP VITA)
- DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE AGGIUNTIVO MULTIRISCHI (DIP AGGIUNTIVO MULTIRISCHI)
- CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE (COMPRESIVE DEL GLOSSARIO)
- FAC – SIMILE SCHEDA DI ADESIONE E DI PROPOSTA

Il Richiedente _____

PAGAMENTO DEL PREMIO

I premi a favore delle Società sono a carico del Richiedente e devono essere corrisposti con cadenza annuale al competente soggetto abilitato in qualità di intermediario delle Società stesse, mediante una delle seguenti modalità:

- addebito automatico sul conto corrente del Richiedente previa autorizzazione del titolare del conto corrente stesso, salvo buon fine. In caso di modifica o di chiusura di tale conto, al fine di garantire la continuità dei pagamenti successivi, il Richiedente è tenuto a comunicare la variazione delle coordinate bancarie almeno sessanta giorni prima della scadenza della rata di premio successiva;
- bonifico bancario.

REVOCA DELLA PROPOSTA DI ASSICURAZIONE

Il Richiedente ha la facoltà di revocare la Proposta sottoscritta in qualunque momento prima della conclusione del contratto. La revoca si effettua a mezzo di lettera raccomandata, contenente gli elementi identificativi del contratto, indirizzata al seguente recapito: Assimoco Vita S.p.A./Assimoco S.p.A. - Centro Leoni – Edificio B – Via Giovanni Spadolini 7, 20141 Milano (MI) o tramite posta elettronica certificata agli indirizzi assimoco@legalmail.it o assimocovita@legalmail.it.

Per i dettagli si rimanda all'apposito articolo delle Condizioni di Assicurazione.

DIRITTO DI RECESSO DEL RICHIEDENTE

Il Richiedente ha diritto di recedere dal contratto entro sessanta giorni dal momento in cui lo stesso è concluso, dandone comunicazione alle Direzioni delle Società ed alla Contraente con lettera raccomandata, contenente gli elementi identificativi del contratto, indirizzata al seguente recapito: Assimoco Vita S.p.A./Assimoco S.p.A. - Centro Leoni – Edificio B – Via Giovanni Spadolini 7, 20141 Milano (MI) oppure tramite posta elettronica certificata (PEC) da inviare a assimocovita@legalmail.it o ad assimoco@legalmail.it

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso le Società rimborsano al Richiedente i premi da questi corrisposti diminuiti delle spese di emissione e della parte relativa al rischio corso per il periodo durante il quale il contratto ha avuto effetto.

Per i dettagli si rimanda all'apposito articolo delle Condizioni di Assicurazione.

Il Richiedente dichiara:



COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI - MOVIMENTO COOPERATIVO

COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE SULLA VITA

Gruppo Assimoco (Albo Gruppi IVASS n. 051) Sede legale e Direzione Generale: Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI) - Telefono 02/269621 - www.assimoco.it - *Per fatturazione: Partita IVA n. 10516920963 (Gruppo IVA)

Assimoco S.p.A.

Fax 02/26920266 - PEC: assimoco@legalmail.it - Capitale Sociale € 107.870.685,00 i.v.

Registro Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi e C.F. n. 03250790588 - R.E.A. n. 1086823 - P.I. n. 11259020151* -

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. Industria Commercio e Artigianato del 11.05.1979 - G.U. n. 195 del 18.07.1979 - Albo Imprese IVASS n. 1.00051

Capogruppo del Gruppo Assimoco

Assimoco Vita S.p.A.

Fax 02/26920886 - PEC: assimocovita@legalmail.it - Capitale Sociale € 76.000.000,00 i.v.

Registro Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi e C.F. n. 08407030587 - R.E.A. n. 1451110 - P.I. n. 11259010152* -

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. Industria Commercio e Artigianato del 23.10.1990 - G.U. n. 279 del 29.11.1990 - Albo Imprese IVASS n. 1.00092

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Assimoco S.p.A.

- di avere ricevuto dall'Intermediario, in fase precontrattuale, le informazioni ed i chiarimenti necessari a comprendere il contenuto del Contratto, come descritto nel Set Informativo;
- di essere stato informato della possibilità di ricevere via e-mail, in alternativa alla consegna in formato cartaceo, il Set Informativo e tutti i documenti ad esso correlati.

Il Richiedente _____

Proposta emessa a XX il 99/99/9999.

L'Intermediario _____

FAC-SIMILE

DETERMINAZIONE DEL PREMIO DI ASSICURAZIONE

PREMIO AL PERFEZIONAMENTO		€999.999,99	
DAL	00/00/0000	AL	00/00/0000
COSÌ COMPOSTO:		ASSIMOCO VITA S.P.A.	ASSIMOCO S.P.A.
Premio totale		€999.999,99	€999.999,99
Costi inclusi nel premio, di cui		€999.999,99	€999.999,99
<ul style="list-style-type: none"> • Importo percepito dall'intermediario • Spese di emissione/amministrazione 		€999.999,99	€999.999,99
Imposte di legge		=====	€999.999,99

PREMIO ANNUO		€999.999,99	
DAL	00/00/0000	AL	00/00/0000
COSÌ COMPOSTO:		ASSIMOCO VITA S.P.A.	ASSIMOCO S.P.A.
Premio totale		€999.999,99	€999.999,99
Costi inclusi nel premio, di cui		€999.999,99	€999.999,99
<ul style="list-style-type: none"> • Importo percepito dall'intermediario • Spese di emissione/amministrazione 		€999.999,99	€999.999,99
Imposte di legge		=====	€999.999,99

PREMI ANNUI DA CORRISPONDERE AD OGNI RICORRENZA ANNUALE DEL GG/MM		€999.999,99	
DAL	00/00/0000	AL	00/00/0000
COSÌ COMPOSTO:		ASSIMOCO VITA S.P.A.	ASSIMOCO S.P.A.
Premio totale		€999.999,99	€999.999,99
Costi inclusi nel premio, di cui		€999.999,99	€999.999,99
<ul style="list-style-type: none"> • Importo percepito dall'intermediario • Spese di emissione/amministrazione 		€999.999,99	€999.999,99
Imposte di legge		=====	€999.999,99

PREMIO FINALE		€999.999,99	
DAL	00/00/0000	AL	00/00/0000
COSÌ COMPOSTO:		ASSIMOCO VITA S.P.A.	ASSIMOCO S.P.A.
Premio totale		€999.999,99	€999.999,99
Costi inclusi nel premio, di cui		€999.999,99	€999.999,99
<ul style="list-style-type: none"> • Importo percepito dall'intermediario • Spese di emissione/amministrazione 		€999.999,99	€999.999,99
Imposte di legge		=====	€999.999,99

DICHIARAZIONI RELATIVE ALLO STATO DI SALUTE

L'Assicurato, ai fini della validità della copertura assicurativa, conferma le dichiarazioni rese nell'apposito questionario, che forma parte integrante della polizza, in merito al proprio stato di salute e alla situazione lavorativa, dichiarazioni che influiscono sulla valutazione del rischio da parte delle Società.

L'Assicurato dichiara altresì di essere a conoscenza che le malattie diagnosticate e gli infortuni già verificatisi alla data di sottoscrizione della presente dichiarazione, nonché le relative conseguenze e seguiti, non saranno coperti dall'assicurazione nel caso in cui non siano stati dichiarati e opportunamente valutati dalla Società come assicurabili.

AVVERTENZE

Con riferimento alle dichiarazioni che influiscono sulla valutazione del rischio da parte delle Società, necessarie per la conclusione del contratto, l'Assicurato prende atto che qualora le stesse siano non veritiere, inesatte o reticenti possono compromettere il diritto alla prestazione. Prima della sottoscrizione delle predette dichiarazioni, l'Assicurato deve verificare l'esattezza delle stesse. Anche nei casi non espressamente previsti dalle Società, l'Assicurato può chiedere di essere sottoposto a visita medica per certificare l'effettivo stato di salute; il costo è a suo carico.

L'Assicurato libera dal segreto professionale tutti i medici alle cui prestazioni lo stesso sia ricorso o dovesse ricorrere sia prima che dopo la sottoscrizione della presente polizza, nonché gli ospedali, le cliniche, le case di cura, gli enti e istituti in genere, pubblici o privati, che siano in possesso di notizie di carattere sanitario che lo riguardino, ai quali, anche dopo il verificarsi del sinistro, le Società decidessero di rivolgersi, espressamente autorizzandoli e invitandoli a rilasciarle ogni informazione, certificazione e documentazione utile alle necessità tecniche, statistiche, assicurative e riassicurative.

L'Assicurato dichiara infine, ad ogni effetto di Legge, che tutte le informazioni e i dati personali contenuti nella presente polizza sono veritiere ed esatte. Dichiara, inoltre, di non aver taciuto, ommesso o alterato alcuna circostanza in relazione alle domande e alle dichiarazioni riportate, assumendo ogni responsabilità in relazione alle stesse. Per quanto precede, l'Assicurato prende atto che le dichiarazioni inesatte e reticenti relative a circostanze che influiscono sulla valutazione della denuncia del sinistro possono comportare la perdita del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892 e 1893 del Codice Civile.

Il Richiedente (se diverso dall'Assicurato) _____ L'Assicurato _____

DICHIARAZIONI DI ADESIONE E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

L'Assicurato dichiara di aderire alla copertura abbinata al contratto di finanziamento stipulato presso la Contraente, dando espressamente il suo consenso alla conclusione del contratto ai sensi dell'art. 1919, Il comma C.C..

L'Assicurato dichiara altresì di avere ricevuto/di aver richiesto di ricevere via mail, l'Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, e di acconsentire al trattamento dei dati personali di cui alla lettera A, di _____ acconsentire al trattamento dei dati personali di cui alla lettera B e di _____ acconsentire all'acquisizione dei dati personali tramite la procedura informatica di cui alla lettera C.

L'Assicurato _____

DICHIARAZIONE DA SOTTOSCRIVERE SOLO IN CASO DI RICHIEDENTE IMPRESA INDIVIDUALE O ENTE

In presenza di un Richiedente impresa individuale o Ente, l'Assicurato autorizza quest'ultimo a stipulare il presente contratto di assicurazione, dichiarando di rivestire un "ruolo rilevante" nei confronti del Richiedente stesso.

A tale scopo la presente polizza viene stipulata dal Richiedente a copertura - nei limiti e alle condizioni in essa previsti - del pregiudizio economico che allo stesso possa derivare da uno degli eventi garantiti subiti dall'Assicurato.

Gli indennizzi liquidati a termini di polizza verranno versati unicamente al Richiedente che ne rilascerà quietanza con pieno effetto liberatorio per la Società. Il Richiedente si impegna a sollevare la Società solvente da ogni eventuale pretesa che da chiunque e a qualsiasi titolo dovesse essere avanzata in relazione all'oggetto del presente contratto.

Relativamente alle garanzie offerte da ASSIMOCO S.p.A. l'Assicurato dichiara di acconsentire a che beneficiario delle prestazioni previste dalla polizza stessa sia il Richiedente, rinunciando espressamente al diritto di revocare tale designazione.

Il Richiedente _____

L'Assicurato _____

COPERTURA ABBINATA A FINANZIAMENTO A RATA COSTANTE E DURATA VARIABILE

La presente polizza viene emessa in abbinamento a un finanziamento a rata costante e durata variabile.

Il Richiedente dichiara di essere consapevole che eventuali future variazioni del tasso di interesse del finanziamento potrebbero determinare una durata del finanziamento stesso superiore alla durata contrattuale della polizza. In ogni caso le coperture assicurative saranno operanti solo fino alla data di scadenza del contratto assicurativo, indipendentemente dalla durata del finanziamento.

Il Richiedente _____

Il Richiedente dichiara di aderire alle presenti polizze collettive e, apponendo la firma in calce alla presente, dichiara di conoscere ed accettare le allegate condizioni di Assicurazione, di avere ricevuto/di aver richiesto di ricevere via mail, l'Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e di acconsentire al trattamento dei dati personali di cui alla lettera A e di ___ acconsentire al trattamento dei dati personali di cui alla lettera B e di ___ acconsentire all'acquisizione dei dati personali tramite la procedura informatica di cui alla lettera C.

Il Richiedente (se diverso dall'Assicurato) _____

Il Richiedente, con la sottoscrizione del presente documento di polizza, dichiara di aver preso piena conoscenza e di approvare specificamente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 del Codice Civile, la Premessa nonché gli articoli delle Condizioni di Assicurazione qui di seguito richiamati: Art. 1 Durata della copertura assicurativa; Art. 4 Valutazione dello stato di salute/proposta di assicurazione; Art. 6 Decorrenza dell'assicurazione; Art. 8 Diritto di recesso del Richiedente; Art. 9 Decadenza e/o sospensione dell'assicurazione; Art. 11 Carenza contrattuale; Art. 12 Dichiarazioni dell'Assicurato; Art. 19 Foro competente; Art. 21 Requisiti di assicurabilità; Art. 24 Rischi esclusi dall'assicurazione; Art. 25 Validità territoriale; Art. 26 Arbitrato/Collegio Medico; Art. 27 Denuncia di sinistro e obblighi relativi; Art. 29 Sinistro che colpisca più teste; Art. 30 Riscatto.

Il Richiedente _____

Assimoco Vita S.p.A.

Assimoco S.p.A.

DICHIARAZIONE DI CONSEGNA DEL SET INFORMATIVO

IL RICHIEDENTE DÀ MANDATO ALLA CONTRAENTE DI STIPULARE LA POLIZZA A SUO NOME E CONTO E DICHIARA DI AVER RICEVUTO DA QUEST'ULTIMA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO E DI AVER LETTO E COMPRESO E DI ACCETTARE IN OGNI SUA PARTE, IL SET INFORMATIVO MOD. XXXXXXXXXXXX, COMPOSTO DA:

- DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE DANNI (DIP DANNI)
- DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE VITA (DIP VITA)
- DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE AGGIUNTIVO MULTIRISCHI (DIP AGGIUNTIVO MULTIRISCHI)
- CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE (COMPRESIVE DEL GLOSSARIO)
- FAC – SIMILE SCHEDA DI ADESIONE E DI PROPOSTA

Il Richiedente _____

PAGAMENTO DEL PREMIO

I premi a favore delle Società sono a carico del Richiedente e devono essere corrisposti con cadenza annuale al competente soggetto abilitato in qualità di intermediario delle Società stesse, mediante una delle seguenti modalità:

- addebito automatico sul conto corrente del Richiedente previa autorizzazione del titolare del conto corrente stesso, salvo buon fine. In caso di modifica o di chiusura di tale conto, al fine di garantire la continuità dei pagamenti successivi, il Richiedente è tenuto a comunicare la variazione delle coordinate bancarie almeno sessanta giorni prima della scadenza della rata di premio successiva;
- bonifico bancario.

DIRITTO DI RECESSO DEL RICHIEDENTE

Il Richiedente ha diritto di recedere dal contratto entro sessanta giorni dal momento in cui lo stesso è concluso, dandone comunicazione alle Direzioni delle Società ed alla Contraente con lettera raccomandata, contenente gli elementi identificativi del contratto, indirizzata al seguente recapito: Assimoco Vita S.p.A./Assimoco S.p.A. - Centro Leoni – Edificio B – Via Giovanni Spadolini 7, 20141 Milano (MI) oppure tramite posta elettronica certificata (PEC) da inviare a assimocovita@legalmail.it o ad assimoco@legalmail.it

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso le Società rimborsano al Richiedente i premi da questi corrisposti diminuiti delle spese di emissione e della parte relativa al rischio corso per il periodo durante il quale il contratto ha avuto effetto.

Per i dettagli si rimanda all'apposito articolo delle Condizioni di Assicurazione.

Il Richiedente dichiara:

- di avere ricevuto dall'Intermediario, in fase precontrattuale, le informazioni ed i chiarimenti necessari a comprendere il contenuto del Contratto, come descritto nel Set Informativo;
- di essere stato informato della possibilità di ricevere via e-mail, in alternativa alla consegna in formato cartaceo, il Set Informativo e tutti i documenti ad esso correlati

Il Richiedente _____

Polizza emessa a XX

il 99/99/9999.

Il pagamento della rata di perfezionamento avverrà con valuta 99/99/9999

Il Richiedente _____ L'Intermediario _____

Pagina bianca per esigenze tipografiche

Terza di copertina bianca per esigenze tipografiche



COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI - MOVIMENTO COOPERATIVO

Gruppo Assimoco (Albo Gruppi IVASS n. 051) Sede legale e Direzione Generale: Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI) - Telefono 02/269621 - www.assimoco.it - *Per fatturazione: Partita IVA n. 10516920963 (Gruppo IVA)

Assimoco S.p.A.

Fax 02/26920266 - PEC: assimoco@legalmail.it - Capitale Sociale € 107.870.585,00 i.v.

Registro Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi e C.F. n. 03250760588 - R.E.A. n. 1086823 - P.I. n. 11259020151* -
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. Industria Commercio e Artigianato del 11.06.1979 - G.U.
n. 195 del 18.07.1979 - Albo Imprese IVASS n. 1.00051

Capogruppo del Gruppo Assimoco



COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE SULLA VITA

vita

Assimoco Vita S.p.A.

Fax 02/26920886 - PEC: assimocovita@legalmail.it - Capitale Sociale € 76.000.000,00 i.v.

Registro Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi e C.F. n. 08407030587 - R.E.A. n. 1451110 - P.I. n. 11259010152* -
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. Industria Commercio e Artigianato del 23.10.1990 -
G.U. n. 279 del 29.11.1990 - Albo Imprese IVASS n. 1.00092

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Assimoco S.p.A.